

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 367

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006

(Parere ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 16 della legge 4 giugno 2010, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 maggio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 224/11

Roma 30 maggio 2011

Con Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n.1013/2006", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2011.

con il presente
[Signature]

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CAPO I

Art. 1

(Finalità)

Il decreto legislativo mira a dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Obiettivo della direttiva è la definizione di un quadro giuridico comune a livello europeo per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO₂ in formazioni geologiche profonde, con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici, nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato dall'art. 5 del Trattato CE.

Art. 2

(Ambito di applicazione e divieti)

L'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione spaziale del decreto legislativo, stabilendo che le disposizioni in esso contenute si applicano relativamente allo stoccaggio geologico di CO₂ nel territorio italiano e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale così come definita dalle convenzioni internazionali sul diritto del mare.

Una procedura autorizzativa semplificata è prevista relativamente allo stoccaggio di CO₂ per volumi complessivi inferiori a 100.000 tonnellate, purchè effettuato a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti mentre rimane sempre e comunque vietato lo stoccaggio di CO₂ nella colonna d'acqua.

Art. 3

(Definizioni)

L'art. 3 contiene alcune definizioni di concetti ricorrenti nell'articolato al fine di garantire una migliore leggibilità del testo e di evitare continue specificazioni.

Alla lettera a) viene in primo luogo offerta una definizione del concetto di "stoccaggio geologico di CO₂", specificando che con esso si intende l'iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO₂ in formazioni geologiche sotterranee.

La lettera b) definisce il concetto di "colonna d'acqua" specificando che con esso si intende la massa d'acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico.



La lettera c) che contiene la definizione di "sito di stoccaggio" chiarisce che con esso

si intende l'insieme del volume della formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO₂, della sua proiezione in superficie, nonché degli impianti di superficie e di iniezione connessi.

La lettera d) definisce il concetto di "formazione geologica", volendosi con tale espressione fare riferimento a una suddivisione litostratigrafica all'interno della quale è possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti.

Alla lettera e) viene definito il "complesso di stoccaggio", volendo con esso riferirsi al sito di stoccaggio ed al dominio geologico circostante in grado di incidere sull'integrità e sulla sicurezza complessiva dello stoccaggio

La lettera f) definisce il concetto di "fuoriuscita", intendendosi con tale nozione qualsiasi rilascio o perdita di CO₂ dal complesso di stoccaggio.

La lettera g) definisce il concetto di "unità idraulica", vale a dire uno spazio poroso collegato idraulicamente in cui la trasmissione della pressione può essere misurata, e delimitato da barriere di flusso. Espressione quest'ultima con la quale si intendono, a titolo esemplificativo, faglie, duomi salini, limiti litologici. L'unità idraulica può altresì essere delimitata dalla chiusura stratigrafica o dall'affioramento della formazione.

La lettera h) definisce la nozione di "esplorazione", così intendendo la valutazione del complesso di stoccaggio potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO₂ per mezzo di attività di indagine del sottosuolo (anche perforazioni) al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia del complesso di stoccaggio potenziale ed anche attraverso l'effettuazione di prove di iniezione.

Alla lettera i) viene definita la "licenza di esplorazione" come quell'atto che autorizza le attività di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate ed il relativo ambito territoriale.

La lettera l) definisce la nozione di "gestore", vale a dire il soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio o al quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del sito di stoccaggio.

Alla lettera m) si definisce come "autorizzazione allo stoccaggio" un atto che attribuisce in concessione lo stoccaggio e che specifica le condizioni alle quali lo stoccaggio può aver luogo.

La lettera n) qualifica come "sostanziale" la modifica a quanto previsto nell'autorizzazione allo stoccaggio che può avere effetti o conseguenze significativi sull'ambiente o sulla salute umana; ovvero una modifica rilevante al programma lavori autorizzato.

Alla lettera o) viene definito il concetto di "flusso di CO₂", intendendosi con tale espressione il flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO₂;

La lettera p) definisce "rifiuto" le sostanze qualificate come tali dall'art. 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale".

La lettera q) definisce la nozione di "pennacchio di CO₂" come il volume di CO₂ diffuso nella formazione geologica.

Alla lettera r) si definisce "migrazione" lo spostamento di CO₂ all'interno del complesso di stoccaggio.



La lettera s) qualifica come “significativa” un’irregolarità nelle operazioni di iniezione e stoccaggio di CO₂ o nelle condizioni del complesso di stoccaggio tale da comportare un rischio di fuoriuscita o un rischio per l’ambiente e la salute umana.

La lettera t) considera “significativo” il rischio derivante dalla combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua entità e che non può essere ignorato dai soggetti interessati e dalle pubbliche autorità.

Alla lettera u) vengono definiti “correttivi” quei provvedimenti finalizzati a correggere irregolarità significative ovvero a bloccare la fuoriuscita di CO₂ dal complesso di stoccaggio.

La lettera v) chiarisce che per “chiusura” di un sito di stoccaggio si intende la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO₂ nel sito di stoccaggio interessato.

Alla lettera z) viene definita la nozione di “fase post-chiusura”, intendendosi con tale espressione il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento di responsabilità di cui all’art. 24.

La lettera aa) definisce la “rete di trasporto” come la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO₂ al sito di stoccaggio.

Valgono altresì, ai fini del presente decreto, le definizioni di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 (Organo tecnico)

L’art. 4 specifica che, per gli adempimenti previsti dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente, si avvalgono come organo tecnico del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216); per far fronte a nuove competenze esso viene integrato nel suo Consiglio direttivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, da tre ulteriori componenti, nominati uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell’ambiente, fra il personale di dette amministrazioni ed uno designato dalla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L’integrazione si rende necessaria per completare le competenze del Comitato con il contributo delle alte professionalità specifiche delle diverse Amministrazioni competenti non completamente rappresentate nell’attuale composizione del Comitato stesso. (1° comma)

In seno al Comitato è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la “Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂”, composta da 11 unità, con comprovata esperienza nei settori interessati, nominate dal Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico di cui 4 nell’ambito del personale di dette amministrazioni, 2 dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), 2 dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), un rappresentante designato dall’Istituto superiore di sanità (ISS), un rappresentante designato dal Ministero dell’interno ed un rappresentante designato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’istituzione



della Segreteria si rende necessaria quale strumento operativo di supporto alle attività del Comitato nel cui ambito sono rappresentate le principali Amministrazioni competenti in materia di sicurezza e salvaguardia ambientale, dei lavoratori e della popolazione. (2° comma)

E' prevista la possibilità che la segreteria tecnica si avvalga in casi eccezionali, ove necessario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività; come specificato questo potrà avvenire solo in casi eccezionali qualora le competenze dei componenti della segreteria tecnica non siano sufficienti ad affrontare le problematiche tecnico-scientifiche che si dovessero presentare; a tal fine verranno utilizzate le risorse di cui all'articolo 27, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate. (3° comma)

E' previsto inoltre che il Comitato proponga le modifiche al proprio regolamento interno di funzionamento al fine di adeguarlo ai nuovi compiti attribuitigli con il presente decreto. (4° comma)

Vengono quindi elencate le attività nell'ambito delle quali il Comitato ha il compito di fornire supporto tecnico ai due ministeri. (5° comma)

Art. 5

(Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO₂)

Il Comitato gestisce, e aggiorna, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto tali attività vengono realizzate con le risorse economiche già disponibili, il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO₂, istituito presso il Comitato, il quale contiene una serie di importanti indicazioni, quali le infrastrutture di trasporto esistenti e progettate, le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato, l'elenco dei siti di stoccaggio di CO₂ chiusi e quelli per i quali sia avvenuto il trasferimento di responsabilità di cui al successivo art. 24 e dei complessi di stoccaggio circostanti, assicurando l'accesso del pubblico ai dati in esso contenuti secondo le leggi vigenti (1°, 2° e 3° comma).

E' previsto che le informazioni contenute nel Registro vengano tenute in debito conto nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per l'autorizzazione di attività che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO₂ (4° comma).

Art. 6

(Creazione e gestione della banca dati centrale e acquisizione di dati esistenti)

Presso il Ministero dello sviluppo economico è prevista l'istituzione di una banca dati, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto realizzata nell'ambito delle risorse destinate a tali finalità dalla legislazione vigente, nella quale confluiscono tutti i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di esplorazione e di stoccaggio di CO₂ (1° comma).

Al fine di individuare le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso, gli operatori minerari, petroliferi e geotermici



sono tenuti a mettere a disposizione del Comitato i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attività minerarie pregresse. Dati la cui riservatezza è garantita nell'ambito dell'utilizzo ai fini dell'applicazione del decreto. E' prevista la possibilità per gli operatori di segnalare le potenziali criticità derivanti dalla eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO₂ (2° e 3° comma).

Le informazioni, relative ai siti di stoccaggio di CO₂ per i quali è stata presentata richiesta di autorizzazione o chiusura, che devono essere messe a disposizione per l'inserimento nella banca dati, riguardano la caratterizzazione degli strati rocciosi utilizzati dal sito di stoccaggio per mezzo dei dati geologici disponibili, delle acque di formazione presenti negli strati rocciosi e delle condizioni di pressione predominanti, la valutazione o rilevazione delle differenze di pressione negli strati rocciosi derivanti dallo stoccaggio permanente, le ulteriori informazioni disponibili in base alle quali possa essere valutato se il CO₂ stoccato potrà essere confinato per un periodo di tempo indeterminato, la rilevazione o valutazione degli effetti ambientali associati allo stoccaggio permanente. (4° comma)

E' previsto che il Ministero dello sviluppo economico promuova la stipula di accordi tra gli operatori minerari, petroliferi e geotermici ed i titolari di licenza di esplorazione per lo scambio di dati geologici, geofisici e geominerari acquisiti durante le attività minerarie pregresse; allo scopo il Ministero organizza incontri tra le parti per l'individuazione dei dati già in possesso dei precedenti operatori utili allo sviluppo nei nuovi progetti di stoccaggio di CO₂.(5° comma)

CAPO II

Art. 7

(Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio permanente)

E' compito del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individuare con decreto le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le aree escluse (1° comma).

Fino all'individuazione delle suddette aree è prevista una fase transitoria in cui eventuali licenze di esplorazione ed eventuali autorizzazioni sono rilasciate in via provvisoria secondo le procedure di cui ai successivi artt. 8, 11, 12 e 16, salvo successivo obbligo di conferma dopo che sono stati posti in essere gli adempimenti di cui al 1° comma (2° e 3° comma).

E' compito del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, con il supporto del Comitato, procedere alla valutazione della capacità di stoccaggio permanente disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale individuandole sulla base di apposita analisi tecnica, avvalendosi dell'ausilio delle informazioni fornite dagli operatori minerari, petroliferi e geotermici



nonché desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla cattura, trasporto, confinamento di CO₂ in formazioni geologiche profonde disponibili in materia. Tale valutazione verrà effettuata senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto realizzata nell'ambito delle risorse destinate a tali finalità dalla legislazione vigente, (4° comma)

In sede di esame della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, è valutata l'idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza, secondo i criteri fissati nell'allegato I e solo se non vi è rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute (5° comma).

Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO₂ sia relativa ad un sito potenzialmente utilizzabile per la produzione o lo stoccaggio di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse nazionale. Se altresì la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO₂ sia relativa ad un'area già oggetto di titolo minerario l'autorità competente valuta la compatibilità dell'attività di stoccaggio con le attività già in atto; in particolare è previsto che non potranno essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti e sistemi geologici connessi interessati da attività di coltivazione di minerali solidi. (6° e 7° comma).

Art. 8

(Licenze di esplorazione)

La licenza di esplorazione viene in rilievo allorché i dati contenuti nella banca dati di cui all'art. 6 o comunque le conoscenze disponibili non consentano l'effettuazione di una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio. In tale ipotesi gli ulteriori dati necessari possono essere acquisiti attraverso nuove indagini del sottosuolo, previo rilascio di un'apposita licenza (1° comma).

Il rilascio delle licenze ai soggetti richiedenti avviene da parte Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato. Il rilascio avviene attraverso un procedimento amministrativo unico in cui sono compresi tutti i nulla osta necessari alla realizzazione delle relative attività, secondo le modalità di cui al successivo art. 11. (2° comma)

E' previsto che i soggetti richiedenti dimostrino di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie ai sensi dei parametri contenuti nell'allegato III (3° comma).

E' possibile che venga prevista una fase di sperimentazione relativamente all'iniezione/stoccaggio di CO₂ ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio. (4° comma)

La licenza ha una validità di 3 anni, prorogabile a richiesta del soggetto interessato entro la data di scadenza per un ulteriore termine massimo di 2 anni, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi previsti nonché gli elementi emersi che consentono di prevedere un positivo risultato della ricerca, nonché il tempo ulteriormente necessario per



completare l'indagine. (5° comma)

E' attribuito al titolare della licenza di esplorazione il diritto esclusivo all'esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio durante il periodo di validità della licenza, fermo restando che non sono consentiti utilizzi del complesso incompatibili con quanto previsto nella licenza. (6° comma)

Condizioni per il rilascio della licenza sono: la presentazione di un programma di indagine idoneo e coerente con i parametri di cui all'allegato I, l'esclusione di ogni possibile effetto negativo a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari, la predisposizione di misure necessarie finalizzate alla prevenzione di pericolo per la vita, la salute, la proprietà delle persone addette al servizio o di terzi e, qualora ciò non sia possibile, la predisposizione di tutte le misure adeguate per la protezione dei beni ambientali e del loro eventuale ripristino. Relativamente alle aree comprese nell'ambito delle acque territoriali della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, inoltre, non devono essere compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marino, fermo restando che la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché le ricerche oceanografiche e scientifiche non devono danneggiare la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria. Ulteriore condizione prevede la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione. (7° comma)

Per il periodo di validità della licenza di esplorazione non sono inoltre consentiti usi diversi che possano pregiudicare l'idoneità del sito come potenziale complesso di stoccaggio di CO₂. (8° comma)

Ogni eventuale modifica o integrazione delle attività di esplorazione autorizzate è consentita solo previa approvazione da parte Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato. (9° comma)

Art. 9

(Utilizzo del suolo di terzi)

Le opere necessarie allo stoccaggio ed al trasporto di CO₂ al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità agli effetti del D.P.R. 327/2001, Testo Unico in materia di espropriazione. (1° comma)

E' previsto che i proprietari e gli utilizzatori a qualunque titolo dei terreni compresi nel perimetro che delimita l'area della licenza consentano l'accesso finalizzato all'indagine delle persone autorizzate o di loro incaricati, fermo restando che l'accesso a laboratori, impianti e locali è consentito durante l'orario di lavoro, d'ufficio o di soggiorno solo in presenza del proprietario o di altri utilizzatori autorizzati o incaricati e che l'accesso presso le abitazioni è consentito solo previa autorizzazione del titolare o dei titolari del diritto di abitazione. (2° comma)

E' necessario che il proprietario del suolo o gli altri utilizzatori autorizzati vengano messi a conoscenza dell'intenzione di effettuare indagini sul fondo di spettanza attraverso notifica individuale con un preavviso minimo di due settimane ovvero, qualora sia necessario effettuare oltre 50 avvisi, per mezzo di pubblico avviso, con il



medesimo preavviso. (3 ° comma)

E' fatto obbligo al titolare della licenza, una volta terminate le indagini, di ripristinare immediatamente i luoghi nello stato precedente le operazioni di esplorazione. A tal fine le installazioni fisse e mobili devono essere rimosse qualora non siano più necessarie per le indagini. Solo qualora sia stata presentata richiesta di autorizzazione allo stoccaggio, il titolare della licenza ha facoltà di chiedere il mantenimento delle installazioni predisposte in fase di indagine. (4° comma)

Il titolare della licenza è tenuto all'indennizzo degli eventuali pregiudizi patrimoniali subiti dai proprietari e legittimi utilizzatori a seguito dell'espletamento delle attività autorizzate. (5° comma)

Art. 10

(Revoca della licenza di esplorazione)

E' prevista la revoca, previa diffida, della licenza di esplorazione qualora venga meno uno dei requisiti essenziali per il rilascio; qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni della licenza; qualora, senza giusta causa, non abbia iniziato i lavori entro un anno dal rilascio della licenza ovvero, ancora, li abbia interrotti per oltre un anno. (1° comma)

In caso di revoca della licenza di esplorazione o rinuncia da parte del titolare, rimane comunque fermo in capo a quest'ultimo l'obbligo di messa in sicurezza e ripristino ambientale, secondo la normativa vigente. (2° comma)

Art. 11

(Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione)

Al Ministero dello sviluppo economico è trasmessa la domanda per il rilascio della licenza di esplorazione sia in formato cartaceo che informatico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. La domanda contiene la specificazione delle finalità dell'indagine, gli obiettivi tecnici che si intendono perseguire, l'area di indagine riportata in una mappa nella scala adeguata nonché il programma dei lavori con la descrizione delle attività che si intende perseguire, con contestuale presentazione della quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dall'art. 27 del decreto, (1° comma).

E' previsto che la domanda venga pubblicata sui siti web del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e che entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione possano essere presentate ulteriori istanze insistenti sulla stessa area (2° comma).

La segretaria tecnica, per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a ciascuna

licenza di esplorazione a terra, viene integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente interessata nell'ambito delle risorse delle amministrazioni interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente. (3° comma)

Ai fini del rilascio della licenza di esplorazione è previsto che il Ministero dello sviluppo economico convochi apposita conferenza dei servizi, ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), con la partecipazione di rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. (4° comma)

Il termine per il rilascio ovvero per il rifiuto della licenza di esplorazione da parte dell'autorità nazionale competente è di 180 giorni. (5° comma)

La licenza di esplorazione, in un'ottica di semplificazione amministrativa, comprende ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere necessario per l'espletamento delle attività di esplorazione di cui all'art. 8. (6° comma)

In caso di concorrenza, la selezione viene effettuata in base alla valutazione tecnica della documentazione presentata dai richiedenti in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. (7° comma)

CAPO III

Art. 12

(Autorizzazioni allo stoccaggio)

Sono soggette ad autorizzazione le attività di realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di siti di stoccaggio di CO₂. (1° comma)

Tali autorizzazioni vengono rilasciate, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, mediante procedimento unico secondo la procedura di cui al successivo art. 16. Nell'ambito di tale procedimento vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l'esito della procedura della valutazione d'impatto ambientale e l'intesa con la regione interessata. (2° comma)

Ai fini dell'ottenimento della suddetta autorizzazione i soggetti proponenti devono dimostrare di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie all'espletamento delle attività da autorizzare, in conformità alle prescrizioni di cui all'Allegato III. (3° comma)

E' previsto un diritto di precedenza nel rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio in favore del titolare della licenza di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l'esplorazione sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza siano state rispettate e che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio, non soggetta a concorrenza, sia stata presentata durante il periodo di validità della licenza stessa. Sono comunque fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio. (4° comma)

E' vietato, durante il procedimento autorizzativo, ogni uso del sito che possa pregiudicare l'idoneità dello stesso ad essere adibito a sito di stoccaggio di CO₂ (5° comma).



Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e su indicazione del Comitato, può procedere, progressivamente: 1) alla diffida del soggetto inadempiente assegnandogli un termine entro il quale deve eliminare le irregolarità; 2) alla sospensione dell'attività autorizzata per un periodo di tempo limitato, in caso di pericoli per la salute umana e l'ambiente; 3) di concerto con il Ministero dell'ambiente, alla revoca dell'autorizzazione ed alla eventuale chiusura dell'impianto in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente. (6° comma)

E' prevista una procedura autorizzativa semplificata per lo stoccaggio di volumi complessivi di CO₂ inferiori a 100.000 tonnellate, ove lo stoccaggio sia effettuato a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi (7° comma).

E' stabilito che le opere necessarie allo stoccaggio di CO₂ e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio siano dichiarate di pubblica utilità agli effetti del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche (T.U. in materia di espropriazione). (8° comma)

Art. 13

(Domande di autorizzazione allo stoccaggio)

La domanda di autorizzazione deve contenere una serie di informazioni, tra le quali i dati anagrafici del richiedente; gli elementi idonei comprovare la competenza tecnica del richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione e supervisione dell'impianto; la denominazione e la caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio con la sua localizzazione su mappa in scala adeguata; una mappa dell'area richiesta disegnata su foglio dell'istituto geografico militare redatta secondo una scala particolare; la descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate; la descrizione delle attività del programma lavori; la disponibilità e le caratteristiche della rete e le distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO₂ e quello di stoccaggio; il quantitativo totale di CO₂ da iniettare e stoccare; la sua composizione e pressione; l'ubicazione degli impianti di iniezione. Devono altresì essere contenute nella domanda di autorizzazione anche le informazioni relative alla garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO₂ da stoccare; la data prevista per la messa in esercizio dell'impianto; la descrizione delle misure di sicurezza predisposte finalizzate ad evitare incidenti o malfunzionamenti significativi; il piano di monitoraggio; il piano relativo ai provvedimenti correttivi contenenti le misure atte alla prevenzione di rilasci e irregolarità significative, le procedure e le misure atte ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO₂; le misure atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci; il piano provvisorio per la gestione della fase di chiusura e post-chiusura del sito; la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25 e la quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'art. 27. (1° comma)

Lo stoccaggio geologico di CO₂ per volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate effettuato a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi



prodotti o processi è autorizzato sulla base di un onere informativo semplificato a carico della parte richiedente; le domande di autorizzazione dovranno contenere le informazioni citate nel comma precedente, escluse le informazioni relative la disponibilità e le caratteristiche della rete, le distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO₂ e quello di stoccaggio e alla garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO₂ da stoccare e il piano di monitoraggio insieme alle finalità previste per le attività. (2° comma)

Art. 14

(Condizioni per il rilascio ed il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio)

L'art. 14 individua le condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione. Esse vanno individuate nell'espletamento degli adempimenti previsti nel procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione e nel parere del Comitato, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nella circostanza che il gestore goda di solidità finanziaria e di affidabilità, oltre che nella circostanza che lo stesso possieda le competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito, nella previsione di programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale. E' altresì necessario che venga garantito che la realizzazione e gestione del sito di stoccaggio non rechi danno al benessere della collettività ed agli interessi privati prevalenti, che sia escluso ogni possibile effetto negativo in danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari, che sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito tramite l'esame dei risultati della puntuale caratterizzazione del sito di stoccaggio con riferimento ai dati e le metodologie indicate nell'allegato I del presente decreto, e che siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività. (1° comma)

E' in ogni caso previsto che l'autorizzazione allo stoccaggio possa essere soggetta a condizioni o a limitazioni temporali. (2° comma)

L'autorizzazione allo stoccaggio può essere ceduta a terzi (anche ove questi derivino da processi di scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda delle società autorizzate) previa autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente. (3° comma)

Art. 15

(Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio)

L'art. 15 si rivolge alla pubblica amministrazione e determina il contenuto dell'autorizzazione allo stoccaggio di CO₂.

L'autorizzazione allo stoccaggio deve contenere: le generalità del gestore; l'ubicazione e la delimitazione precisa del sito ed i dati sulle unità idrauliche interessate; le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO₂ consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi; la composizione del flusso di CO₂ per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18; il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il



piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell'articolo 19 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20; l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato in caso di irregolarità o rilascio di CO₂ e in atto gli opportuni provvedimenti correttivi. Devono altresì essere determinate le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura; le disposizioni per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio, nonché l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente, a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio. (1° comma)

Articolo 16

(Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea)

È stabilito che la domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio sia redatta in forma cartacea e su supporto informatico e sia trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato. È previsto, inoltre, che la domanda sia pubblicata sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico (1° comma).

Al fine di considerare eventuali casi di concorrenza nella presentazione delle domande di autorizzazione allo stoccaggio, è previsto che per le aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio e per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della prima istanza possano essere presentate ulteriori istanze che insistono sulla stessa area. (2° comma)

È prevista, inoltre, che per l'istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione la Segreteria tecnica sia integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna provincia e da un rappresentante designato da ciascun comune territorialmente interessati senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto realizzata nell'ambito delle risorse destinate a tali finalità dalla legislazione vigente. (3° comma)

È indicato che il Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, convochi apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (4° comma)

È fatto obbligo di rilasciare o rifiutare, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza, l'autorizzazione allo stoccaggio, salvo ci siano richieste di integrazioni alla documentazione, che in tal caso devono essere presentate entro un tempo massimo di novanta giorni con contestuale sospensione dei lavori istruttori fino alla presentazione della documentazione



integrativa. (5° comma)

È stabilito che, agli effetti del decreto, l'autorizzazione allo stoccaggio comprenda ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti. Nel procedimento unico sono compresi, oltre le autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio e l'intesa con la regione interessata. Il procedimento unico per il conferimento della concessione ha la durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi dei sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni. (6° comma)

È stabilito, inoltre, che in caso di concorrenza la licenza è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata dai diversi richiedenti in base a criteri oggettivi e non discriminatori che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto. (7° comma)

Come previsto dalla direttiva comunitaria, il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione della Commissione europea le domande di autorizzazione entro un mese dalla loro ricezione, e informa la Commissione europea di tutti gli schemi di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altra documentazione presa in considerazione per l'adozione della decisione. (8° comma)

È previsto, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente prima di rilasciare l'autorizzazione, acquisiscano l'eventuale parere non vincolante espresso dalla Commissione europea sugli schemi di autorizzazione allo stoccaggio. (9° comma)

Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla Commissione. (10° comma)

E' previsto che per le domande di autorizzazione allo stoccaggio geologico di CO₂ effettuato ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi non ci siano situazioni di concorrenza e che non debba essere informata la commissione europea. (11° comma)

Articolo 17

(Modifica, riesame, aggiornamento revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio)

Nell'articolo vengono definite le modalità ed i casi in cui l'autorizzazione allo stoccaggio viene modificata, è soggetta a riesame, viene aggiornata oppure revocata. In particolare il gestore ha l'obbligo di comunicare, nelle forme previste dall'art. 16, comma 1, le eventuali modifiche che intende apportare alla gestione del sito di stoccaggio. Sulla base di una valutazione dell'entità di tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in materia di valutazione di impatto ambientale concernenti le modifiche proposte, vengono adottate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato, i

relativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio. (1° comma)

L'articolo, inoltre, prevede che il gestore possa mettere in atto modifiche sostanziali solo previo rilascio di una nuova autorizzazione o di un aggiornamento di quella esistente (2° comma). Sono inoltre descritti i casi in cui è prevista la decadenza, previa diffida, del soggetto titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio. (3° comma)

In caso di revoca dell'autorizzazione, viene stabilito che il soggetto autorizzato è tenuto a provvedere a tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale. In caso di revoca, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato, valuta se disporre l'immediata chiusura del sito di stoccaggio di CO₂ oppure se mettere a disposizione in concorrenza, tramite pubblicazione sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, il sito di stoccaggio ad eventuali operatori interessati a proseguire le attività di stoccaggio. Nel caso in cui è decisa la chiusura del sito, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura a spese del gestore affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora il gestore non possieda sufficienti capacità tecniche, ad altro soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche che garantisca una regolare chiusura e post-chiusura. Attraverso pubblicazione sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, il sito di stoccaggio è messo a disposizione degli altri operatori, in concorrenza, nel caso in cui sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo (4° comma).

Fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito di stoccaggio di CO₂ viene gestito dal Ministero dello sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, a spese del precedente gestore. In questo caso il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico del Comitato, assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti le attività di stoccaggio, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni del presente decreto, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1 e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. I relativi costi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore. (5° comma)

CAPO IV

Articolo 18

(Criteri e procedura di iniezione del flusso di CO₂)

L'articolo stabilisce che il flusso di CO₂ che può essere ammesso, e quindi iniettato, nei siti di stoccaggio sia composto almeno per l'85 % in volume da CO₂; contenga, oltre alle sostanze aggiunte come traccianti per consentire e migliorare le attività di monitoraggio, unicamente quantità minime di sostanze derivanti da procedimenti

attuati per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio permanente; non comprometta la sicurezza a lungo termine del sito stesso e non contenga rifiuti o altro materiale di smaltimento. (1° comma)

Il gestore inietta flussi di CO₂ solo previa effettuazione delle analisi della composizione e previo svolgimento della valutazione dei rischi derivanti dall'iniezione dei flussi. L'articolo, inoltre, prevede che il gestore conservi e aggiorni un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei flussi di CO₂ conferiti e iniettati, con indicazione dell'origine, della composizione e delle informazioni sul trasporto di tali flussi. (2° comma)

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e del Ministero della salute i criteri e le condizioni di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati, in funzione dello stato delle conoscenze tecniche nonché sulla base di linee guida comunitarie. (3° comma)

Articolo 19

(Controllo e monitoraggio ambientale)

L'articolo impone al gestore l'obbligo di monitorare la composizione del flusso di CO₂ prima dello stoccaggio permanente e di fornirne conseguente certificazione al Comitato, ad intervalli regolari non superiori a sei mesi, indicando anche la provenienza ed i nominativi delle società che hanno effettuato le operazioni di cattura di CO₂. (1° comma)

Viene inoltre indicato che l'attività di monitoraggio è definita in un piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri riportati nell'allegato II, che viene aggiornato secondo i criteri stabiliti nello stesso allegato II e comunque ogni cinque anni, al fine di tener conto delle modifiche nella valutazione del rischio di fuoriuscita, delle modifiche nella valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana, delle nuove conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili. Viene, infine, stabilito che i piani di monitoraggio così aggiornati siano trasmessi al Comitato per la successiva approvazione. (2° comma)

Al Comitato viene affidato, tramite gli organi di vigilanza e controllo stabiliti all'articolo 21, il compito di accertare che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio e dell'ambiente circostante al fine di: a) verificare la rispondenza tra il comportamento effettivo di CO₂ e dell'acqua di formazione nel sito di stoccaggio con quello ricavato dai modelli previsionali indicati nell'Allegato I; b) rilevare irregolarità significative; c) rilevare migrazioni di CO₂; d) rilevare fuoriuscite di CO₂; e) rilevare effetti negativi significativi sull'ambiente circostante, in particolare sull'acqua potabile, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante, nonché sulle eventuali attività minerarie preesistenti; f) valutare l'efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi adottati a norma dell'articolo 22; g) aggiornare la valutazione della sicurezza e dell'integrità del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO₂ stoccato sarà completamente confinato in via permanente. (3° comma)

Istituti indipendenti certificano gli studi, le analisi e le attività di monitoraggio

effettuati dal gestore, con oneri a carico a carico di quest'ultimo. (4° comma)

Articolo 20 *(Relazione da parte del gestore)*

L'articolo stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenti al Comitato una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente. Viene indicato che tale relazione deve contenere almeno i risultati del monitoraggio effettuato secondo le modalità e le frequenze stabilite nell'autorizzazione, la tecnologia di monitoraggio utilizzata, i quantitativi, le proprietà e la composizione dei flussi di CO₂ iniettati nel corso dell'anno, la documentazione attestante l'eventuale adeguamento della prestazione della garanzia finanziaria stabilita nell'articolo 25 ed ogni altra informazione ritenuta utile a valutare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio e ad ampliare le conoscenze sul comportamento di CO₂ nel sito di stoccaggio. (1° comma)

Nell'articolo, inoltre, viene stabilito che in caso di revoca o di decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio, il gestore debba fornire al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Comitato, tutti i dati relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla data della revoca o dalla dichiarazione di decadenza e che tali dati vengano inseriti nella banca dati stabilita nell'articolo 6. (2° comma)

Articolo 21 *(Vigilanza e controllo)*

L'articolo 21 stabilisce che tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO₂ e gestione dei siti, regolate ai sensi del presente decreto, siano soggette a vigilanza e controllo. Per le suddette attività trovano applicazione le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e successive modificazioni, nonché le norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 e successive modificazioni. (1° comma)

L'articolo individua gli organi di vigilanza e controllo nell'UNMIG ed i suoi uffici periferici, per l'applicazione delle norme di polizia mineraria per le attività di esplorazione e stoccaggio geologico di CO₂; nell'ISPRA, per i controlli ambientali e di monitoraggio del complesso di stoccaggio e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli aspetti di competenza in merito alla verifica dell'adozione di tutte le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle situazioni di emergenza. Viene, inoltre, stabilito che l'UNMIG e l'ISPRA forniscono un supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica istituita al comma 2 dell'articolo 4. (2° comma)

L'articolo afferma che l'attività di vigilanza e controllo ha lo scopo di verificare che non siano violate le disposizioni del presente decreto, i provvedimenti e le prescrizioni contenute nella licenza di esplorazione e nell'autorizzazione allo stoccaggio (3° comma).

Viene inoltre indicato che le attività di vigilanza e controllo comprendono le ispezioni

presso il complesso di stoccaggio, gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore. (4° comma)

Nell'articolo si indica che le ispezioni periodiche vengono effettuate di norma almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità, mentre le ispezioni occasionali hanno luogo nel caso in cui il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, lo ritenga opportuno e comunque nel caso di irregolarità significative o di fuoriuscite ai sensi dell'articolo 22, comma 1; nel caso in cui le relazioni di cui all'articolo 20 mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni; a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per l'ambiente o la salute e l'incolumità pubblica. (5° e 6° comma)

Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente in quanto rientranti nelle attività istituzionali di vigilanza e controllo delle diverse amministrazioni, in particolare alle attività previste dalle norme di sicurezza mineraria (D.Lgs. n.624/1996 e n.128/1959). (7° comma)

Viene redatta una relazione sull'esito dell'attività ispettiva dopo ogni ispezione, in cui si riporta la valutazione sulla conformità alle disposizioni del presente decreto e si pongono in evidenza eventuali ulteriori provvedimenti o adempimenti che il gestore deve porre in essere. La relazione è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, al gestore interessato e resa disponibile per l'accesso agli atti entro due mesi dall'ispezione ai sensi della norma nazionale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (8° comma)

Articolo 22

(Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità significative)

In caso di fuoriuscite o irregolarità significative, è fatto obbligo al gestore di mettere in atto le procedure e le misure adeguate previste nel piano sui provvedimenti correttivi, al fine di eliminare completamente la fuoriuscita o le irregolarità significative e di darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato e agli organi di vigilanza, indicando anche la tipologia e l'entità delle fuoriuscite. (1° comma)

E' previsto che il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, possa prescrivere in qualsiasi momento ulteriori provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica, che il gestore è tenuto ad adottare. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono, in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi direttamente nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo necessario a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente da eventuali gravi rischi. Tali provvedimenti potranno consistere in interventi sugli impianti ed i pozzi resisi necessari a seguito di malfunzionamenti non previsti nel piano dei provvedimenti

correttivi o in misure di salvaguardia ambientale volte alla protezione di aree non considerate nei suddetti piani. I costi relativi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore. (2° e 3° comma)

In caso di fuoriuscite è previsto l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate. (4° comma)
Il gestore ha l'obbligo, in caso di fuoriuscite, di restituire un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate (5° comma).

Articolo 23

(Obblighi in fase di chiusura e post-chiusura)

L'articolo prevede che le attività di chiusura di un sito di stoccaggio di CO₂ sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente (1° comma).

L'articolo prevede, altresì, che un sito di stoccaggio di CO₂ possa essere chiuso se le condizioni indicate nell'autorizzazione relativamente alla chiusura sono soddisfatte o su richiesta motivata del gestore oppure in seguito alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio in caso di inadempienza o colpa da parte del gestore come indicato nei commi 3 e 4 dell'articolo 17. (2° comma)

È previsto che nell'ultimo caso il Ministero dello sviluppo economico sia responsabile del monitoraggio e dei provvedimenti correttivi e di tutti gli obblighi derivanti dal decreto; i costi relativi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore mentre nei primi due casi e fino all'autorizzazione al trasferimento della responsabilità del sito, continua ad essere responsabile il gestore. (3°, 5° e 6° comma)

È indicato che il gestore deve ottemperare tutti gli obblighi e le azioni previsti nel piano relativo alla fase di post-chiusura, che viene predisposto secondo i criteri fissati nell'allegato II ed approvato in sede di rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio.

E' previsto che tale piano provvisorio sia aggiornato, se necessario, tenendo conto dell'analisi dei rischi, delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici, trasmesso dal gestore al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e al Comitato ed approvato come piano definitivo per la fase di post-chiusura. (4° comma)

Articolo 24

(Trasferimento di responsabilità)

Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio tutti gli obblighi relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi in conformità delle prescrizioni del presente decreto, alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite e alle azioni di prevenzione e di riparazione sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte determinate condizioni:

tutti gli elementi disponibili indicano che il CO₂ stoccato sarà completamente confinato in via permanente; sia trascorso un periodo non inferiore a venti anni, a meno che l'autorità competente non sia convinta che il criterio precedente sia soddisfatto prima del termine di detto periodo; sono stati soddisfatti gli obblighi finanziari di cui all'articolo 20; il sito sia stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati(1° comma).

A tal fine il gestore presenta una relazione dettagliata che dimostri la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO₂, l'avvenuta sigillazione del sito, l'assenza di fuoriuscite o irregolarità significative e la sussistenza di tutte le condizioni che possano garantire la stabilità futura a lungo termine del sito di stoccaggio di CO₂. (2° comma)

Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e dopo l'accertamento che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soddisfatte, prepara uno schema di autorizzazione del trasferimento di responsabilità. Il progetto di decisione contiene la descrizione del metodo usato per determinare la sussistenza di tutte le condizioni che possano garantire la stabilità futura a lungo termine del sito di stoccaggio di CO₂ (3° comma).

I termini e le modalità di trasferimento di responsabilità vengono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro ventiquattro mesi dall'individuazione delle aree di cui all'articolo 7 comma 1. (4° comma)

Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea, entro un mese dalla loro ricezione, le relazioni che motivano il trasferimento di responsabilità e ogni altro materiale connesso di cui si tiene conto in sede di approvazione del trasferimento di responsabilità, prende visione dell'eventuale parere non vincolante espresso dalla Commissione europea e notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla stessa Commissione (5° e 6° comma).

È previsto, inoltre, che dopo il trasferimento di responsabilità, le ispezioni periodiche cessano ed il monitoraggio, che può essere ridotto ad un livello tale che consenta comunque la rilevazione di fuoriuscite o di irregolarità significative, venga effettuato dal Ministero dello sviluppo economico tramite il Comitato e gli organi di vigilanza, a valere sul contributo finanziario di cui all'art.26, indicando che in caso di fuoriuscite o irregolarità significative, il monitoraggio è intensificato secondo le modalità più opportune per valutare l'entità del problema e l'efficacia dei provvedimenti correttivi. (7° comma)

È previsto, infine, che in caso di colpa da parte del gestore, tra cui incompletezza dei dati forniti, occultamento di informazioni utili, negligenza, frode o mancato esercizio della dovuta diligenza, il Ministero dello sviluppo economico effettua le azioni di ripristino utilizzando le risorse di cui all'articolo 26. Fatto salvo l'articolo 26, dopo il trasferimento di responsabilità un ulteriore recupero dei costi non è più possibile. (8° comma).

Articolo 25

(Garanzie finanziarie)



È fatto obbligo al richiedente dell'autorizzazione allo stoccaggio di allegare alla domanda la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente. Tale garanzia deve garantire il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e post-chiusura, nonché, in caso di fuoriuscite, l'importo corrispondente alla restituzione di un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate. (1° comma)

I criteri per la determinazione dell'entità della garanzia finanziaria vengono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che verrà emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La garanzia finanziaria, deve operare a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente entro i 15 giorni successivi, senza che il garante possa sollevare alcuna eccezione e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile e l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente. (3° comma)

È indicato, inoltre, che il gestore, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente debba adeguare periodicamente la garanzia finanziaria per tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati derivanti dall'autorizzazione rilasciata a norma del presente decreto e anche degli obblighi legati alla restituzione di un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate (4° comma).

È previsto, infine, che la garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti restino validi e effettivi, oltre la durata dell'autorizzazione, in caso di revoca di un'autorizzazione allo stoccaggio, fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio oppure fino al trasferimento di responsabilità al Ministero dello sviluppo economico, a condizione che gli obblighi finanziari definiti nell'articolo seguente siano stati adempiuti; negli altri casi di chiusura di un sito di stoccaggio, fino al trasferimento delle responsabilità al Ministero dello sviluppo economico. (5° comma)

Articolo 26 **(Meccanismo finanziario)**

L'entità del contributo finanziario che va versato dal gestore prima del trasferimento di responsabilità di cui all'articolo 24 e le relative modalità di versamento, sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (1° comma)

Il contributo finanziario viene determinato tenendo conto dei criteri per la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio (allegato I), degli elementi legati ai dati storici di stoccaggio permanente di CO₂ utili alla determinazione degli obblighi successivi al trasferimento di responsabilità e copre

almeno i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trenta anni, le spese atte a garantire che il CO₂ sia completamente confinato in via permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento di responsabilità e, in caso di danno ambientale, i costi di ripristino del sito e quelli di altri danni collegati, nonché i costi relativi ai danni arrecati alla salute umana. (2° comma)

È indicato, inoltre, che nel decreto di trasferimento di responsabilità debba essere stabilito, in particolare: quali sono le spese che possono insorgere dopo il trasferimento di responsabilità; le modalità di quantificazione delle spese e la spesa da assumere come riferimento per il calcolo del contributo per la fase di post-chiusura. (3° comma)

Articolo 27 (disposizioni finanziarie)

Gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli 4; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6 e 7; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 4, 5 e 8; 23, commi 1 e 3 sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio (1° comma).

Le tariffe, aggiornate ogni due anni, e le relative modalità di versamento sono determinate con decreto del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. (2° comma)

Gli introiti derivanti dalle tariffe poste a carico del gestore sono utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle attività di cui al comma 1 e le tariffe andranno versate prima dell'effettuazione delle relative attività all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 96 del 2010, ad appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate. (3° e 4° comma).

Si ribadisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto al comma 1. (5° comma).

CAPO V

Articolo 28

(Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio)

È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto di CO₂ e dei siti di stoccaggio di CO₂ di garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori in maniera efficace ed adeguata, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie stabilite dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente tenuto conto: della capacità di stoccaggio disponibile all'interno delle aree designate sul territorio nazionale; della parte degli obblighi di riduzione di CO₂ assunti nell'ambito di strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria alla quale essi intendono ottemperare attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂; della necessità di negare l'accesso in caso di

incompatibilità delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare; della necessità di conciliare le esigenze debitamente motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente interessati. (1° e 2° comma)

È previsto che nei casi in cui gli operatori della rete di trasporto e i gestori dei siti di stoccaggio negano l'accesso per mancanza di capacità o di collegamento, il diniego debba essere debitamente motivato in forma scritta e comunicato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato (3° comma).

I due Ministeri si adoperano affinché il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacità o mancanza di collegamento provveda a qualsiasi potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza ambientale delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO₂. In particolare i tecnici del Ministero potranno esaminare con il gestore le diverse opzioni perseguibili per il potenziamento ed approfondirne le problematiche e i costi (4° comma)

Articolo 29

(Risoluzione delle controversie)

È stabilito che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di accesso di cui all'articolo 28, comma 2, possa promuovere un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto realizzata nell'ambito delle risorse destinate a tali finalità dalla legislazione vigente. (1° comma)

CAPO VI

Articolo 30

(Cooperazione transnazionale)

È stabilito che per il trasporto transfrontaliero di CO₂, i siti di stoccaggio transfrontalieri o i complessi di stoccaggio transfrontalieri, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente adempiano le disposizioni del presente decreto e delle altre normative comunitarie applicabili, ovvero promuovono la stipula di accordi specifici con paesi non appartenenti all'Unione europea. (1° comma)

Articolo 31

(Informazione del pubblico)

Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente mettono a

disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO₂ conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile. (1° comma)

Articolo 32 *(comunicazione dei dati alla Commissione europea)*

È stabilito che il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e il Comitato, presenti ogni tre anni alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della presente decreto, che comprenda anche l'elenco dei siti di stoccaggio chiusi ed i siti per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilità e che la prima relazione venga trasmessa entro il 30 giugno 2011 sulla base di uno schema che verrà predisposto dalla Commissione europea (1° e 2° comma).

Articolo 33 *(Sanzioni)*

È istituito un sistema sanzionatorio per chi viola le disposizioni stabilite nel decreto. In particolare, è prevista:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 150.000 euro per chiunque eserciti un'attività regolata dal decreto senza l'autorizzazione allo stoccaggio;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 60.000 per il gestore che non effettua le comunicazioni relative le modifiche che intende apportare alla gestione del sito di cui all'art. 17, comma 1;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000 per il gestore che non presenta la relazione annuale di cui all'art. 20, comma 1;

- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 30.000 per gli enti autorizzati allo stoccaggio che non comunicano al Ministero dello sviluppo economico le operazioni di trasformazione societaria ovvero le cessioni di ramo d'azienda che comportano il trasferimento dell'autorizzazione;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 60.000 per il gestore che non osserva le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio di cui all'art. 15, comma 1, lett. c);
- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 30.000 per il gestore che non rispetta il piano di monitoraggio approvato, nonché gli obblighi, le condizioni e le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. e), g) e h) relative al piano di monitoraggio, la chiusura e la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000 per il gestore che non osserva l'obbligo di informazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) relativo a qualsiasi irregolarità o rilascio di CO₂ o non metta in atto gli opportuni provvedimenti correttivi. (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° comma)



È, infine, stabilito che le sanzioni sono irrogate dal Comitato e che al procedimento si applicano per quanto compatibili con il decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. (8° comma)

CAPO VII

Articolo 34 *(Modifiche degli allegati)*

È sottolineato che gli allegati fanno parte integrante del decreto e che possono essere modificati anche a seguito di eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea. (1° comma)

Articolo 35 *(Modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)*

Le modifiche introdotte nei nove commi che costituiscono l'articolo non producono nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto non introducono nuove competenze a carico delle Amministrazioni statali e regionali rientrando tra le competenze stabilite dalla normativa esistente e verranno quindi svolte con le risorse già disponibili.

E' previsto l'inserimento dopo il comma 5 dell'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, del nuovo comma 5-bis, al fine di consentire l'iniezione, a fini dello stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE. (1° comma)

E' prevista la sostituzione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al fine di escludere dal campo di applicazione della parte IV dello stesso decreto, relativa alla gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, sia gli effluenti gassosi emessi in atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE. (2° comma).

E' previsto l'inserimento dopo il comma 16 dell'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dei nuovi commi 16-bis e 16-ter, al fine di prevedere, rispettivamente, che i gestori di tutti gli impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 megawatt a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, devono presentare una relazione che comprovi la disponibilità di siti di stoccaggio appropriati, la fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto e la possibilità tecnica ed economica di installare a

posteriori le strutture per la cattura di CO₂ e che, se le citate condizioni sono soddisfatte, i gestori devono provvedere a che sia riservata un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO₂. (3° comma)

E' prevista la sostituzione del punto 9 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. al fine di inserire le condutture per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio tra le linee di trasporto di diametro superiore a 800 mm e lunghezza superiore a 40 chilometri fra i progetti sottoposti obbligatoriamente a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, e l'aggiunta dei siti di stoccaggio di CO₂ e degli impianti di cattura fra gli progetti sottoposti obbligatoriamente a valutazione di impatto ambientale di competenza statale (4° e 5° comma)

All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. al punto 2 relativo all'industria energetica e estrattiva, alla lettera f), le condutture per il trasporto di flussi di CO₂ di lunghezza superiore a 20 chilometri sono inserite tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. (6° comma)

All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. al punto 2 relativo all'industria energetica e estrattiva, dopo la lettera n) è aggiunta una ulteriore lettera per includere gli impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti diversi da quelli inclusi nell'allegato II dello stesso decreto tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. (7° comma)

Nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., è aggiunto il punto 6.8-bis che inserisce tra le categorie di attività per le quali non è necessaria la valutazione ambientale strategica, nel caso di modifica dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazioni di opere singole, la cattura di flussi di CO₂. (8° comma)

E' previsto inoltre l'inserimento di un nuovo punto 12-ter dopo il punto 12-bis dell'allegato 5 alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, relativo alle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, al fine inserire tra le attività incluse la gestione dei siti di stoccaggio di CO₂. (9° comma)

Articolo 36 ***(Entrata in vigore)***

È stabilito che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'Allegato I definisce i criteri per la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio specificando i dati che devono essere raccolti per la creazione del modello geologico, del modello dinamico dello stoccaggio e le simulazioni da realizzare per determinare la sensibilità della valutazione.

L'Allegato II definisce i criteri per la preparazione e l'aggiornamento del piano di monitoraggio dell'articolo 19, comma 2, e per il monitoraggio nella fase di post-chiusura. In particolare specifica che il piano è predisposto in conformità dell'analisi di valutazione del rischio e deve fornire indicazioni precise sul monitoraggio da predisporre nelle principali fasi del progetto, in particolare il monitoraggio di riferimento, il monitoraggio in fase di esercizio e in fase di post-chiusura. Vengono quindi indicati gli elementi che devono essere precisati per ciascuna fase e i criteri da seguire per l'aggiornamento del piano.

L'Allegato III specifica i requisiti tecnici, economici e organizzativi che i richiedenti devono dimostrare di possedere. E' previsto che tale documentazione debba essere aggiornata ogni due anni; tale frequenza è stata scelta per non aggravare le amministrazioni che svolgono l'esame della documentazione con l'utilizzo delle risorse già disponibili.



Relazione tecnico-normativa

Amministrazione proponente: Ministero dello sviluppo Economico

TITOLO: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/31/CE IN MATERIA DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DI BISSIDO DI CARBONIO E RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE DEL CONSIGLIO, DELLE DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo mira a dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Obiettivo della direttiva è la definizione di un quadro giuridico comune a livello europeo per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO₂ in formazioni geologiche profonde, con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici, nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato dall'art. 5 del Trattato CE.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'unione europea ha dettato un quadro regolatorio in materia di stoccaggio di anidride carbonica con la direttiva oggetto di recepimento nel presente decreto. Non è presente nel nostro ordinamento una previgente disciplina di settore.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'impatto sulla normativa vigente è nei limiti e secondo i criteri e principi della delega legislativa, in relazione all'attuazione delle direttive comunitarie, tenendo anche conto del regime di regolazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento investe il quadro generale nazionale ed è compatibile con le competenze e funzioni degli enti territoriali con riferimento alla disciplina dello stoccaggio geologico. L'intervento è, inoltre, conforme al principio di leale cooperazione.



- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

L'intervento è compatibile con i principi di leale cooperazione nonché con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione

- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Non sono presenti rilegificazioni e vi è possibilità di utilizzo della delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Nulla da rilevare

- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento è preordinato all'attuazione di direttive comunitarie e ad assicurare la coerenza della normativa nazionale rispetto della normativa comunitaria in materia

- 11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

L'intervento è mirato ad evitare l'apertura di procedure di infrazione per mancata attuazione di direttive comunitarie

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali

- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare

- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare



- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da rilevare

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo in esame introduce nuove definizioni nei limiti in cui ciò è espressamente previsto dalla direttiva comunitaria in recepimento e riprende per il resto i termini ed i concetti già in uso corrente nella normativa in materia.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La correttezza dei riferimenti normativi presenti è stata verificata

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nulla da rilevare

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nulla da rilevare

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da rilevare

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Nulla da rilevare

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Sono espressamente individuati gli atti successivi di attuazione, i termini indicati sono valutati come adeguati.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di



commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati statistici disponibili.

A.I.R.

(Analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'Allegato A al D.P.C.M.
11.09.2008, n. 170)

TITOLO: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/31/CE IN MATERIA DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DI BISSIDO DI CARBONIO E RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE DEL CONSIGLIO, DELLE DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REFERENTE: DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE.
DIRETTORE ING. FRANCO TERLIZZESE

SEZIONE 1 - *Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'articolo 1, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, legge comunitaria 2009, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare attuazione alle direttive elencate negli allegati alla legge, tra le quali la Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Il termine di recepimento fissato dalla stessa direttiva è il 25 giugno 2011.

In particolare l'articolo 16 stabilisce che nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva sopracitata il Governo è tenuto al rispetto di principi e criteri direttivi di carattere generale specificati all'articolo 2 della stessa legge, nonché dei principi e criteri direttivi previsti specifici e che dall'attuazione della citata direttiva 2009/31/CE non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto stabilisce un quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio geologico permanente di CO₂ in formazioni geologiche profonde con la finalità di contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di efficienza e sostenibilità ambientale nonché di sicurezza e tutela della popolazione.

Ad oggi non è presente nell'ordinamento italiano una specifica disciplina dello stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ciò perché detta attività sin ora non è mai stata industrialmente perseguita e economicamente sostenibile. I progressi in campo tecnologico rendono ora possibile iniziare una attività economica nel settore e quindi, in accordo con la disciplina comunitaria che si recepisce con il presente intervento regolatorio, è necessario prevedere specifiche norme per la materia in oggetto.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.

Attualmente tale attività non è disciplinata, quindi, non sono disponibili gli strumenti normativi che permettano tale attività che, in quanto attività mineraria, deve essere autorizzata dallo Stato.

C) Problemi da risolvere ed esigenze sociali considerate anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

La comunicazione della Commissione europea del 10 gennaio 2007 dal titolo «Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius — La via da percorrere fino al 2020 e oltre», illustra chiaramente che, nell'ambito della riduzione auspicata del 50 % delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale entro il 2050, è necessaria una riduzione nel mondo industrializzato del 30 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e fino al 60-80 % entro il 2050, che tale riduzione è realizzabile sotto il profilo tecnico e i benefici che comporterà supereranno notevolmente i costi, ma che, per riuscire nell'impresa, devono essere contemplate tutte le opzioni di riduzione. La cattura e lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CCS) è una tecnologia ponte che contribuirà a mitigare i cambiamenti climatici. Il biossido di carbonio (CO₂) è catturato dagli impianti industriali, trasportato in un sito di stoccaggio e successivamente iniettato in una formazione geologica sotterranea adatta per lo stoccaggio definitivo. Tale tecnologia non dovrebbe servire da incentivo per aumentare la quota di centrali a combustibili fossili. Il suo sviluppo non dovrebbe portare ad una riduzione degli sforzi volti a sostenere le politiche di risparmio energetico, le energie rinnovabili e altre tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio, in termini sia di ricerca sia finanziari.

D) Obiettivi da realizzare e indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento.

L'obiettivo è la realizzazione di siti di stoccaggio al fine di contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di efficienza e sostenibilità ambientale nonché di sicurezza e tutela della popolazione. L'obiettivo indicato è quello di pervenire ad una riduzione del 30 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 rispetto ai valori esistenti al momento dell'emanazione della direttiva 2009/31/CE (anno 2009).

Il livello di realizzazione degli obiettivi sarà monitorato attraverso il controllo dell'esecuzione dei programmi di infrastrutture autorizzati. Il controllo è effettuato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente, ciascuno per gli aspetti di competenza. In grado di raggiungimento degli obiettivi verrà verificato attraverso il monitoraggio anche del Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto.

Sono previste misure sanzionatorie in caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla norma.

E) Soggetti destinatari dell'intervento regolatorio.

Sono destinatari dell'intervento gli operatori che intendono svolgere attività finalizzate alla valutazione di un sito ai fini dello stoccaggio geologico o attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

Sono soggetti destinatari dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, il Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, l'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale (ISPRA), l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), l'Istituto superiore di sanità (ISS), e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVF).

SEZIONE 2 - *Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

E' stato attivato presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo con l'Associazione di categoria (ASSOMINERARIA) ed i principali istituti di ricerca italiani (CNR, ENEA, INGV, OGS), nel quale sono state illustrate e discusse le proposte degli operatori e degli istituti di ricerca e le linee generali del provvedimento. Sono stati informalmente ascoltati i principali operatori del settore (ENEL ed ENI).

I soggetti consultati hanno manifestato il sostanziale favore per il contenuto del presente intervento regolatorio e l'Amministrazione si è fatta carico di tenere conto delle esigenze rappresentate dai settori produttivi interessati.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni sulle sanzioni amministrative, si è tenuto conto, nell'ambito del principio generale di proporzionalità della sanzione, di altre previsioni similari presenti nell'ordinamento giuridico nazionale.

SEZIONE 3 - *Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'intervento regolatorio previsto dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) è necessario in quanto attua la direttiva comunitaria 2009/31/CE che prevede espressamente che "gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.". Quindi, l'opzione "zero" produrrebbe un inizio di procedura di infrazione, inoltre non si permetterebbe al nostro Paese di raggiungere i livelli di riduzione di gas serra in conformità agli accordi internazionali sottoscritti, con conseguenti ripercussioni per l'ambiente e la salute umana.

SEZIONE 4 - *Valutazione di opzioni alternative all'intervento*

L'intervento regolatorio agisce in una materia ad oggi non regolamentata, la scelta di prevedere un sistema di autorizzazione allo stoccaggio della CO₂ è stata presa dal legislatore comunitario che nella direttiva 2009/31/CE ha espressamente previsto che "Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei siti di stoccaggio avvenga solo previo rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio, affinché vi sia un unico gestore per ogni sito di stoccaggio e affinché sul sito non siano consentiti utilizzi incompatibili" (art. 6 della citata direttiva).

Per quanto concerne il contenuto dell'intervento regolatorio, fermo restando i ristretti margini di discrezionalità che spettano allo Stato nel recepimento della direttiva comunitaria in materia, nel merito non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili.

SEZIONE 5 - *Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta*

L'intervento normativo è necessario in quanto previsto espressamente da una delega parlamentare. In sua assenza non è disponibile un quadro normativo di riferimento per il rilascio delle

autorizzazioni necessarie per la sperimentazione e la realizzazione in Italia di stoccaggi di CO₂ tra cui progetti dimostrativi oggetto di sostegno comunitario.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Si sono utilizzati scenari di previsione della domanda di servizi di stoccaggio e si è fatta una prima verifica dei possibili siti di stoccaggio. Inoltre, nella fase ascendente dell'esame delle direttive da recepire sono stati adottati metodi di analisi i quali hanno verificato in sede europea la positività dell'introduzione delle nuove norme per i mercati nazionali.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi sono rappresentati dalla disponibilità di un quadro normativo di riferimento in base al quale potranno essere definite le procedure operative con specifici decreti ministeriali.

Possibili svantaggi sono legati alla complessità e agli elevati costi di realizzazione degli impianti che potrebbero rallentare l'applicazione della norma. Entrambi gli aspetti sono dovuti alla novità tecnica dei progetti e alla necessità di prevedere a lungo termine sviluppi di una tecnologia in pieno sviluppo, successivamente compensata dal raggiungimento dello scopo di contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente hanno il compito di mettere a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO₂, di pubblicare sui siti web dei due ministeri le domande per il rilascio delle licenze di esplorazione e delle autorizzazioni allo stoccaggio.

In particolare sono previsti oneri informativi a carico sia delle amministrazioni pubbliche che degli operatori sia pure nella misura strettamente necessaria alla tutela dell'interesse collettivo e pertanto senza indebiti aggravii a carico dei destinatari dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione della Commissione europea le domande di autorizzazione entro un mese dalla loro ricezione e informa la Commissione europea di tutti gli schemi di provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altra documentazione presa in considerazione per l'adozione della decisione (art. 16).

Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al Comitato una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente. In caso di revoca o di decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 17, il gestore fornisce al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Comitato tutti i dati relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla revoca o dalla dichiarazione di decadenza (art. 20).

In caso di fuoriuscite o irregolarità significative il gestore è tenuto immediatamente a:

- a) dare comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato e agli organi di vigilanza in termini di tipologia ed entità;
- b) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse connessi (art. 22).

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.



L'Amministrazione non ha proceduto a nessuna comparazione in quanto, per la minima parte discrezionale nel merito, non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili, sia nell'ambito della stessa Amministrazione che in corso di consultazione, che avrebbero garantito il rispetto dei principi e dei criteri generali dettati dalla normativa comunitaria di settore.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Visto l'elevato costo delle tecnologie finora sviluppate, importante per lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO₂ sarà nei prossimi anni la disponibilità, oggi prevista di finanziamenti europei e l'evoluzione tecnica indirizzata alla diminuzione dei costi di realizzazione degli impianti e dei costi di esercizio.

L'amministrazione ha verificato che i soggetti destinatari dell'intervento regolatorio possano adempiere agli obblighi previsti con le risorse umane, economiche e finanziarie esistenti. I soggetti destinatari privati hanno mostrato disponibilità ad adeguare le proprie strutture alle nuove esigenze.

La banca dati di cui all'articolo 6 verrà istituita implementando il sistema delle banche dati già esistente presso i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente. Per ciò che riguarda il Ministero dello sviluppo economico la banca dati in questione già rientra tra le attività assegnate dal D.M. 7 maggio 2009 alla Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

L'intervento regolatorio stabilisce un quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio geologico permanente di CO₂ in formazioni geologiche profonde con la finalità di contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di efficienza e sostenibilità ambientale nonché di sicurezza e tutela della popolazione.

Con il presente intervento regolatorio si viene a determinare un nuovo settore di attività al quale è garantito l'accesso da parte di tutti i soggetti imprenditoriali nel rispetto della disciplina in materia di concorrenza e sotto la vigilanza dei ministeri competenti.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A. Responsabili dell'attuazione

Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'economia e finanze per l'emanazione di alcuni decreti attuativi e il rilascio delle autorizzazioni; gli uffici tecnici dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e dell'interno per la vigilanza e il controllo degli impianti autorizzati ai sensi della normativa all'esame; i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della salute per l'aggiornamento dei criteri e delle condizioni di ammissione del flusso di CO₂ nel sito di stoccaggio; il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.



Comunicazioni a mezzo stampa. Riunioni del tavolo di consultazione del settore per fornire ai soggetti interessati le informazioni sull'attuazione del provvedimento e sui relativi adempimenti.

C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il monitoraggio è effettuato dal Ministero dello sviluppo economico che ogni tre anni, sentito il Ministero dell'ambiente, presenta alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del decreto, compresi tutti i dati relativi agli impianti realizzati.

L'articolo 21 stabilisce che tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO₂ e gestione dei siti, regolate ai sensi del presente decreto, siano soggette a vigilanza e controllo. Nell'articolo si indica che le ispezioni periodiche vengono effettuate di norma almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità, mentre le ispezioni occasionali hanno luogo nel caso in cui il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, lo ritenga opportuno e comunque nel caso di irregolarità significative o di fuoriuscite ai sensi dell'articolo 22, comma 1; nel caso in cui le relazioni di cui all'articolo 20 mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni; a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per l'ambiente o la salute e l'incolumità pubblica. (5° e 6° comma). Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente in quanto rientranti nelle attività istituzionali di vigilanza e controllo delle diverse amministrazioni, in particolare alle attività previste dalle norme di sicurezza mineraria (D.Lgs. n.624/1996 e n.128/1959).

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Possibile aggiornamento, ove necessario, degli allegati tecnici anche a seguito di eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea.

A cura dal Ministero dello sviluppo economico verrà redatta la prescritta verifica di impatto regolatorio nella quale saranno presi in esame, prioritariamente, i seguenti aspetti:

- verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- verifica del rapporto costi-benefici dell'intervento.

Al termine dalla V.I.R. si potrà valutare l'opportunità di intervenire con strumenti correttivi, modificativi o integrativi oppure attivando, presso l'Unione Europea, le procedure per modificare la normativa comunitaria del settore.





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo -- Economia

Roma, **15 APR. 2011**

ANP/146/ROCOM/5060


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

E p.c. Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 marzo 2011, si trasmette la nota prot. n. 51808 del 14 aprile 2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in cui il predetto Dipartimento, nel comunicare di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del medesimo provvedimento in epigrafe, lo restituisce debitamente bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

IL CAPO DELL'UFFICIO


10445



143

13

Roma,

14 APR. 2011

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia

SEDE

Prot. N. 51808

Rif. Prot. Entrata N. 51796

Allegati:

Risposta a nota del:

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si fa riferimento alla nota n. DAGL/51663/10.3.1 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, il provvedimento indicato in oggetto recante le modifiche richieste dallo scrivente con nota n. 47214, del 4 aprile 2011.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del testo in esame e della relazione tecnica allo stesso allegata.

9

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
15 APR 2011
Prot. n. 5059

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/31/CE IN MATERIA DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DI BISSIDO DI CARBONIO E RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE DEL CONSIGLIO, DELLE DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Si evidenzia che le disposizioni contenute nel decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò vale anche con riferimento alle seguenti disposizioni:

Art. 4 (Organo tecnico)

L'art. 4 specifica che, per gli adempimenti previsti dal decreto, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente si avvalgono come organo tecnico del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216); per far fronte a nuove competenze esso viene integrato nel suo Consiglio direttivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, da tre ulteriori componenti. L'integrazione si rende necessaria per completare le competenze del Comitato con il contributo delle alte professionalità specifiche delle diverse Amministrazioni competenti non completamente rappresentate nell'attuale composizione del Comitato stesso. (1° comma)

In seno al Comitato è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la "Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂", composta da 11 unità, con comprovata esperienza nei settori interessati. L'istituzione della Segreteria si rende necessaria quale strumento operativo di supporto alle attività del Comitato; nella segreteria sono rappresentate le principali Amministrazioni competenti in materia di sicurezza e salvaguardia ambientale, dei lavoratori e della popolazione (2° comma). Tutti i componenti della Segreteria tecnica sono designati, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 4, dai Ministeri competenti tra il personale già in servizio presso le stesse amministrazioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In proposito si precisa che le posizioni delle unità di personale non saranno superiori all'Area funzionale terza; ai sensi dell'articolo 27 sulle disposizioni finanziarie, gli oneri relativi a tali attività sono a carico degli operatori interessati, e pertanto non sussiste contrasto con la normativa vigente sul contenimento dei costi di enti o organismi della pubblica amministrazione.

E' prevista la possibilità che la segreteria tecnica si avvalga, in casi eccezionali, ove necessario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività; questo potrà avvenire solo in casi eccezionali qualora le competenze dei componenti della segreteria tecnica non siano sufficienti ad affrontare le problematiche tecnico-scientifiche che si dovessero presentare; a tal fine verranno utilizzate le risorse di cui all'articolo 27, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate (3° comma). In particolare,



ai sensi dell'articolo 27, gli oneri relativi alle attività di cui all'art. 4 sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.

Art. 5 (Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2)

Il Comitato gestisce e aggiorna, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2, istituito presso il Comitato (1° e 3° comma). Il Registro utilizza i dati della banca dati di cui all'articolo 6, la cui creazione e gestione è coperta dalle tariffe di cui all'articolo 27. Il registro è quindi il risultato delle valutazioni svolte nell'ambito della banca dati (articolo 6) e pertanto non risulta suscettibile di oneri aggiuntivi.

Art. 6 (Creazione e gestione della banca dati centrale e acquisizione di dati esistenti)

Presso il Ministero dello sviluppo economico è prevista l'istituzione di una banca dati, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; infatti la creazione e la gestione della banca dati è coperta dalle tariffe di cui all'articolo 27. Nella banca dati confluiscono tutti i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di esplorazione e di stoccaggio di CO2 (1° comma).

La citata banca dati verrà istituita implementando il sistema delle banche dati già esistenti presso i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente. Per ciò che riguarda il Ministero dello sviluppo economico la banca dati in questione già rientra tra le attività assegnate dal D.M. 7 maggio 2009 alla Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche.

Si sottolinea che l'articolo 6, comma 1, è supportato dalla tariffe di cui all'articolo 27, comma 1, che prevede espressamente che gli oneri relativi alle attività di cui all'articolo 6, comma 1 sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.

Art. 7 (Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio permanente)

E' compito del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, con il supporto del Comitato, procedere alla valutazione della capacità di stoccaggio permanente disponibile nelle formazioni geologiche del sottosuolo del territorio nazionale. Tale valutazione verrà effettuata senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto realizzata nell'ambito delle risorse destinate a tali finalità dalla legislazione vigente (4° comma).

Art. 8 (Licenze di esplorazione)

L'art. 27 prevede che gli oneri relativi alle attività di cui all'art. 8, commi 2, 5, 7 e 9 sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio (1° comma).

Art. 11 (Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione)



La segretaria tecnica, per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a ciascuna licenza di esplorazione a terra, viene integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente interessata nell'ambito delle risorse delle amministrazioni destinate a tali finalità dalla legislazione vigente (3° comma).

Art. 12 (autorizzazioni allo stoccaggio)

L'art. 27 prevede che gli oneri relativi alle attività di cui all'art. 12, commi 2, 6 e 7 sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio (1° comma).

Art. 14 (condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio)

L'art. 27 prevede che gli oneri relativi alle attività di cui agli art. 14, comma 3 sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio (1° comma).

Articolo 16 (Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea)

È previsto che per l'istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione la Segreteria tecnica sia integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna provincia e da un rappresentante designato da ciascun comune territorialmente interessati senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto realizzata nell'ambito delle risorse destinate a tali finalità dalla legislazione vigente (3° comma).

Articolo 17 (Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio)

Nel caso in cui è decisa la chiusura del sito, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura a spese del gestore affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora il gestore non possieda sufficienti capacità tecniche, ad altro soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche che garantisca una regolare chiusura e post-chiusura.

Fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito di stoccaggio di CO₂ viene gestito dal Ministero dello sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, a spese del precedente gestore. In questo caso il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico del Comitato, assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti le attività di stoccaggio, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni del presente decreto, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1 e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. I relativi costi



sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e, per la parte eventualmente eccedente, ricorrendo alle risorse economiche del gestore (5° comma).

L'art. 27 prevede che gli oneri relativi alle attività di cui al presente articolo siano a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio (1° comma).

Art. 19 (Controllo e monitoraggio ambientale)

L'art. 27 prevede che gli oneri relativi alle attività di cui all'art.19, comma 2, siano a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio (1° comma).

Articolo 21 (Vigilanza e controllo)

L'articolo 21 stabilisce che tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO2 e gestione dei siti, regolate ai sensi del presente decreto, siano soggette a vigilanza e controllo.

Nell'articolo si indica che le ispezioni periodiche vengono effettuate di norma almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità. Le ispezioni occasionali hanno luogo invece nel caso in cui il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, lo ritenga opportuno e comunque: nel caso di irregolarità significative o di fuoriuscite ai sensi dell'articolo 22, comma 1; nel caso in cui le relazioni di cui all'articolo 20 mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni; a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per l'ambiente o la salute e l'incolumità pubblica (5° e 6° comma).

Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente in quanto rientranti nelle attività istituzionali di vigilanza e controllo delle diverse amministrazioni, in particolare alle attività previste dalle norme di sicurezza mineraria (D.Lgs. n.624/1996 e n.128/1959) (7° comma).

L'art. 27 prevede che gli oneri relativi alle attività di cui all'art. 21, commi 4 e 5 sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio (1° comma).

Articolo 22 (Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità significative)

E' previsto che il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, possa prescrivere in qualsiasi momento ulteriori provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica, che il gestore è tenuto ad adottare. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono, in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo necessario a



salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente da eventuali gravi rischi. Tali provvedimenti potranno consistere in interventi sugli impianti ed i pozzi resisi necessari a seguito di malfunzionamenti non previsti nel piano dei provvedimenti correttivi o in misure di salvaguardia ambientale volte alla protezione di aree non considerate nei suddetti piani.

Nello specifico, in base alle conoscenze tecniche ad oggi disponibili, si può affermare con certezza che i provvedimenti assunti dal Comitato ai sensi dell'art. 22, comma 2, riguardano:

- modifiche e ripristini degli impianti non previsti nel piano di cui all'articolo 13, comma 1, lett. p);
- messa in sicurezza del sito;
- misure di salvaguardia della salute pubblica comprensive dell'eventuale allontanamento della popolazione interessata da fuoriuscite significative non previste nel piano di cui all'articolo 13, comma 1, lett. p).

La Direttiva oggetto di recepimento con il presente provvedimento prevede specificatamente, all'articolo 16, comma 3, che alle misure del piano dei provvedimenti correttivi, devono essere aggiunti ulteriori *"provvedimenti supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi"*.

I costi relativi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore (2°, 3° e 4° comma).

Articolo 23 (Obblighi in fase di chiusura e post-chiusura)

In caso di chiusura di un sito di stoccaggio di CO₂ conseguente alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio come indicato nei commi 3 e 4 dell'articolo 17, il Ministero dello sviluppo economico è responsabile del monitoraggio e dei provvedimenti correttivi e di tutti gli obblighi derivanti dal decreto; i costi relativi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore mentre nel caso di chiusura per il raggiungimento delle condizioni previste dall'autorizzazione o su richiesta motivata del gestore, continua ad essere responsabile il gestore fino all'autorizzazione al trasferimento della responsabilità del sito (2°, 3°, 4° e 5° comma).

L'art. 27 prevede che gli oneri relativi alle attività di cui all'art. 23, commi 2 e 4 sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio (1° comma).

Articolo 24 (Trasferimento di responsabilità)

I ministeri competenti verificano la sussistenza delle condizioni necessarie perché possa essere autorizzato il trasferimento di responsabilità. Tali attività verranno effettuate dai ministeri competenti senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (1° e 2° comma).

È previsto che dopo il trasferimento di responsabilità, le ispezioni periodiche cessino ed il monitoraggio venga effettuato dal Ministero dello sviluppo economico tramite il Comitato e gli organi di vigilanza, a valere sul contributo finanziario di cui all'art. 26, a carico del gestore (7° comma)



È previsto inoltre che in caso di colpa da parte del gestore, il Ministero dello sviluppo economico effettui le azioni di ripristino utilizzando le risorse di cui all'articolo 26 (che prevede un contributo finanziario a carico del gestore) (8° comma).

Articolo 26 (Meccanismo finanziario)

L'entità del contributo finanziario che va versato dal gestore prima del trasferimento di responsabilità di cui all'articolo 24 e le relative modalità di versamento, sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1° comma).

Articolo 27 (disposizioni finanziarie)

Gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli 4; 6, comma 1; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6 e 7; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 4, 5; 23, commi 2 e 4 sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio (1° comma).

Le tariffe, aggiornate ogni due anni, e le relative modalità di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (2° comma)

Gli introiti derivanti dalle tariffe poste a carico del gestore sono utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle attività di cui al comma 1 e le tariffe andranno versate prima dell'effettuazione delle relative attività all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 96 del 2010, ad appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate (3° e 4° comma).

Si ribadisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto al comma 1 (5° comma).

Articolo 28 (Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio)

L'articolo 28, comma 4, prevede che il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico si adoperino affinché il gestore che neghi l'accesso per mancanza di capacità o mancanza di collegamento provveda a qualsiasi potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza ambientale delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO₂. In particolare i tecnici dei Ministeri esaminano con il gestore le diverse opzioni perseguibili per il potenziamento valutandone le problematiche e i costi. Gli adempimenti previsti



dall'articolo 28, comma 4, non comportano oneri per le amministrazioni ma solo per gli operatori in quanto le valutazioni effettuate dalle amministrazioni in questo ambito appartengono ad attività da ricondursi alle attività autorizzative dello stoccaggio della CO₂ ricomprese nelle tariffe di cui all'articolo 27, comma 1.

Articoli 30 e 31.

Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente adempiono le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 35 (Modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

Le modifiche introdotte nei nove commi che costituiscono l'articolo non producono nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto non introducono nuove competenze a carico delle Amministrazioni statali e regionali essendo comprese tra le competenze stabilite dalla normativa esistente e quindi svolte con le risorse già disponibili.

La verifica della presente relazione avviene ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 246, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato



14 APR. 2011

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/31/CE IN MATERIA DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DI BISSIDO DI CARBONIO E RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE DEL CONSIGLIO, DELLE DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, Legge comunitaria 2009, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'articolo 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modificazioni;

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15 e dal Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011 recante "modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo e relativo disciplinare tipo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 2 febbraio 2011;

VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante "procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011" pubblicato sul supplemento ordinario n.43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 18 febbraio 2011;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni, recante norme in materia di spedizioni di rifiuti;



Vista la decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE e la relativa deliberazione n. 14 del 10 aprile 2009 del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nelle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125, sulla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, ed in particolare l'articolo 28 con il quale viene istituito l'Istituto superiore per la ricerca e per la protezione ambientale (ISPRA);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data ;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto reca le disposizioni per la trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂) e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Al fine di contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di efficienza e sostenibilità ambientale nonché di sicurezza e tutela della salute della popolazione, il presente decreto stabilisce un quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio geologico permanente di CO₂ in formazioni geologiche profonde.

ART. 2

(Ambito di applicazione e divieti)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo stoccaggio geologico di CO₂ nel territorio italiano e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS).
2. Lo stoccaggio geologico di CO₂ per volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate, purché effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, è autorizzato con le procedure semplificate di cui all'articolo 16, comma 11.
3. E' vietato lo stoccaggio di CO₂ nella colonna d'acqua.

ART. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) stoccaggio geologico di CO₂: l'iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO₂ in formazioni geologiche sotterranee;

- b) colonna d'acqua: la massa d'acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico;
- c) sito di stoccaggio: l'insieme del volume della formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO₂, della sua proiezione in superficie, nonché degli impianti di superficie e di iniezione connessi;
- d) formazione geologica: una suddivisione litostratigrafica all'interno della quale è possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti;
- e) complesso di stoccaggio: il sito di stoccaggio e il dominio geologico circostante in grado di incidere sull'integrità e sulla sicurezza complessive dello stoccaggio, cioè le formazioni di confinamento secondario;
- f) fuoriuscita: qualsiasi rilascio o perdita di CO₂ dal complesso di stoccaggio;
- g) unità idraulica: uno spazio poroso collegato idraulicamente in cui la trasmissione della pressione può essere misurata e che è delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dalla chiusura stratigrafica o dall'affioramento della formazione;
- h) esplorazione: la valutazione del complesso di stoccaggio potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO₂ per mezzo di attività di indagine del sottosuolo, che può includere le perforazioni, al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia del complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso l'effettuazione di prove di iniezione;
- i) licenza di esplorazione: un atto emanato a norma del presente decreto che autorizza le attività di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate ed il relativo ambito territoriale;
- l) gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del sito di stoccaggio;
- m) autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato a norma del presente decreto, che attribuisce in concessione lo stoccaggio geologico di CO₂ in un sito di stoccaggio e che specifica le condizioni alle quali lo stoccaggio può aver luogo;

- n) *modifica sostanziale*: una modifica a quanto previsto nell'autorizzazione allo stoccaggio che può avere effetti o conseguenze significativi sull'ambiente o sulla salute umana, ovvero una modifica rilevante al programma lavori autorizzato;
 - o) *flusso di CO₂*: un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO₂;
 - p) *rifiuto*: le sostanze definite come rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni;
 - q) *pennacchio di CO₂*: il volume di CO₂ diffuso nella formazione geologica;
 - r) *migrazione*: lo spostamento di CO₂ all'interno del complesso di stoccaggio;
 - s) *irregolarità significativa*: un'irregolarità nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO₂ o nelle condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per l'ambiente o la salute umana;
 - t) *rischio significativo*: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua entità che non può essere ignorata senza mettere in discussione la finalità del presente decreto;
 - u) *provvedimenti correttivi*: qualsiasi misura adottata per correggere un'irregolarità significativa o per bloccare la fuoriuscita di CO₂ al fine di impedire o arrestare il rilascio di CO₂ dal complesso di stoccaggio;
 - v) *chiusura*: la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO₂ nel sito di stoccaggio interessato;
 - z) *fase di post-chiusura*: il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento della responsabilità;
 - aa) *rete di trasporto*: la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO₂ al sito di stoccaggio.
2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

ART. 4

(Organo tecnico)

1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero dell'ambiente, si avvalgono come organo tecnico del Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni. A tal fine tale Comitato è integrato nel suo Consiglio direttivo da tre componenti, uno nominato dal Ministro dell'ambiente, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, fra il personale di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e dalla Segreteria tecnica di cui al successivo comma 2, di seguito Comitato.
2. È istituita nell'ambito del Comitato la Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂, di seguito Segreteria tecnica. La Segreteria tecnica è composta da 11 unità, con comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui una con funzioni di coordinatore. I membri della Segreteria tecnica sono nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui 4 fra il personale di dette amministrazioni, 2 dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), 2 dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), un rappresentante designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS), un rappresentante designato dal Ministero dell'interno e un rappresentante designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. La Segreteria tecnica in casi eccezionali, ove necessario, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.
4. Il Comitato propone le modifiche al regolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente decreto.
5. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di fornire supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente nell'ambito delle seguenti attività:
 - a) gestione ed aggiornamento del registro di cui all'articolo 5, comma 3;
 - b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;

- c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;
- d) valutazione della capacità di stoccaggio permanente disponibile di cui all'articolo 7, comma 4;
- e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, delle modifiche ed integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio di cui all'articolo 12 e delle modifiche, dei riesami, degli aggiornamenti, delle revoche e delle decadenze di cui all'articolo 17;
- g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;
- h) prescrizione di provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;
- i) esame del piano di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;
- l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;
- m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 28 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;
- n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33.

ART. 5

(Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO₂)

1. E' istituito presso il Comitato, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO₂, di seguito Registro.
2. Il Registro contiene le indicazioni riguardanti:
 - a) infrastrutture di trasporto esistenti e progettate;
 - b) le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato;
 - c) l'elenco dei siti di stoccaggio di CO₂ chiusi, dei siti di stoccaggio di CO₂ per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 24 e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni relative alla loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili per valutare se il CO₂ stoccato sarà confinato completamente e in via permanente.

3. Il Comitato provvede alla gestione e all'aggiornamento del Registro ed assicura l'accesso del pubblico ai dati nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche consentendo la consultazione per via telematica.
4. Le informazioni contenute nel Registro di cui al comma 1 devono essere tenute in debito conto nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per l'autorizzazione di opere o attività che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO₂.

ART. 6

(Creazione e gestione della banca dati centrale e acquisizione di dati esistenti)

1. E' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati alla quale dovranno confluire, nei formati stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente, su proposta del Comitato, i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di esplorazione e di stoccaggio di CO₂, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 7, gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attività minerarie e di ricerca scientifica pregresse. Gli operatori segnaleranno le potenziali criticità derivanti dalla eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO₂.
3. E' garantita la riservatezza del complesso dei dati messi a disposizione nell'ambito dell'utilizzo ai fini dell'applicazione del presente decreto.
4. Nel caso di siti di stoccaggio di CO₂ per i quali è stata presentata richiesta di autorizzazione o chiusura, i gestori forniscono per l'inserimento nella banca dati, nei formati stabiliti, almeno le seguenti informazioni:
 - a) caratterizzazione degli strati rocciosi utilizzati nel sito di stoccaggio di CO₂ per mezzo dei dati geologici disponibili, comprensiva di mappe e sezioni che ne riproducano l'estensione spaziale;
 - b) caratterizzazione delle acque di formazione presenti negli strati rocciosi e delle condizioni di pressione predominanti;
 - c) valutazione o rilevazione delle differenze di pressione negli strati rocciosi derivanti dallo stoccaggio permanente;

- d) ulteriori informazioni disponibili, in base alle quali possa essere valutato se il CO₂ stoccato potrà essere completamente confinato per un periodo di tempo indeterminato;
 - e) rilevazione o valutazione degli effetti ambientali associati allo stoccaggio permanente.
5. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la stipula di accordi tra gli operatori minerari, petroliferi e geotermici ed i titolari di licenza di esplorazione per lo scambio di dati geologici, geofisici e geominerari acquisiti durante le attività minerarie pregresse.

CAPO II

STOCCAGGIO PERMANENTE

ART. 7

(Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio permanente)

1. Il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuano, con apposito decreto, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso.
2. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto.
3. Successivamente all'individuazione delle aree di cui al comma 1, le licenze di esplorazione e le autorizzazioni allo stoccaggio provvisorie rilasciate ai sensi del comma 2, sono soggette a conferma.
4. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente effettuano, con il supporto del Comitato, una valutazione della capacità di stoccaggio permanente disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi tecnica, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli operatori di cui al comma 2 dell'articolo 6 e/o desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla

cattura, trasporto e confinamento di CO₂ in formazioni geologiche profonde, disponibili in materia.

5. L'idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, in base alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i criteri fissati all'allegato I e solo se non vi è un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.
6. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO₂ sia relativa ad un sito potenzialmente utilizzabile per la produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse nazionale.
7. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO₂ sia relativa ad una area già oggetto di titolo minerario, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente valutano la compatibilità dell'attività di stoccaggio con le attività già in atto. In particolare non potranno essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti e sistemi geologici connessi interessati da attività di coltivazione di minerali solidi.

ART. 8

(Licenze di esplorazione)

1. Qualora le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 6 o comunque le conoscenze disponibili non consentano l'effettuazione di una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni possono essere acquisiti attraverso nuove indagini del sottosuolo previo rilascio di un'apposita licenza.
2. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, con procedimento unico in cui sono compresi tutti i nulla osta necessari alla realizzazione delle relative attività, secondo la procedura di cui all'articolo 11.
3. I soggetti richiedenti devono dimostrare di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto all'allegato III.



4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione di iniezione di CO₂.
5. La durata di una licenza è di 3 anni. Entro la data di scadenza il soggetto autorizzato può richiedere una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi previsti e gli elementi emersi che consentono di prevedere un positivo risultato della ricerca, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare l'indagine.
6. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di CO₂. Durante il periodo di validità della licenza, non sono consentiti utilizzi del complesso incompatibili con quanto previsto dalla licenza.
7. La licenza di esplorazione è soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione che:
 - a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
 - b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
 - c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;
 - d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino;
 - e) nell'area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e della piattaforma continentale:
 - 1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo,
 - 2) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria.
 - f) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione;



8. Per il periodo di validità della licenza di esplorazione non sono consentiti usi diversi del territorio che possano pregiudicare l'idoneità del sito quale potenziale complesso di stoccaggio di CO₂.
9. La modifica o integrazione delle attività di esplorazione autorizzate è consentita previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato.

ART. 9

(Utilizzo del suolo di terzi)

1. Le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni.
2. I proprietari e gli eventuali utilizzatori dei terreni compresi nel perimetro che delimita l'area della licenza consentono, ai fini dell'indagine, l'accesso al suolo da parte delle persone autorizzate all'indagine o loro incaricati. L'accesso a laboratori, impianti e locali è consentito, ai fini dell'indagine, durante i rispettivi orari di lavoro, di ufficio o di soggiorno solo in presenza del proprietario, di altri utilizzatori autorizzati o persona incaricata; l'accesso alle abitazioni è consentito solo previa autorizzazione del titolare o dei titolari dell'abitazione.
3. L'intenzione di condurre attività di indagine deve essere direttamente notificata dal titolare della licenza al proprietario del suolo o ad altri utilizzatori autorizzati con un preavviso minimo di due settimane oppure, qualora siano necessari oltre 50 avvisi, per mezzo di pubblico avviso, nei comuni interessati dall'indagine.
4. Il titolare della licenza è tenuto, una volta terminata l'indagine, a ripristinare immediatamente lo stato di fatto e di diritto antecedente all'occupazione temporanea. Le installazioni fisse e mobili devono essere rimosse qualora non siano più necessarie ai fini dell'indagine. Il titolare ha la facoltà di chiedere il mantenimento delle installazioni costruite in fase di indagine nel caso abbia presentato richiesta di autorizzazione allo stoccaggio.
5. Qualora, a seguito delle attività autorizzate, insorgano pregiudizi patrimoniali, il titolare della licenza è tenuto a corrispondere al proprietario o altro legittimo utilizzatore adeguato indennizzo in denaro.

ART. 10

(Revoca della licenza di esplorazione)



1. La licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente:
 - a) qualora venga meno uno dei requisiti essenziali per il rilascio;
 - b) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dalla licenza;
 - c) qualora il soggetto autorizzato all'esplorazione non abbia iniziato i lavori entro un anno dal rilascio della licenza, a causa di inerzia ingiustificata, o abbia interrotto i lavori per oltre un anno senza giustificato motivo.
2. In caso di revoca della licenza di esplorazione o rinuncia da parte del titolare, lo stesso è tenuto ad effettuare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale, ai sensi della normativa vigente.

ART. 11

(Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione)

1. La domanda per il rilascio della licenza di esplorazione è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. All'atto della domanda il richiedente presenta quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'articolo 27, comma 1. Nella domanda il richiedente deve specificare le finalità dell'indagine e gli obiettivi tecnici che si intendono conseguire. Inoltre dovrà essere indicata l'area di indagine riportata in una mappa nella scala adeguata nonché il programma dei lavori con la descrizione delle attività esplorative che intende eseguire.
2. La domanda viene pubblicata sui siti web del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente. Entro 30 giorni dalla pubblicazione possono essere presentate ulteriori istanze in concorrenza che insistono sulla stessa area.
3. Per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a ciascuna licenza di esplorazione a terra, la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente interessata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.



4. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rilascio della licenza di esplorazione, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla quale partecipano le amministrazioni interessate.
5. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza, la licenza di esplorazione.
6. Agli effetti del presente decreto, la licenza di esplorazione comprende ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere necessario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 8.
7. In caso di concorrenza la licenza è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata dai richiedenti, in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

CAPO III

AUTORIZZAZIONI ALLO STOCCAGGIO

ART. 12

(Autorizzazioni allo stoccaggio)

1. La realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di un sito di stoccaggio di CO₂ sono soggette a preventiva autorizzazione.
2. Le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente con procedimento unico secondo la procedura di cui all'articolo 16. Nell'ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l'esito della procedura della valutazione d'impatto ambientale e l'intesa con la regione interessata.
3. I soggetti proponenti devono dimostrare di avere le capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie per lo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dall'allegato III.
4. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio per un determinato sito, è data precedenza al titolare della licenza di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l'esplorazione sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state rispettate e che la



domanda di autorizzazione allo stoccaggio, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità della licenza di esplorazione.

5. Nel corso della procedura di autorizzazione allo stoccaggio non sono consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio che possano pregiudicare l' idoneità del sito a essere adibito a sito di stoccaggio di CO₂.
6. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente, su indicazione del Comitato, procede nei confronti del gestore secondo la gravità delle infrazioni:
 - a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - b) alla sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

In caso di inadempienze gravi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente procede alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio e all'eventuale chiusura del sito, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

7. Lo stoccaggio geologico di CO₂ per volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, è autorizzato con procedure semplificate di cui al comma 11 dell'articolo 16.
8. Le opere necessarie allo stoccaggio di CO₂ e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio, così come individuate nella domanda di autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 13, sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni.

ART. 13

(Domande di autorizzazione allo stoccaggio)

1. Le domande di autorizzazione allo stoccaggio comprendono le informazioni e la documentazione seguenti:
 - a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione e supervisione dell'impianto;



- c) denominazione del sito di stoccaggio di CO₂ e del complesso di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata;
- d) una mappa dell'area richiesta disegnata su foglio (originale o copia) dell'Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare. L'area oggetto di istanza deve essere continua e definita con le coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste devono essere delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso;
- e) caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell'articolo 7, comma 5;
- f) descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate;
- g) il programma dei lavori con la descrizione delle attività;
- h) disponibilità e caratteristiche della rete e distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO₂ e quello di stoccaggio;
- i) quantitativo totale di CO₂ da iniettare e stoccare, composizione dei flussi di CO₂, portate e pressioni di iniezione, nonché ubicazione degli impianti di iniezione;
- l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO₂ da stoccare;
- m) data prevista per la messa in esercizio dell'impianto;
- n) descrizione delle misure di sicurezza adottate intese ad evitare incidenti o malfunzionamenti significativi, nonché a limitarne le conseguenze;
- o) piano di monitoraggio a norma dell'articolo 19, comma 2;
- p) il piano sui provvedimenti correttivi contenenti le misure atte alla prevenzione di rilasci e di irregolarità tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le misure atte ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO₂, nonché le misure atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci;
- q) piano provvisorio per la fase di post-chiusura a norma dell'articolo 23, comma 4;
- r) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione;
- s) quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 27.



2. Le domande di autorizzazione relative allo stoccaggio di cui al comma 2 dell'articolo 2, contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) i), m) e n), p), q), r) e s) del comma 1 e le finalità delle attività proposte.

ART. 14

(Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio)

1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni:
 - a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato;
 - b) siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa;
 - c) il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale;
 - d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO₂ non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti;
 - e) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
 - f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO₂;
 - g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività.
2. L'autorizzazione allo stoccaggio può essere soggetta a condizioni e a limitazioni temporali.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione allo stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di azienda delle società autorizzate, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

ART. 15

(Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio)

1. L'autorizzazione contiene i seguenti elementi:
 - a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;



- b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, ed i dati sulle unità idrauliche interessate;
- c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO₂ consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;
- d) la composizione del flusso di CO₂ per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18;
- e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell'articolo 19 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20;
- f) l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e per conoscenza il Comitato in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO₂ e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;
- g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23;
- h) le disposizioni per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17;
- i) l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente, a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio.

ART. 16

(Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. La domanda è pubblicata sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio e per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di



esplorazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della prima istanza, possono essere presentate ulteriori istanze che insistono sulla stessa area.

3. Per l'istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna provincia e da un rappresentante designato da ciascun comune territorialmente interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Il Ministero dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipano le amministrazioni interessate.
5. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza, l'autorizzazione allo stoccaggio, salvo richieste di integrazioni alla documentazione. In tal caso il termine per la presentazione della documentazione integrativa viene fissato in un massimo di novanta giorni con contestuale sospensione dei lavori istruttori fino alla presentazione della documentazione integrativa.
6. Agli effetti del presente decreto, l'autorizzazione allo stoccaggio comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre le autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio e l'intesa con la regione interessata. Il procedimento unico per il conferimento della concessione ha la durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi dei sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni.
7. In caso di concorrenza l'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
8. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione della Commissione europea le domande di autorizzazione entro un mese dalla loro ricezione e informa la Commissione europea di tutti gli schemi di provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altra documentazione presa in considerazione per l'adozione della decisione.



9. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente, prima del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, acquisiscono l'eventuale parere non vincolante espresso dalla Commissione europea.
10. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla Commissione.
11. Alle domande di autorizzazione relative allo stoccaggio geologico di CO₂ effettuato ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, di cui al comma 2 dell'articolo 2, non si applicano i commi 2, 8, 9 e 10.

ART. 17

(Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio)

1. Il gestore comunica nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, le eventuali modifiche che intende apportare alla gestione del sito di stoccaggio. Sulla base di una valutazione dell'entità di tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in materia di valutazione di impatto ambientale concernenti le modifiche proposte, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato, adottano i relativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio.
2. Il gestore non può mettere in atto modifiche sostanziali in assenza di una nuova autorizzazione o di un aggiornamento di quella esistente a norma del presente decreto.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, anche su proposta del Comitato, dichiara la decadenza, previa diffida, del soggetto titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:
 - a) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dall'autorizzazione;
 - b) se le comunicazioni di cui all'articolo 20 o le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 21 mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;
 - c) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3 del presente decreto;
 - d) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20.
4. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto autorizzato provvede a tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale. In caso di revoca, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato, dispone l'immediata chiusura del sito di



stoccaggio di CO₂ ai sensi dell'articolo 23 oppure mette a disposizione il sito di stoccaggio ad eventuali operatori interessati a proseguire le attività di stoccaggio. In caso di chiusura del sito, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura ai sensi dell'articolo 23, comma 6 a spese del gestore, affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora il gestore non fornisca garanzie sufficienti per una regolare chiusura e post-chiusura, ad altro soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione degli altri operatori, in concorrenza, tramite pubblicazione sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le procedure di cui all'articolo 12, comma 2 e degli articoli 13, 14 e 16.

5. Fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito di stoccaggio di CO₂ è gestito dal Ministero dello sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, a spese del precedente gestore. In questo caso il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico del Comitato, assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti le attività di stoccaggio, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni del presente decreto, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1 e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. I relativi costi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.

CAPO IV

ESERCIZIO E OBBLIGHI DI CHIUSURA E POST-CHIUSURA

ART. 18

(Criteri e procedura di iniezione del flusso di CO₂)

1. Il flusso di CO₂ può essere ammesso e quindi iniettato nel sito di stoccaggio a condizione che:
 - a) sia composto almeno per l'85 % in volume da CO₂;
 - b) contenga, oltre alle sostanze necessarie per aumentare la sicurezza e migliorare il monitoraggio, unicamente quantità minime necessarie di sostanze provenienti dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio permanente;



- c) siano esclusi danni ai beni da proteggere di cui all'articolo 14 o che compromettano la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO₂ e la sicurezza degli impianti di iniezione profonda e trasporto derivanti dalle sostanze di cui alla lettera b);
 - d) non contenga rifiuti o altro materiale di smaltimento.
2. Il gestore è tenuto a:
- a) iniettare flussi di CO₂ solo se sono state effettuate le analisi della composizione, comprese le sostanze corrosive, ed una valutazione dei rischi dalla quale risulti che i livelli di contaminazione sono in linea con i criteri di cui al comma 1;
 - b) conservare e aggiornare un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei flussi di CO₂ conferiti e iniettati, con indicazione dell'origine, della composizione e delle informazioni sul trasporto di tali flussi.
3. I criteri e le condizioni di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della salute, in funzione dello stato della conoscenze tecniche nonché sulla base di linee guida comunitarie.

ART. 19

(Controllo e monitoraggio ambientale)

1. Il gestore ha l'obbligo di monitorare la composizione del flusso di CO₂ prima dello stoccaggio permanente e a fornirne certificazione al Comitato, ad intervalli regolari non superiori a sei mesi, con indicazioni sulla provenienza e, in particolare, i nominativi delle società che hanno effettuato le operazioni di cattura di CO₂ e delle sostanze di cui all'articolo 18, comma 1 lettere b) e d).
2. L'attività di monitoraggio è definita in un piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell'allegato II, che comprende indicazioni precise sul monitoraggio conformemente agli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 13 del Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni ed è trasmesso al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o) e da questo approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera e). Il piano è aggiornato secondo i criteri stabiliti all'allegato II e comunque ogni cinque anni al fine di tener conto delle modifiche nella valutazione del rischio di fuoriuscita, delle modifiche nella valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana, delle nuove conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili. I piani aggiornati sono trasmessi al Comitato per l'approvazione.



3. Il Comitato, tramite gli organi di vigilanza e controllo di cui all'articolo 21, si accerta che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio e dell'ambiente circostante al fine di:
- a) verificare la rispondenza tra il comportamento effettivo di CO₂ e dell'acqua di formazione nel sito di stoccaggio con quello ricavato dai modelli previsionali di cui all'allegato I;
 - b) rilevare irregolarità significative;
 - c) rilevare migrazioni di CO₂;
 - d) rilevare fuoriuscite di CO₂;
 - e) rilevare effetti negativi significativi sull'ambiente circostante, in particolare sull'acqua potabile, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante, nonché sulle eventuali attività minerarie preesistenti;
 - f) valutare l'efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi adottati a norma dell'articolo 22;
 - g) aggiornare la valutazione della sicurezza e dell'integrità del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO₂ stoccato sarà completamente confinato in via permanente.
4. Gli studi, le analisi e le attività di monitoraggio effettuati dal gestore, con oneri a proprio carico, sono certificati da istituti indipendenti.

ART. 20

(Relazione da parte del gestore)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al Comitato una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno:
- a) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 19 secondo le modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata;
 - b) i quantitativi e le proprietà dei flussi di CO₂, con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati nel corso dell'anno, registrati a norma dell'articolo 18, comma 2, lettera b);



- c) la documentazione attestante l'eventuale avvenuto adeguamento della prestazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25, comma 4;
 - d) ogni altra informazione ritenuta utile a valutare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio e ad ampliare le conoscenze sul comportamento di CO₂ nel sito di stoccaggio.
2. In caso di revoca o di decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 17, il gestore fornisce al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Comitato tutti i dati relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla revoca o dalla dichiarazione di decadenza. Tali informazioni saranno incluse nella banca dati di cui all'articolo 6.

ART. 21

(Vigilanza e controllo)

1. Tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO₂ e gestione dei siti, regolate ai sensi del presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo. Per le attività di esplorazione e stoccaggio geologico di CO₂, trovano applicazione le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e successive modificazioni, nonché le norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 e successive modificazioni.
2. Gli organi di vigilanza e controllo sono:
- a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4;
 - b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4;
 - c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVF), per gli aspetti di competenza in merito alla verifica dell'adozione di tutte le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle situazioni di emergenza.
3. L'attività di vigilanza e controllo ha lo scopo di verificare che non siano violate le disposizioni del presente decreto, i provvedimenti e le prescrizioni contenute nella licenza di esplorazione e nell'autorizzazione allo stoccaggio.



4. L'attività di vigilanza e controllo comprende le ispezioni presso il complesso di stoccaggio, gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore.
5. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità di cui al successivo articolo 25.
6. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, lo ritenga opportuno e comunque:
 - a) nel caso di irregolarità significative o di fuoriuscite ai sensi dell'articolo 22, comma 1;
 - b) nel caso in cui le relazioni di cui all'articolo 20 mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni;
 - c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per l'ambiente o la salute e l'incolumità pubblica;
7. Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente.
8. Dopo ogni ispezione è predisposta una relazione sull'esito dell'attività ispettiva. La relazione riporta la valutazione sulla conformità alle disposizioni del presente decreto e indica eventuali ulteriori provvedimenti o adempimenti che il gestore deve porre in essere. La relazione è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, al gestore interessato e resa disponibile entro due mesi dall'ispezione per l'accesso agli atti ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni.

ART. 22

(Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità significative)

1. In caso di fuoriuscite o irregolarità significative il gestore è tenuto immediatamente a:
 - a) mettere in atto le procedure e le misure adeguate, atte ad eliminare completamente la fuoriuscita o le irregolarità significative previste nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p);



- b) darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato e agli organi di vigilanza in termini di tipologia ed entità;
 - c) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse connessi.
2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, può prescrivere in qualsiasi momento ulteriori provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p). Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono altresì, in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi.
 3. Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo necessario a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente da eventuali gravi rischi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente adotta direttamente tali provvedimenti.
 4. I costi relativi ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.
 5. In caso di fuoriuscite è previsto l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate.

ART. 23

(Obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura)

1. Le attività di chiusura di un sito di stoccaggio di CO₂ sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente.
2. Un sito di stoccaggio è chiuso:
 - a) se le condizioni indicate nell'autorizzazione relativamente alla chiusura sono soddisfatte;
 - b) su richiesta motivata del gestore;
 - c) in seguito alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4.
3. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 1, lettera a) o b) e fino al trasferimento della responsabilità del sito ai sensi dell'articolo 24, il gestore continua ad



essere responsabile del monitoraggio, delle relazioni informative e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto nel presente decreto, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della decreto legislativo n. 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma degli articoli da 304 a 308 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il gestore ha l'obbligo di sigillare il sito di stoccaggio e di smantellare gli impianti di iniezione.

4. Gli obblighi di cui al comma 2 sono ottemperati sulla base di un piano relativo alla fase di post-chiusura che il gestore predispose facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri fissati nell'allegato II. Un piano provvisorio per la fase di post-chiusura deve essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera q), e da questi approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera g). Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 1, lettera a) o b) del presente articolo, il piano provvisorio relativo alla fase di post-chiusura è:
 - a) trasmesso per approvazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente ed al Comitato dopo l'eventuale aggiornamento, tenendo conto dell'analisi dei rischi, delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici;
 - b) approvato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente come piano definitivo per la fase di post-chiusura.
5. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 1, lettera c), il Ministero dello sviluppo economico è responsabile del monitoraggio e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto dal presente decreto, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1 e dell'articolo 305, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli obblighi relativi alla fase di post-chiusura fissati nel presente decreto sono soddisfatti sulla base del piano provvisorio, eventualmente aggiornato, relativo alla fase di post-chiusura di cui al comma 3 del presente articolo.
6. I costi relativi ai provvedimenti di cui al comma 4 sono a carico del gestore cui fa fronte con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore medesimo.



ART. 24

(Trasferimento di responsabilità)

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera a) o b), tutti gli obblighi relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi in conformità delle prescrizioni del presente decreto, alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216 e successive modificazioni e alle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) tutti gli elementi disponibili indicano che il CO₂ stoccato sarà completamente confinato in via permanente;
 - b) è trascorso un periodo non inferiore a venti anni, a meno che l'autorità competente non sia convinta che il criterio di cui alla lettera a) sia soddisfatto prima del termine di detto periodo;
 - c) sono stati soddisfatti gli obblighi finanziari di cui all'articolo 26;
 - d) il sito è stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati.
2. Prima del trasferimento, in considerazione delle conoscenze acquisite in fase di monitoraggio post- chiusura sul comportamento di CO₂ all'interno del sito di stoccaggio, il gestore presenta al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato, una dettagliata relazione conclusiva da cui si evinca in particolare:
 - a) la conformità tra il comportamento effettivo del CO₂ iniettato ed il comportamento ricavato dai modelli;
 - b) l'integrità costruttiva del sistema di chiusura;
 - c) l'assenza di fuoriuscite o irregolarità significative;
 - d) la sussistenza di tutte le condizioni che possano garantire la stabilità futura a lungo termine del sito di stoccaggio di CO₂.

Se il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente ritengono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2, non siano soddisfatte, il Comitato richiede informazioni aggiuntive, indicando al gestore le relative motivazioni.

3. Quando è stato accertato che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soddisfatte, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente, predispone uno schema



decreto di autorizzazione del trasferimento di responsabilità allo stesso Ministero dello sviluppo economico. Il progetto di decisione precisa il metodo usato per determinare che le condizioni di cui al comma 2, lettera d) sono state soddisfatte così come eventuali prescrizioni aggiornate per la sigillazione del sito di stoccaggio e lo smantellamento degli impianti di iniezione.

4. I termini e le modalità di trasferimento di responsabilità vengono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro ventiquattro mesi dall'individuazione delle aree di cui all'articolo 7 comma 1.
5. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea le relazioni di cui al comma 3, entro un mese dalla loro ricezione, ai fini dell'espressione del prescritto parere non vincolante.
6. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla Commissione europea.
7. Dopo il trasferimento di responsabilità, le ispezioni periodiche di cui all'articolo 21, comma 5, cessano e il monitoraggio, che può essere ridotto ad un livello tale che consenta comunque la rilevazione di fuoriuscite o di irregolarità significative, viene effettuato dal Ministero dello sviluppo economico, cui è stata trasferita la responsabilità, tramite il Comitato e gli organi di vigilanza a valere sul contributo finanziario di cui all'articolo 26 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore. Se sono rilevate fuoriuscite o irregolarità significative, il monitoraggio è intensificato secondo le modalità più opportune per valutare l'entità del problema e l'efficacia dei provvedimenti correttivi.
8. In caso di colpa da parte del gestore, tra cui incompletezza dei dati forniti, occultamento di informazioni utili, negligenza, frode o mancato esercizio della dovuta diligenza, il Ministero dello sviluppo economico effettua le azioni di ripristino utilizzando le risorse di cui all'articolo 26. Fatto salvo l'articolo 26, dopo il trasferimento di responsabilità un ulteriore recupero dei costi non è più possibile.

ART. 25



(Garanzie finanziarie)

1. La garanzia finanziaria, da prestare a norma dell'articolo 1 della legge n. 348/1982, deve garantire il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nella disciplina di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono fissati i criteri per la determinazione dell'entità della garanzia finanziaria di cui al comma 1.
3. La garanzia finanziaria, deve operare a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente entro i 15 giorni successivi, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. Per tale motivo, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1944 comma 2 del codice civile e l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente.
4. Il gestore adegua periodicamente la garanzia finanziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, per tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata a norma della presente decreto nonché degli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nel decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e successive modificazioni.
5. La garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti di cui al comma 1 restano validi e effettivi, oltre la durata dell'autorizzazione, in caso di:
 - a) chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera a) o b), fino al trasferimento delle responsabilità secondo quanto stabilito all'articolo 24;
 - b) revoca di un'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17, comma 3:
 - i) fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio; ~~se richiesta entro cinque anni dalla revoca~~
 - ii) se la chiusura è avvenuta a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera c), fino al trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 24, a condizione che gli obblighi finanziari di cui all'articolo 26 siano stati adempiuti.



ART. 26

Meccanismo finanziario

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata l'entità del contributo finanziario che va versato dal gestore prima del trasferimento di responsabilità di cui all'articolo 24 e le relative modalità di versamento.
2. Il contributo di cui al comma 1, viene determinato sulla base dei criteri di cui all'allegato I e degli elementi legati ai dati storici di stoccaggio permanente di CO₂ utili alla determinazione degli obblighi successivi al trasferimento di responsabilità e copre i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trenta anni, le spese atte a garantire che il CO₂ sia completamente confinato in via permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento di responsabilità e, in caso di danno ambientale, i costi di ripristino del sito e quelli di altri danni collegati, nonché i costi relativi ai danni arrecati alla salute umana.
3. Nel decreto di trasferimento di responsabilità di cui all'articolo 24 deve essere stabilito, in particolare:
 - a) quali sono le spese che possono insorgere dopo il trasferimento di responsabilità;
 - b) le modalità di quantificazione delle spese;
 - c) la spesa da assumere come riferimento per il calcolo del contributo per la fase di post-chiusura.

ART. 27

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli: 4; 6, comma 1; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6 e 7; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 4 e 5; 23, commi 2 e 4, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate con gli stessi criteri e modalità, almeno ogni due anni.
3. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, poste al carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle attività di cui allo stesso comma 1. A tal fine, i



suddetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 96 del 2010, ad appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.

4. Le somme relative alle tariffe previste dal presente decreto vanno versate dai gestori prima dell'effettuazione delle relative attività.
5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto al comma 1.

CAPO V

ACCESSO DA PARTE DI TERZI

ART. 28

(Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio)

1. I gestori delle reti di trasporto e dei siti di stoccaggio di CO₂ sono tenuti a garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
2. L'accesso di cui al comma 1 è garantito secondo modalità stabilite con decreto dal Ministero dello sviluppo economico ed dal Ministero dell'ambiente, tenuto conto della:
 - a) capacità di stoccaggio disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile all'interno delle aree designate a norma dell'articolo 7 e della capacità di trasporto disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile;
 - b) parte degli obblighi di riduzione di CO₂ assunti nell'ambito di strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria alla quale essi intendono ottemperare attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂;
 - c) necessità di negare l'accesso in caso di incompatibilità delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;
 - d) necessità di conciliare le esigenze debitamente motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente interessati.
3. Gli operatori della rete di trasporto e i gestori dei siti di stoccaggio possono negare l'accesso per mancanza di capacità o di collegamento. Il diniego deve essere debitamente motivato in



forma scritta e deve essere immediatamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato.

4. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente si adoperano affinché il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacità o mancanza di collegamento provveda al potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO₂.

ART. 29

(Risoluzione delle controversie)

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di cui all'articolo 28, comma 2, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato di cui all'articolo 4.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 30

(Cooperazione transnazionale)

1. Per il trasporto transfrontaliero di CO₂, i siti di stoccaggio o i complessi di stoccaggio ubicati in contesto transfrontaliero, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente adempiono le disposizioni del presente decreto e delle altre normative comunitarie applicabili, ovvero promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea.

ART. 31

(Informazione del pubblico)

1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO₂ conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile.)



ART. 32

(Comunicazione dei dati alla Commissione europea)

1. Ogni tre anni il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente ed il Comitato, presenta alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del presente decreto, compresi i dati del registro di cui all'articolo 5, comma 1.
2. La prima relazione è trasmessa alla Commissione europea entro il 30 giugno 2011 sulla base di uno schema predisposto dalla stessa Commissione europea.

ART. 33

(Sanzioni)

1. Chiunque svolge attività di realizzazione, gestione o monitoraggio di un sito di stoccaggio di CO₂ senza l'autorizzazione prevista dall'art. 12 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 ad euro 150.000.
2. Il gestore che non effettua le comunicazioni di cui all'art. 17, comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 60.000.
3. Il gestore che non presenta la relazione annuale di cui all'art. 20, comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.
4. Gli enti autorizzati allo stoccaggio che non comunicano al Ministero dello sviluppo economico le operazioni di trasformazione societaria ovvero le cessioni di ramo d'azienda che comportano il trasferimento dell'autorizzazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 30.000.
5. Il gestore che non osserva le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 60.000.
6. Il gestore che non rispetta il piano di monitoraggio approvato, nonché gli obblighi, le condizioni e le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. e), g) e h) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 30.000.
7. Il gestore che non osserva l'obbligo di informazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.
8. Competente ad emettere ingiunzione di pagamento delle sanzioni è il Comitato di cui all'art. 4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili con il presente decreto.



CAPO VII

MODIFICHE LEGISLATIVE

ART. 34

(Modifiche degli allegati)

1. Gli allegati fanno parte integrante del presente decreto e possono essere modificati anche a seguito di eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea.

(ART. 35)

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio."

2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;"

3. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

" 16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, per gli impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 megawatt, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:



- a) disponibilità di appropriati siti di stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- c) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO₂.

16-ter. L'autorità competente, sulla base della documentazione di cui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede a riservare un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO₂.”

4. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9. oleodotti, gasdotti, condutture per prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO₂) ai fini dello stoccaggio geologico di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, comprese le relative stazioni di spinta intermedie di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km

5. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti punti:

“17 bis. Siti di stoccaggio di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

17-ter. Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO₂ catturato è pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;”



6. All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km”.

7. All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, dopo la lettera n) è aggiunta, in fine, la seguente:

“n-bis). Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che non rientrano nell'Allegato II al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;”

8. All'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente punto:

“6.8-bis. Cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio”.

9. All'allegato 5 alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo il punto 12-bis è aggiunto il seguente:

“12-ter. Gestione dei siti di stoccaggio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.”

ART. 36

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO I

CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL POTENZIALE COMPLESSO DI STOCCAGGIO E DELL'AREA CIRCOSTANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 5

La caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante di cui all'articolo 7, comma 5 si articola in tre fasi secondo le migliori prassi al momento della valutazione e i criteri esposti di seguito. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono autorizzare deroghe a uno o più dei criteri stabiliti a condizione che il gestore abbia dimostrato che la caratterizzazione e la valutazione che ne risultano consentano di determinare gli elementi indicati all'articolo 7.

Fase 1: Raccolta dei dati

Devono essere raccolti dati sufficienti a creare un modello geologico statico tridimensionale (3-D) e volumetrico per il sito di stoccaggio e il complesso di stoccaggio, compresa la roccia di copertura (caprock), e per l'area circostante, comprese le zone collegate per via idraulica. I dati devono riferirsi almeno alle seguenti caratteristiche intrinseche del complesso di stoccaggio:

- a) geologia e geofisica;
- b) idrogeologia (in particolare, esistenza di acque freatiche destinate al consumo);
- c) ingegneria della roccia serbatoio (compresi calcoli volumetrici del volume dei vuoti ai fini dell'iniezione di CO₂ e della capacità di stoccaggio finale);
- d) geochimica (tassi di dissoluzione, tassi di mineralizzazione);
- e) geomeccanica (permeabilità, pressione di fratturazione, coefficienti di elasticità);
- f) sismicità e movimenti del suolo;
- g) presenza e condizione di vie naturali e artificiali, inclusi pozzi e trivellazioni che potrebbero costituire vie per la fuoriuscita di CO₂.

Occorre documentare le seguenti caratteristiche dell'area circostante il complesso:

- h) domini circostanti il complesso di stoccaggio che possono essere interessati dallo stoccaggio di CO₂ nel sito di stoccaggio;
- i) distribuzione della popolazione nella regione che insiste sul sito di stoccaggio;



- l) prossimit  a risorse naturali protette (in particolare le aree della rete Natura 2000 di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed al Decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 settembre 1997 sulle modalit  di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, acque freatiche potabili e idrocarburi ed al Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);
- m) attivit  nell'area e nel sottosuolo circostante il complesso di stoccaggio e possibili interazioni con tali attivit  (ad esempio, esplorazione, produzione e stoccaggio di idrocarburi, impiego di acquiferi a fini geotermici e uso di riserve idriche sotterranee);
- n) vicinanza alla o alle possibili fonti di CO₂ (comprese le stime della potenziale massa complessiva di CO₂ disponibile a condizioni economicamente vantaggiose ai fini dello stoccaggio) e a reti di trasporto adeguate.

Fase 2: Creazione del modello terrestre geologico tridimensionale statico

Sulla scorta dei dati rilevati nella fase 1, si deve creare un modello o una serie di modelli geologici statici e tridimensionali del complesso di stoccaggio da selezionare, compresa la roccia di copertura e le aree collegate per via idraulica e i fluidi, utilizzando simulazioni numeriche 3D della roccia serbatoio. Tali modelli devono caratterizzare il complesso in termini di:

- a) struttura geologica della trappola fisica
- b) caratteristiche geomeccaniche, geochimiche e di flusso della roccia serbatoio, carico litostatico (copertura, strati impermeabili, orizzonti porosi e permeabili) e formazioni circostanti;
- c) caratterizzazione del sistema di fratturazione e presenza di eventuali vie di fuoriuscita antropogeniche;
- d) superficie ed estensione verticale del complesso di stoccaggio;
- e) volume dei vuoti (compresa la distribuzione della porosit );
- f) distribuzione dei fluidi nelle condizioni di riferimento;
- g) altre caratteristiche rilevanti.



L'incertezza associata a ciascuno dei parametri utilizzati per creare il modello deve essere valutata elaborando una serie di scenari per ciascun parametro e calcolando i limiti di confidenza del caso. È necessario valutare anche l'eventuale incertezza associata al modello in sé.

Fase 3: Caratterizzazione del comportamento dinamico dello stoccaggio, caratterizzazione della sensibilità, valutazione del rischio

Per la caratterizzazione e la valutazione si utilizza un modello dinamico, comprendente varie simulazioni dell'iniezione di CO₂ nel sito di stoccaggio a vari intervalli di tempo utilizzando il modello geologico statico tridimensionale del complesso di stoccaggio costruito nella fase 2.

Fase 3.1: Caratterizzazione del comportamento dinamico di stoccaggio

Devono essere presi in esame quanto meno i seguenti fattori:

- a) possibili portate e caratteristiche dei flussi di CO₂;
- b) efficacia dell'interazione accoppiata dei diversi processi (vale a dire le modalità di interazione dei singoli processi nel o nei simulatori);
- c) processi reattivi (ossia le modalità in cui le reazioni di CO₂ iniettato con i minerali in situ sono integrate nel modello);
- d) tipo di simulatore della roccia serbatoio utilizzato (per convalidare alcuni risultati possono essere necessarie varie simulazioni);
- e) simulazioni a breve e a lungo termine (per determinare il destino e il comportamento di CO₂ nei decenni e nei millenni, compreso il tasso di dissoluzione di CO₂ in acqua);

Il modello dinamico deve consentire di determinare i seguenti elementi:

- f) pressione e temperatura della formazione di stoccaggio quale funzione del tasso di iniezione e del totale cumulativo di iniezione nel tempo;
- g) superficie e diffusione verticale di CO₂ rispetto al tempo;
- h) natura del flusso di CO₂ nella roccia serbatoio, compreso il comportamento di fase;
- i) meccanismi e tassi di intrappolamento di CO₂ (compresi i punti di fuoriuscita e gli strati impermeabili laterali e verticali);
- l) sistemi di confinamento secondari nell'ambito del complesso di stoccaggio globale;
- m) capacità di stoccaggio e gradienti di pressione nel sito di stoccaggio;
- n) rischio di fratturazione della(e) formazione(i) geologica(che) di stoccaggio e della copertura;



- o) rischio di penetrazione di CO₂ nella copertura;
- p) rischio di fuoriuscite dal sito di stoccaggio (ad esempio, da pozzi abbandonati o non chiusi adeguatamente);
- q) tasso di migrazione (in serbatoi aperti);
- r) tassi di impermeabilizzazione delle fratture;
- s) cambiamenti nella chimica dei fluidi delle formazioni e reazioni conseguenti (ad esempio modifica del pH, formazione di minerali) e applicazione del modello reattivo per la valutazione degli effetti;
- t) spostamento dei fluidi di formazione;
- u) aumento della sismicità e deformazione a livello di superficie.

Fase 3.2: Analisi di sensibilità

Sono necessarie varie simulazioni per determinare la sensibilità della valutazione rispetto alle ipotesi formulate su determinati parametri. Le simulazioni si basano sull'alterazione dei parametri nel modello geologico statico e sulla modifica delle funzioni e delle ipotesi di base durante la modellizzazione dinamica. In caso di notevole sensibilità la valutazione dei rischi deve tenerne conto.

Fase 3.3: Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi deve comprendere, tra l'altro, i seguenti elementi:

3.3.1. Caratterizzazione dei rischi

La caratterizzazione dei rischi è effettuata valutando la potenziale fuoriuscita dal complesso di stoccaggio, come determinato attraverso il modello dinamico e la caratterizzazione della sicurezza descritta in precedenza. Tra i vari elementi da considerare devono figurare i seguenti:

- a) possibili vie di fuoriuscita;
- b) potenziale entità delle fuoriuscite per le vie identificate (tassi di flusso);
- c) parametri critici che incidono sulle possibili fuoriuscite (ad esempio pressione massima nella roccia serbatoio, tasso massimo di iniezione, temperatura, sensibilità alle varie ipotesi del o dei modelli terrestri geologici statici);
- d) effetti secondari dello stoccaggio di CO₂ compreso lo spostamento di fluidi di formazione e le nuove sostanze che si formano con lo stoccaggio di CO₂;



- e) altri fattori che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio le strutture fisiche associate al progetto).

La caratterizzazione dei pericoli dovrebbe comprendere la gamma completa delle potenziali condizioni di esercizio, al fine di testare provare la sicurezza del complesso di stoccaggio.

- 3.3.2. Valutazione dell'esposizione – la valutazione deve basarsi sulle caratteristiche ambientali e sulla distribuzione e attività della popolazione umana che vive sopra il complesso di stoccaggio e il in relazione al potenziale comportamento e la destinazione finale della il destino potenziali di CO₂ che può in parte fuoriuscire dalle possibili vie individuate nella fase 3.3.1.
- 3.3.3. Valutazione degli effetti – la valutazione deve tener conto della sensibilità di specie, comunità o habitat particolari in relazione alle fuoriuscite possibili individuate nella fase 3.3.1. Se opportuno, deve comprendere gli effetti dell'esposizione a concentrazioni elevate di CO₂ nella biosfera, compresi i suoli, i sedimenti marini e le acque bentoniche (asfissia, ipercapnia) e alla riduzione del pH in tali ambienti a seguito della fuoriuscita di CO₂. La valutazione deve esaminare anche gli effetti di altre sostanze eventualmente presenti nei flussi di CO₂ che fuoriescono (impurità presenti nel flusso di iniezione o sostanze nuove che si formano con lo stoccaggio di CO₂). Tali effetti devono essere esaminati a varie scale temporali e spaziali ed essere associati a fuoriuscite di CO₂ di diversa entità.
- 3.3.4. Caratterizzazione del rischio: la valutazione deve comprendere la sicurezza e l'integrità del sito a breve e a lungo termine, compresa la valutazione del rischio di fuoriuscita alle condizioni di utilizzo proposte, e gli impatti su ambiente e salute nello scenario peggiore. La caratterizzazione del rischio deve basarsi sulla valutazione dei pericoli, dell'esposizione e degli effetti e deve comprendere una valutazione delle fonti di incertezza individuate durante le fasi di caratterizzazione e valutazione del sito di stoccaggio e, ove fattibile, una descrizione delle possibilità di ridurre l'incertezza.
-



ALLEGATO II

CRITERI PER LA PREPARAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, E PER IL MONITORAGGIO NELLA FASE DI POST-CHIUSURA

1. Preparazione e aggiornamento del piano di monitoraggio

Il piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2, è predisposto in conformità dell'analisi di valutazione del rischio effettuata nella fase 3 dell'allegato I e aggiornato secondo i criteri indicati di seguito al fine di soddisfare le disposizioni riguardanti il monitoraggio istituite all'articolo 19, comma 3.

1.1. *Preparazione del piano*

Il piano di monitoraggio deve fornire indicazioni precise sul monitoraggio da predisporre nelle principali fasi del progetto, in particolare il monitoraggio di riferimento, il monitoraggio in fase di esercizio e in fase di post-chiusura. Per ciascuna fase è necessario precisare i seguenti elementi:

- a) parametri monitorati;
- b) tecnica di monitoraggio utilizzata e motivazione della scelta;
- c) ubicazione del monitoraggio e logica del campionamento sotto il profilo spaziale;
- d) frequenza del monitoraggio e logica del campionamento sotto il profilo temporale.

I parametri da monitorare devono essere tali da soddisfare le finalità del monitoraggio; in ogni caso il piano deve comunque comprendere il monitoraggio in continuo o intermittente dei seguenti elementi:

- e) emissioni fuggitive di CO₂ nell'impianto di iniezione;
- f) flusso volumetrico di CO₂ nella testa pozzo di iniezione;
- g) pressione e temperatura di CO₂ nella testa pozzo di iniezione (per determinare il flusso di massa);
- h) analisi chimica del materiale iniettato;
- i) temperatura e pressione del serbatoio (per determinare il comportamento di fase e lo stato di CO₂).



La tecnica di monitoraggio deve essere scelta in base alle migliori prassi disponibili al momento della progettazione. Devono essere prese in esame e utilizzate come opportune le seguenti opzioni:

- l) tecnologie in grado di rilevare la presenza, l'ubicazione e le vie di migrazione di CO₂ nelle formazioni sub-superficiali e in superficie;
- m) tecnologie in grado di fornire informazioni sul comportamento pressione-volume e la distribuzione orizzontale/verticale del pennacchio di CO₂ al fine di perfezionare i modelli di simulazione in 3-D fino a modelli geologici in 3-D della formazione di stoccaggio di cui all'articolo 7 e all'allegato I;
- n) tecnologie in grado di fornire una area adeguata di copertura per cogliere informazioni su eventuali vie di fuoriuscita potenziali non rilevate in precedenza in tutta la superficie del complesso di stoccaggio e oltre, in caso di irregolarità significative o di migrazione di CO₂ al di fuori del complesso di stoccaggio.

1.2. Aggiornamento del piano

I dati rilevati con il monitoraggio devono essere riordinati e interpretati. I risultati ottenuti devono essere confrontati con il comportamento previsto nella simulazione dinamica pressione-volume in 3-D e del comportamento di saturazione realizzata nella caratterizzazione della sicurezza prevista dall'articolo 7 e dall'allegato I, fase 3.

Se si registra una deviazione significativa tra il comportamento osservato e quello previsto, il modello in 3-D deve essere ricalibrato per rispecchiare il comportamento osservato. La ricalibratura deve basarsi sulle osservazioni dei dati ottenuti nell'ambito del piano di monitoraggio e, se è necessario per corroborare le ipotesi di ricalibrazione, è necessario ottenere dati supplementari.

Le fasi 2 e 3 dell'allegato I devono essere ripetute con i modelli in 3-D ricalibrati per produrre nuovi scenari di pericolo e tassi di flusso e per rivedere e aggiornare la valutazione dei rischi.

Se, a seguito del raffronto con i dati storici e della ricalibrazione del modello, sono individuate nuove fonti di CO₂, vie di fuoriuscita e tassi di flusso o constatate significative deviazioni rispetto a valutazioni precedenti, il piano di monitoraggio deve essere aggiornato di conseguenza.



2. Monitoraggio nella fase di post-chiusura

Il monitoraggio nella fase di post-chiusura deve fondarsi sulle informazioni raccolte ed elaborate con i modelli durante l'applicazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2, e al punto 1.2 del presente allegato. Il monitoraggio in questa fase deve servire, in particolare, a fornire le informazioni necessarie per determinare quanto indicato all'articolo 24.



ALLEGATO III

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

1. La licenza di esplorazione e l'autorizzazione allo stoccaggio sono conferite ai soggetti richiedenti che dispongano di requisiti di ordine generale, di capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, e, secondo condizioni di reciprocità, a persone giuridiche aventi sede sociale in Stati che ammettono i soggetti giuridici di nazionalità italiana allo stoccaggio sotterraneo di CO₂ nel territorio ricadente sotto la loro giurisdizione. I richiedenti devono possedere nella Comunità Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle.

2. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente deve fornire:

a) se il richiedente ha sede in Italia, il certificato camerale, in corso di validità, provvisto della dicitura antimafia e dell'inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato. Nel caso di associazione (RTI o Consorzio), il suddetto certificato è prodotto da ciascun componente l'associazione;

b) se appartenente ad uno Stato membro dell'Unione o ad altro Stato, un certificato equipollente a quello indicato al punto a). Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero in Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dal soggetto interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese in cui ha sede giuridica l'Ente o la Società richiedente;

c) dall'oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono attività minerarie o produzione e trasporto di energia elettrica e termica o trasporto fluidi;

d) copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo, in lingua italiana; la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo originale.



3. Per quanto riguarda la capacità economica, il soggetto richiedente deve presentare:

a) copia dei bilanci, regolarmente approvati, degli ultimi tre anni (ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni), con le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori o dei sindaci sulla gestione della società;

b) prospetto riassuntivo delle seguenti voci e indici di bilancio: ricavi di vendita; utili di esercizio; ROI (Return On Investment), ROE (Return On Equity), MOL (Margine Operativo Lordo), LEVERAGE (Rapporto di indebitamento). In alternativa agli indici di bilancio, il soggetto richiedente può fornire il rating di merito creditizio.

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del DPR 445/2000, concernente il fatturato (volume d'affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni.

4. Non sono attribuite licenze di esplorazione e concessioni di stoccaggio a società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 10 milioni di euro.

5. Per quanto riguarda le capacità tecniche, gli enti di cui al comma 1 devono produrre la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui agli articoli 38, 47, 76 del DPR 445/2000 e in lingua italiana, la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo in lingua straniera:

a) relazione con descrizione delle principali attività svolte in campo minerario o nella produzione e trasporto di energia elettrica e termica o trasporto fluidi, in Italia o all'estero; nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla società controllante o al gruppo societario di appartenenza;

b) attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attività descritte nella relazione di cui al punto precedente. Tale attestazione deve comprendere l'organigramma aziendale, nonché i curricula dei responsabili dei diversi settori, con particolare riferimento alle relative competenze o specializzazioni nell'ambito della geologia, dei giacimenti, dell'ambiente e sicurezza e della gestione operativa. E' necessario da parte dell'impresa comprovare l'inserimento effettivo e stabile all'interno del proprio organico dei responsabili dei settori sopraindicati.

6. Oltre alla documentazione indicata ai commi precedenti, le società possono presentare qualsiasi altro documento che ritengano idoneo a dimostrare quanto richiesto (ad esempio,



le informazioni elencate relative a società controllanti, controllate o collegate e, in generale, al gruppo societario di appartenenza).

7. Le documentazioni tecniche ed economiche sono aggiornate ogni due anni. Deve altresì essere aggiornata la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 2, nonché il certificato camerale o dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi del DPR 445/2000 per gli enti avente sede legale in Italia, ovvero un certificato equipollente o altra dichiarazione nelle modalità già indicate al comma 2 per gli enti avente sede legale in altri Stati.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico.

Repertorio n. 113/ps del 18 maggio 2011

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 18 maggio 2011

VISTA la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, unitamente alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96, e, in particolare gli articoli 1 e 16, e l'allegato B, riguardanti la delega al Governo per l'attuazione della richiamata direttiva 2009/31/CE;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto legislativo in epigrafe, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2011, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 2981 del 15 aprile 2011 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 2031 del 19 aprile 2011;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 12 maggio 2011, a seguito di un esame dello schema di decreto legislativo proposto:

4

RR





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
D. TRENTO E BOZIANO

- il rappresentante della Regione Piemonte, in qualità di coordinatore tecnico della commissione regionale ambiente e energia, ha presentato un documento di osservazioni e di proposte emendative, approfonditamente discusse con i rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;
- dal confronto tra i rappresentanti delle Regioni e dei predetti Ministeri è emersa la generale disponibilità all'accoglimento degli emendamenti relativi al ruolo delle Regioni nello svolgimento del procedimento ed al loro coinvolgimento nel flusso di informazioni da parte dei gestori;
- i rappresentanti dei Ministeri si sono peraltro riservati di approfondire le osservazioni generali sul testo e gli emendamenti proposti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti connessi alle procedure ambientali e alla partecipazione delle Arpa ai controlli e alla vigilanza;
- è stato segnalato da parte regionale la particolare rilevanza degli aspetti relativi alle richieste intese o pareri delle Regioni, così come la possibilità di partecipazione delle Arpa alla fase di controllo; tali aspetti sono stati considerati dalle Regioni vincolanti, sotto il profilo tecnico, per l'espressione di un parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di cui al documento presentato;

VISTA la nota prot. 10633 del 17 maggio 2011 (allegato 1), trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico e diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 2599 del 18 maggio 2011, con la quale sono state inserite le valutazioni di accoglibilità del citato Ministero dello sviluppo economico, concertate con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul richiamato documento presentato in sede tecnica dalla Regione Piemonte;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dichiarato che le Regioni Piemonte, Basilicata, Lombardia, Liguria, Lazio, Veneto, Molise e Campania hanno espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutti gli emendamenti presentati in sede tecnica, fatta eccezione per quello relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (*proposto nel documento tecnico come comma 1-bis da aggiungere all'art. 7 dello schema di decreto*), mentre le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia e Calabria hanno espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutti gli emendamenti presentati in sede tecnica, compreso l'emendamento sulla VAS;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ha considerato accoglibile la richiesta relativa alla VAS a seguito di quanto chiarito dalle Regioni nel corso della seduta;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, atteso l'accoglimento della suddetta richiesta da parte del rappresentante

F

RR





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

del Ministero dello sviluppo economico, ha espresso parere favorevole per tutte le Regioni, condizionato all'accoglimento di tutti gli emendamenti presentati in sede tecnica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2011.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto

H
RR
o

Commissione Ambiente e Energia
Coordinamento tecnico**Esiti della riunione interregionale e del tavolo tecnico della Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 12 maggio 2011 relative a****SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/31/CE IN MATERIA DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DI BLOSSIDO DI CARBONIO E RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE DEL CONSIGLIO, DELLE DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

Roma, 12 maggio 2011

Sono presenti alla riunione interregionale i rappresentanti delle Regioni Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Basilicata e Piemonte.

Il Provvedimento in esame reca le modalità di autorizzazione da parte dello Stato degli stoccaggi in formazioni geologiche del biossido di carbonio in attuazione della normativa comunitaria per il contenimento di gas clima alteranti.

Si ritiene opportuno evidenziare in termini generali che la struttura procedimentale delineata dallo schema in esame risulta molto farraginoso e non è quindi in linea con gli attuali indirizzi di semplificazione dell'attività amministrativa; in particolare si evidenzia la presenza di una stratificazione di strutture interessate al procedimento quali ad esempio il Comitato Kyoto, la Segreteria Tecnica e la struttura ministeriale, in particolare risulta molto articolato il rapporto e le relazioni tra le varie strutture e gli enti interessati.

Risulta inoltre di particolare complessità e di non agevole interpretazione tutta la parte relativa alla fase di chiusura e trasferimento di responsabilità dei siti di stoccaggio per la quale sarebbe consigliabile una rielaborazione ai fini del chiarimento.

Si evidenzia la mancanza di un collegamento tra il provvedimento autorizzativo ed il sistema di vincoli territoriali necessari a garantire l'integrità dello stoccaggio in particolare per quanto riguarda la definizione geografica e le implicazioni sulla pianificazione territoriale del complesso di stoccaggio.

In ogni caso risulta che, se tenuto conto delle osservazioni e delle richieste di emendamento di seguito riportate, con particolare riguardo a quelle relative al ruolo delle regioni nel procedimento autorizzativo, l'adozione del provvedimento è auspicabile.

Dal confronto con i dicasteri concertanti avvenuta in seduta tecnica della Conferenza è emersa la generale disponibilità all'accoglimento degli emendamenti relativi al ruolo delle Regioni nello svolgimento del procedimento ed al loro coinvolgimento nel flusso di informazioni da parte dei gestori. I ministeri si sono peraltro riservati di approfondire le osservazioni generali sul testo e gli emendamenti proposti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti connessi alle procedure ambientali ed alla partecipazione delle Arpa ai controlli ed alla vigilanza.

È stato segnalato da parte regionale la particolare rilevanza degli aspetti relativi alle richieste intese o pareri delle regioni così come la possibilità di partecipazione delle Arpa alla fase di controllo. Tali aspetti sono da considerare vincolanti, sotto il profilo tecnico, per l'espressione



del parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di cui al documento allegato

Stefano Rigatelli



Commissione Ambiente e Energia
Coordinamento tecnico

**Emendamenti richiesti dalle Regioni e dalle Province autonome
relativi a**

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/31/CE
IN MATERIA DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DI BISSIDO DI CARBONIO E RECANTE
MODIFICA DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE DEL CONSIGLIO, DELLE DIRETTIVE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

Roma,

Legenda

(...) = parti soppresse

abc = parti inserite

Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/31/CE IN MATERIA DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DI BISSIDO DI CARBONIO E RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE DEL CONSIGLIO, DELLE DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO		
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;		
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, Legge comunitaria 2009, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'articolo 16;		
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
e delle cave, nonché le successive modificazioni;		
Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;		
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15 e dal Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;		
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;		
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;		
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;		
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;		
Visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;</p>		
<p>Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;</p>		
<p>Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;</p>		
<p>VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011 recante "modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 2 febbraio 2011;</p>		
<p>VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante "procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011" pubblicato sul supplemento ordinario n.43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 18 febbraio 2011;</p>		
<p>Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;</p>		
<p>Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, recante norme in</p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
materia ambientale;		
Visto il regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni, recante norme in materia di spedizioni di rifiuti;		
Vista la decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE e la relativa deliberazione n. 14 del 10 aprile 2009 del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nelle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;		
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125, sulla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;		
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;		
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, ed in particolare l'articolo 28 con il quale viene istituito l'Istituto superiore per la ricerca e per la protezione ambientale (ISPRA);		
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;		
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
nella riunione del... ;		
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data ;		
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della repubblica;		
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;		
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, e dell'economia e delle finanze;		
EMANA		
il seguente decreto legislativo:		
CAPO I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE		
ART. 1 (Finalità)		
1. Il presente decreto reca le disposizioni per la trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO ₂) e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.		
2. Al fine di contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATIM
<p>atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di efficienza e sostenibilità ambientale nonché di sicurezza e tutela della salute della popolazione, il presente decreto stabilisce un quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio geologico permanente di CO₂ in formazioni geologiche profonde.</p>		
<p>ART. 2 (Ambito di applicazione e divieti)</p>		
<p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo stoccaggio geologico di CO₂ nel territorio italiano e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS).</p>		
<p>2. Lo stoccaggio geologico di CO₂ per volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate, purché effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, è autorizzato con le procedure semplificate di cui all'articolo 16, comma 11.</p>		
<p>3. E' vietato lo stoccaggio di CO₂ nella colonna d'acqua.</p>		
<p>ART. 3 (Definizioni)</p>		
<p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p>		
<p>a) stoccaggio geologico di CO₂: l'iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO₂ in formazioni geologiche sotterranee;</p>	<p>a) stoccaggio geologico di CO₂: l'iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO₂ in formazioni geologiche sotterranee prive di scambio di fluidi con altre formazioni;</p>	<p>ACCOLTO</p>
<p>b) colonna d'acqua: la massa d'acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico;</p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>c) sito di stoccaggio: l'insieme del volume della formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO₂, della sua proiezione in superficie, nonché degli impianti di superficie e di iniezione connessi;</p>		
<p>d) formazione geologica: una suddivisione litostratigrafica all'interno della quale è possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti;</p>		
<p>e) complesso di stoccaggio: il sito di stoccaggio e il dominio geologico circostante in grado di incidere sull'integrità e sulla sicurezza complessive dello stoccaggio, cioè le formazioni di confinamento secondario;</p>		
<p>f) fuoriuscita: qualsiasi rilascio o perdita di CO₂ dal complesso di stoccaggio;</p>		
<p>g) unità idraulica: uno spazio poroso collegato idraulicamente in cui la trasmissione della pressione può essere misurata e che è delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dalla chiusura stratigrafica o dall'affioramento della formazione;</p>		
<p>h) esplorazione: la valutazione del complesso di stoccaggio potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO₂ per mezzo di attività di indagine del sottosuolo, che può includere le perforazioni, al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia del complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso l'effettuazione di prove di iniezione;</p>		
<p>i) licenza di esplorazione: un atto emanato a norma del presente decreto che autorizza le attività di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate ed il relativo ambito territoriale;</p>		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>l) gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del sito di stoccaggio;</p>		
<p>m) autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato a norma del presente decreto, che attribuisce in concessione lo stoccaggio geologico di CO₂ in un sito di stoccaggio e che specifica le condizioni alle quali lo stoccaggio può aver luogo;</p>		
<p>n) modifica sostanziale: una modifica a quanto previsto nell'autorizzazione allo stoccaggio che può avere effetti o conseguenze significativi sull'ambiente o sulla salute umana, ovvero una modifica rilevante al programma lavori autorizzato;</p>		
<p>o) flusso di CO₂: un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO₂;</p>		
<p>p) rifiuto: le sostanze definite come rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni;</p>		
<p>q) pennacchio di CO₂: il volume di CO₂ diffuso nella formazione geologica;</p>		
<p>r) migrazione: lo spostamento di CO₂ all'interno del complesso di stoccaggio;</p>		
<p>s) irregolarità significativa: un'irregolarità nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO₂ o nelle condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per l'ambiente o la salute umana;</p>		
<p>t) rischio significativo: la combinazione della probabilità del</p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
verificarsi di un danno e della sua entità che non può essere ignorata senza mettere in discussione la finalità del presente decreto;		
u) provvedimenti correttivi: qualsiasi misura adottata per correggere un'irregolarità significativa o per bloccare la fuoriuscita di CO ₂ al fine di impedire o arrestare il rilascio di CO ₂ dal complesso di stoccaggio;		
v) chiusura: la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO ₂ nel sito di stoccaggio interessato;		
z) fase di post-chiusura: il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento della responsabilità;		
aa) rete di trasporto: la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO ₂ al sito di stoccaggio.		
2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.		
ART. 4		
<i>(Organo tecnico)</i>		
1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero dell'ambiente, si avvalgono come organo tecnico del Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni. A tal fine tale Comitato è integrato nel suo Consiglio direttivo da tre componenti, uno nominato dal Ministro dell'ambiente, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, fra il personale di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata Istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e dalla Segreteria tecnica di cui al successivo comma 2, di seguito Comitato.</p>		
<p>2. È istituita nell'ambito del Comitato la Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂, di seguito Segreteria tecnica. La Segreteria tecnica è composta da 11 unità, con comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui una con funzioni di coordinatore. I membri della Segreteria tecnica sono nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui 4 fra il personale di dette amministrazioni, 2 dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), 2 dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), un rappresentante designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS), un rappresentante designato dal Ministero dell'interno e un rappresentante designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>È istituita nell'ambito del Comitato la Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂, di seguito Segreteria tecnica. La Segreteria tecnica è composta da 11 13 unità, con comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui una con funzioni di coordinatore. I membri della Segreteria tecnica sono nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui 4 fra il personale di dette amministrazioni, 2 dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), 2 dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), un rappresentante designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS), un rappresentante designato dal Ministero dell'interno e un rappresentante designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 2 designati dalla Conferenza Stato-Regioni.</p>	<p>ACCETTATO</p> <p>ACCETTATO, con il presupposto che sia personale distaccato continuativamente presso la Segreteria Tecnica</p>




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>3. La Segreteria tecnica in casi eccezionali, ove necessario, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.</p>		
<p>4. Il Comitato propone le modifiche al regolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente decreto.</p>		
<p>5. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di fornire supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente nell'ambito delle seguenti attività:</p>		
<p>a) gestione ed aggiornamento del registro di cui all'articolo 5, comma 3;</p>		
<p>b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;</p>		
<p>c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;</p>		
<p>d) valutazione della capacità di stoccaggio permanente disponibile di cui all'articolo 7, comma 4;</p>		
<p>e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, delle modifiche ed integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;</p>		
<p>f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio di cui all'articolo 12 e delle modifiche, dei riesami, degli aggiornamenti, delle revoche e delle decadenze di cui all'articolo 17;</p>		
<p>g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;</p>		

Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
h) prescrizione di provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;		
i) esame del piano di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;		
l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;		
m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 28 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;		
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33.		
ART. 5		
<i>(Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO₂)</i>		
1. E' istituito presso il Comitato, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO ₂ , di seguito Registro.		
2. Il Registro contiene le indicazioni riguardanti:		
a) infrastrutture di trasporto esistenti e progettate;		
b) le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato;		
c) l'elenco dei siti di stoccaggio di CO ₂ chiusi, dei siti di stoccaggio di CO ₂ per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 24 e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni relative alla loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili per valutare se il CO ₂ stoccato sarà		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
confinato completamente e in via permanente.		
3. Il Comitato provvede alla gestione e all'aggiornamento del Registro ed assicura l'accesso del pubblico ai dati nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche consentendo la consultazione per via telematica.		
4. Le informazioni contenute nel Registro di cui al comma 1 devono essere tenute in debito conto nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per l'autorizzazione di opere o attività che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO ₂ .		
ART. 6		
<i>(Creazione e gestione della banca dati centrale e acquisizione di dati esistenti)</i>		
1. E' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati alla quale dovranno confluire, nei formati stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente, su proposta del Comitato, i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di esplorazione e di stoccaggio di CO ₂ , secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.		
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 7, gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attività minerarie e di ricerca scientifica pregresse. Gli operatori signaleranno le potenziali criticità derivanti dalla eventuale		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
coesistenza con un sito di stoccaggio di CO ₂ .		
3. E'garantita la riservatezza del complesso dei dati messi a disposizione nell'ambito dell'utilizzo ai fini dell'applicazione del presente decreto.		
4. Nel caso di siti di stoccaggio di CO ₂ per i quali è stata presentata richiesta di autorizzazione o chiusura, i gestori forniscono per l'inserimento nella banca dati, nei formati stabiliti, almeno le seguenti informazioni:		
a) caratterizzazione degli strati rocciosi utilizzati nel sito di stoccaggio di CO ₂ per mezzo dei dati geologici disponibili, comprensiva di mappe e sezioni che ne riproducano l'estensione spaziale;		
b) caratterizzazione delle acque di formazione presenti negli strati rocciosi e delle condizioni di pressione predominanti;		
c) valutazione o rilevazione delle differenze di pressione negli strati rocciosi derivanti dallo stoccaggio permanente;		
d) ulteriori informazioni disponibili, in base alle quali possa essere valutato se il CO ₂ stoccato potrà essere completamente confinato per un periodo di tempo indeterminato;		
e) rilevazione o valutazione degli effetti ambientali associati allo stoccaggio permanente.		
5. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la stipula di accordi tra gli operatori minerari, petroliferi e geotermici ed i titolari di licenza di esplorazione per lo scambio di dati geologici, geofisici e geominerari acquisiti durante le attività minerarie pregresse.		

Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
CAPO II		
STOCCAGGIO PERMANENTE		
ART. 7 (Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio permanente)		
<p>1. Il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuano, con apposito decreto, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso.</p>	<p>1. Il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuano, con apposito decreto, entro 12 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso.</p>	ACCETTATO
	<p>1 bis. L'individuazione delle zone all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso è soggetta a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del d.lgs 152/2006</p>	RIFIUTATO
<p>2. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono</p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATM
rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto.		
3. Successivamente all'individuazione delle aree di cui al comma 1, le licenze di esplorazione e le autorizzazioni allo stoccaggio provvisorie rilasciate ai sensi del comma 2, sono soggette a conferma.		
4. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente effettuano, con il supporto del Comitato, una valutazione della capacità di stoccaggio permanente disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi tecnica, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli operatori di cui al comma 2 dell'articolo 6 e/o desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla cattura, trasporto e confinamento di CO ₂ in formazioni geologiche profonde, disponibili in materia.		
5. L'idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, in base alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i criteri fissati all'allegato I e solo se non vi è un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.		
6. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO ₂ sia relativa ad un sito potenzialmente utilizzabile per la produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse nazionale.		

Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE - MATM
<p>7. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO₂ sia relativa ad una area già oggetto di titolo minerario, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente valutano la compatibilità dell'attività di stoccaggio con le attività già in atto. In particolare non potranno essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti e sistemi geologici connessi interessati da attività di coltivazione di minerali solidi.</p>		
	<p>8. Per lo stoccaggio di CO2 non possono essere utilizzate Formazioni geologiche interessate da falde acquifere le cui acque possono avere uso potabile o irriguo.</p> <p>9. Sono esclusi dallo stoccaggio di CO2 i Comuni classificati in zona sismica 1 e 2 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3274 del 20 marzo 2003. Per le aree ricadenti nelle zone 3 e 4 il proponente dell'impianto dovrà allegare al progetto una relazione sulle possibili interferenze tra le azioni sismiche e la formazione geologica interessata.</p> <p>10. Le fasce fluviali A, B, C come definite dal Piano di Assetto Idrogeologico sono escluse dalla localizzazione degli impianti di superficie necessari alle operazioni di iniezione della CO2 nel</p>	<p>ACCETTATO</p> <p>ACCETTATO con la seguente modifica:</p> <p>9. Sono esclusi dallo stoccaggio di CO2 i Comuni classificati in zona sismica 1 e-2 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per le aree ricadenti nelle zone 2, 3 e 4 il proponente dell'impianto dovrà allegare al progetto una relazione sulle possibili interferenze tra le azioni sismiche e la formazione geologica interessata.</p> <p>RIFIUTATO in quanto non vi è una piena univocità nella definizione delle fasce fluviali A,B,C. Nei PAI emanati dalle varie Autorità di Bacino, risulta variabile la loro classificazione. Ciò creerebbe una proliferazione di interpretazioni e disparità</p>




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM.
	sottosuolo.	di trattamento tra regione e regione. Le licenze e le autorizzazioni sono comunque soggette a intesa regionale, potranno quindi essere fatte le dovute valutazione nei singoli casi.
ART. 8		
<i>(Licenze di esplorazione)</i>		
1. Qualora le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 6 o comunque le conoscenze disponibili non consentano l'effettuazione di una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni possono essere acquisiti attraverso nuove indagini del sottosuolo previo rilascio di un'apposita licenza.		
2. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, con procedimento unico in cui sono compresi tutti i nulla osta necessari alla realizzazione delle relative attività, secondo la procedura di cui all'articolo 11.	2. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente d'intesa con la Regione territorialmente interessata, con procedimento unico nel cui ambito vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, unitamente all'esito della procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale in cui sono compresi tutti i nulla osta necessari alla realizzazione delle relative attività, secondo la procedura di cui all'articolo 11.	ACCETTATO con la seguente formulazione: 2. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Regione territorialmente interessata, con procedimento unico nel cui ambito vengono acquisiti gli atti di assenso delle amministrazioni interessate, unitamente all'esito della procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale, secondo la procedura di cui


Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
		all'articolo 11.
<p>3. I soggetti richiedenti devono dimostrare di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto all'allegato III.</p>		
<p>4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione di iniezione di CO₂.</p>		
<p>5. La durata di una licenza è di 3 anni. Entro la data di scadenza il soggetto autorizzato può richiedere una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi previsti e gli elementi emersi che consentono di prevedere un positivo risultato della ricerca, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare l'indagine.</p>	<p>5. La durata di una licenza è di 3 anni. Entro la data di scadenza il soggetto autorizzato può richiedere una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi previsti e gli elementi emersi che consentono di prevedere un positivo risultato della ricerca, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare l'indagine. La regione territorialmente interessata è sentita ai fini della concessione della proroga.</p>	ACCETTATO
<p>6. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di CO₂. Durante il periodo di validità della licenza, non sono consentiti utilizzi del complesso incompatibili con quanto previsto dalla licenza.</p>		
<p>7. La licenza di esplorazione è soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione che:</p>	<p>Nota bene: a tal fine deve essere inserita specifica categoria progettuale in allegato I del d.lgs. 152/2006, aggiuntiva rispetto a quelle previste, in analogia a quanto avviene per i permessi di ricerca di idrocarburi in mare e sulla</p>	CONDIVISIBILE




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
	terrafenna (vedi emendamenti all'art. 34)	
a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;		
b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;		
c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;		
d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino;		
e) nell'area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e della piattaforma continentale:		
1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo,		
2) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria.		
f) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione;		
8. Per il periodo di validità della licenza di esplorazione non sono consentiti usi diversi del territorio che possano pregiudicare l'idoneità del sito quale potenziale complesso di		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
stoccaggio di CO ₂ .		
<p>9. La modifica o integrazione delle attività di esplorazione autorizzate è consentita previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato.</p>		
ART. 9		
<i>(Utilizzo del suolo di terzi)</i>		
<p>1. Le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni.</p>		
<p>2. I proprietari e gli eventuali utilizzatori dei terreni compresi nel perimetro che delimita l'aerea della licenza consentono, ai fini dell'indagine, l'accesso al suolo da parte delle persone autorizzate all'indagine o loro incaricati. L'accesso a laboratori, impianti e locali è consentito, ai fini dell'indagine, durante i rispettivi orari di lavoro, di ufficio o di soggiorno solo in presenza del proprietario, di altri utilizzatori autorizzati o persona incaricata; l'accesso alle abitazioni è consentito solo previa autorizzazione del titolare o dei titolari dell'abitazione.</p>		
<p>3. L'intenzione di condurre attività di indagine deve essere direttamente notificata dal titolare della licenza al proprietario del suolo o ad altri utilizzatori autorizzati con un preavviso minimo di due settimane oppure, qualora siano necessari oltre 50 avvisi, per mezzo di pubblico avviso, nei comuni interessati dall'indagine.</p>		
<p>4. Il titolare della licenza è tenuto, una volta terminata l'indagine, a ripristinare immediatamente lo stato</p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE - MATIM
di fatto e di diritto antecedente all'occupazione temporanea. Le installazioni fisse e mobili devono essere rimosse qualora non siano più necessarie ai fini dell'indagine. Il titolare ha la facoltà di chiedere il mantenimento delle installazioni costruite in fase di indagine nel caso abbia presentato richiesta di autorizzazione allo stoccaggio.		
5. Qualora, a seguito delle attività autorizzate, insorgano pregiudizi patrimoniali, il titolare della licenza è tenuto a corrispondere al proprietario o altro legittimo utilizzatore adeguato indennizzo in denaro.		
ART. 10		
<i>(Revoca della licenza di esplorazione)</i>		
1. La licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente:	1. La licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida e sentita la regione territorialmente interessata , dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente:	ACCETTATO
a) qualora venga meno uno dei requisiti essenziali per il rilascio;		
b) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dalla licenza;		
c) qualora il soggetto autorizzato all'esplorazione non abbia iniziato i lavori entro un anno dal rilascio della licenza, a causa di inerzia ingiustificata, o abbia interrotto i lavori per oltre un anno senza giustificato motivo.		
2. In caso di revoca della licenza di esplorazione o rinuncia da parte del titolare, lo stesso è tenuto ad effettuare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale, ai sensi della normativa vigente.		



Testo proposto	Emendamenti richiesti.	MSE- MATTM
ART. 11		
(Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione)		
<p>1. La domanda per il rilascio della licenza di esplorazione è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. All'atto della domanda il richiedente presenta quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'articolo 27, comma 1. Nella domanda il richiedente deve specificare le finalità dell'indagine e gli obiettivi tecnici che si intendono conseguire. Inoltre dovrà essere indicata l'area di indagine riportata in una mappa nella scala adeguata nonché il programma dei lavori con la descrizione delle attività esplorative che intende eseguire.</p>	<p>1. La domanda per il rilascio della licenza di esplorazione è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, alla Regione territorialmente interessata e al Comitato esclusivamente su supporto informatico (fatto salvo, ove richiesto, il previo espletamento del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del d.lgs. 152/2006 - non più necessario se la competenza VIA è in capo allo Stato, con progetto inserito in allegato II inerente VIA obbligatoria). L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. All'atto della domanda il richiedente presenta quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'articolo 27, comma 1. Nella domanda il richiedente deve specificare le finalità dell'indagine e gli obiettivi tecnici che si intendono conseguire. Inoltre dovrà essere indicata l'area di indagine riportata in una mappa nella scala adeguata nonché il programma dei lavori con la descrizione delle attività esplorative che</p>	<p>ACCETTATO</p> <p>(NON NECESSARIO IN QUANTO LA VIA E' DI COMPETENZA DELLO STATO)</p>



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE-MATM
	intende eseguire.	
<p>2. La domanda viene pubblicata sui siti web del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente. Entro 30 giorni dalla pubblicazione possono essere presentate ulteriori istanze in concorrenza che insistono sulla stessa area.</p>		
<p>3. Per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a ciascuna licenza di esplorazione a terra, la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente interessata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>3. Per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a ciascuna licenza di esplorazione a terra, la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente interessata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>ACCETTATO con la seguente formulazione: 3. Per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a ciascuna licenza di esplorazione a terra, la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente interessata nell'ambito delle proprie risorse disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>4. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rilascio della licenza di esplorazione, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla quale partecipano le amministrazioni interessate.</p>	<p>4. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rilascio della licenza di esplorazione, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla quale partecipano le amministrazioni territorialmente interessate. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è rilasciato dalla competente autorità secondo quanto disposto dalle disposizioni vigenti in materia.</p>	<p>ACCETTATO con la seguente formulazione: 4. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rilascio della licenza di esplorazione, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. 4 bis. La licenza di esplorazione è rilasciata entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza. La regione rende l'inf</p>




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
		di cui all'articolo 8, comma 2, entro 120 giorni dal termine di scadenza della concorrenza fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, parte II
<p>5. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza, la licenza di esplorazione.</p>	<p>5. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente d'intesa con la regione territorialmente interessata rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza, la licenza di esplorazione. Sono fatti salvi i tempi di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)</p>	<p>ACCETTATO con la seguente formulazione: Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza, qualora ne ravvisi i presupposti, rifiuta, dandone motivazione, la licenza di esplorazione.</p>
	<p>Nel caso della regione, prevedere termini congrui per garantire una compiuta e completa istruttoria.</p> <p>5 bis. La regione rende l'intesa nel termine di 120 giorni dal termine di scadenza della concorrenza. Sono fatti salvi i tempi di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)</p>	<p>RIFIUTATO in quanto inserito nel comma 4bis</p>
<p>6. Agli effetti del presente decreto, la licenza di esplorazione comprende ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere necessario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 8.</p>		
<p>7. In caso di concorrenza la licenza è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della</p>	<p>Si ritiene importante anche al fine di scongiurare una vacanza legislativa che i</p>	<p>ACCETTATO con la</p>




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>documentazione presentata dai richiedenti, in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.</p>	<p>primi criteri generali siano già previsti in sede di adozione del presente decreto</p> <p>Occorrerebbe prevedere criteri e principi direttivi per la decretazione attuativa per normare i rapporti tra concorrenza e valutazione d'impatto ambientale ai fini della integrazione dei procedimenti. Ad esempio, nel caso di progetti concorrenti soggetti a VIA, l'espletamento della VIA in maniera congiunta, affinché le valutazioni inerenti la compatibilità ambientale contribuiscano alla scelta del progetto vincitore</p> <p>Consequente proposta di emendamento:</p> <p>In caso di concorrenza la licenza è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata dai richiedenti, in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto tenendo conto della necessità di coordinamento dei rispettivi procedimenti di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006, qualora richiesti.</p>	<p>seguente formulazione:</p> <p>7. In caso di concorrenza la licenza è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata dai richiedenti, in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al presente comma, la valutazione tecnica della documentazione terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri: programma lavori presentato dai richiedenti; modalità di svolgimento degli stessi, con particolare riferimento alla sicurezza e salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi.</p>
<p>CAPO III</p>		
<p>AUTORIZZAZIONI ALLO STOCCAGGIO</p>		

Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>ART. 12 (Autorizzazioni allo stoccaggio)</p>		
<p>1. La realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di un sito di stoccaggio di CO₂ sono soggette a preventiva autorizzazione.</p>		
<p>2. Le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente con procedimento unico secondo la procedura di cui all'articolo 16. Nell'ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l'esito della procedura della valutazione d'impatto ambientale e l'intesa con la regione interessata.</p>	<p>2. Le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente con procedimento unico secondo la procedura di cui all'articolo 16. Nell'ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri delle di tutte le amministrazioni interessate, l'esito della procedura della valutazione d'impatto ambientale e l'intesa con la regione interessata.</p>	<p>ACCETTATO</p>
<p>3. I soggetti proponenti devono dimostrare di avere le capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie per lo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dall'allegato III.</p>		
<p>4. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio per un determinato sito, è data precedenza al titolare della licenza di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l'esplorazione sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state rispettate e che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità della licenza di esplorazione.</p>		
<p>5. Nel corso della procedura di autorizzazione allo stoccaggio non sono consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio che possano pregiudicare l'idoneità del sito a</p>		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
essere adibito a sito di stoccaggio di CO ₂ .		
6. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente, su indicazione del Comitato, procede nei confronti del gestore secondo la gravità delle infrazioni:	6. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata , su indicazione del Comitato, procede nei confronti del gestore secondo la gravità delle infrazioni:	ACCETTATO
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;		
b) alla sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente.	b) alla sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente.	ACCETTATO
In caso di inadempienze gravi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente procede alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio e all'eventuale chiusura del sito, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.	In caso di inadempienze gravi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente procede alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio e all'eventuale chiusura del sito, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.	ACCETTATO
7. Lo stoccaggio geologico di CO ₂ per volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, è autorizzato con procedure semplificate di cui al comma 11 dell'articolo 16.		
8. Le opere necessarie allo stoccaggio di CO ₂ e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio,		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>così come individuate nella domanda di autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 13, sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni.</p>		
<p>ART. 13 <i>(Domande di autorizzazione allo stoccaggio)</i></p>		
<p>1. Le domande di autorizzazione allo stoccaggio comprendono le informazioni e la documentazione seguenti:</p>		
<p>a) dati anagrafici del richiedente;</p>		
<p>b) elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione e supervisione dell'impianto;</p>		
<p>c) denominazione del sito di stoccaggio di CO₂ e del complesso di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata;</p>		
<p>d) una mappa dell'area richiesta disegnata su foglio (originale o copia) dell'Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare. L'area oggetto di istanza deve essere continua e definita con le coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste devono essere delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso;</p>		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
e) caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell'articolo 7, comma 5;		
f) descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate;		
g) il programma dei lavori con la descrizione delle attività;		
h) disponibilità e caratteristiche della rete e distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO ₂ e quello di stoccaggio;		
i) quantitativo totale di CO ₂ da iniettare e stoccare, composizione dei flussi di CO ₂ , portate e pressioni di iniezione, nonché ubicazione degli impianti di iniezione;		
l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO ₂ da stoccare;		
m) data prevista per la messa in esercizio dell'impianto;		
n) descrizione delle misure di sicurezza adottate intese ad evitare incidenti o malfunzionamenti significativi, nonché a limitarne le conseguenze;		
o) piano di monitoraggio a norma dell'articolo 19, comma 2;		
p) il piano sui provvedimenti correttivi contenenti le misure atte alla prevenzione di rilasci e di irregolarità tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le misure atte ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO ₂ , nonché le misure atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci;		
q) piano provvisorio per la fase di post-chiusura a norma dell'articolo 23,		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>comma 4;</p> <p>r) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione;</p>	<p>r) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione;</p> <p>testo da sopprimere in quanto già ricompreso nell'art.15, comma 1, lettera i) - inoltre, L'ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA PUO' AVVENIRE SOLO CON PRESENTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO FINALE, contenente l'apposita prescrizione e l'importo della cauzione.</p>	<p>ACCETTATO</p>
<p>s) quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 27.</p>		<p>r) quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 27.</p>
<p>2. Le domande di autorizzazione relative allo stoccaggio di cui al comma 2 dell'articolo 2, contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) i), m) e n), p), q), r) e s) del comma 1 e le finalità delle attività proposte.</p>		
<p>ART. 14 (Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio)</p>		
<p>1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni:</p>		
<p>a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato;</p>		
<p>b) siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa;</p>		
<p>c) il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle</p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale;		
d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO ₂ non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti;		
e) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;		
f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO ₂ ;		
g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività.		
2. L'autorizzazione allo stoccaggio può essere soggetta a condizioni e a limitazioni temporali.		
3. Il trasferimento dell'autorizzazione allo stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di azienda delle società autorizzate, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).	3. Il trasferimento dell'autorizzazione allo stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di azienda delle società autorizzate, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata , previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).	ACCETTATO
ART. 15 (Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio)		
1. L'autorizzazione contiene i seguenti elementi:		
a) il nome, i dati fiscali e		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATM
l'indirizzo del gestore;		
b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, ed i dati sulle unità idrauliche interessate;		
c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO ₂ consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;		
d) la composizione del flusso di CO ₂ per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18;		
e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell'articolo 19 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20;		
f) l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e per conoscenza il Comitato in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO ₂ e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;	f) l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, la regione territorialmente interessata e per conoscenza il Comitato in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO ₂ e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;	ACCETTATO
g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23;		
h) le disposizioni per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17;		
i) l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE-MATM
equivalente, a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio.		
<p>ART. 16 (Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea)</p>		
<p>1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. La domanda è pubblicata sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente alla regione territorialmente interessata e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. La domanda è pubblicata sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>ACCETTATO</p>
<p>2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio e per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della prima istanza, possono essere presentate ulteriori istanze che insistono sulla stessa area.</p>		
<p>3. Per l'istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione la Segreteria tecnica è integrata da un</p>	<p>Per l'istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione la Segreteria tecnica è integrata da un</p>	<p>ACCETTATO con la seguente formulazione: Per l'istruttoria tecnica</p>




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>rappresentante designato da ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna provincia e da un rappresentante designato da ciascun comune territorialmente interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>rappresentante designato da ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna provincia e da un rappresentante designato da ciascun comune territorialmente interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>relativa a ciascuna autorizzazione la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna provincia e da un rappresentante designato da ciascun comune territorialmente interessati nell'ambito delle proprie risorse disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>4. Il Ministero dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipano le amministrazioni interessate.</p>	<p>Il Ministero dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è rilasciato dalla competente autorità secondo quanto disposto dalle disposizioni vigenti in materia.</p>	<p>ACCETTATO ACCETTATO</p>
<p>5. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza, l'autorizzazione allo stoccaggio, salvo richieste di integrazioni alla documentazione. In tal caso il termine per la presentazione della documentazione integrativa viene fissato in un massimo di novanta giorni con contestuale sospensione dei lavori istruttori fino alla presentazione della documentazione integrativa.</p>		
	<p>5 bis. La regione rende l'intesa nel termine di 120</p>	




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE - MATTM
	giorni dalla ricezione della richiesta	ACCETTATO
<p>6. Agli effetti del presente decreto, l'autorizzazione allo stoccaggio comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre le autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio e l'intesa con la regione interessata. Il procedimento unico per il conferimento della concessione ha la durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi dei sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni.</p>	<p>Agli effetti del presente decreto, l'autorizzazione allo stoccaggio comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre le autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio e l'intesa con la regione interessata. Il procedimento unico per il conferimento della concessione autorizzazione ha la durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dei sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni.</p>	<p>ACCETTATO</p> <p>ACCETTATO</p>
<p>7. In caso di concorrenza l'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.</p>	<p>Si ritiene importante anche al fine di scongiurare una vacanza legislativa che i primi criteri generali siano già previsti in sede di adozione del presente decreto</p> <p>Occorrerebbe prevedere criteri e principi direttivi per la decretazione attuativa per</p>	<p>ACCETTATO con la seguente formulazione:</p> <p>7. In caso di concorrenza l'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata in base a criteri che verranno</p>



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
	<p>normare i rapporti tra concorrenza e valutazione d'impatto ambientale ai fini della integrazione dei procedimenti. Ad esempio, nel caso di progetti concorrenti soggetti a VIA, l'espletamento della VIA in maniera congiunta, affinché le valutazioni inerenti la compatibilità ambientale contribuiscano alla scelta del progetto vincitore</p> <p><u>Consequente proposta di emendamento:</u></p> <p>In caso di concorrenza l'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto tenendo conto della necessità di coordinamento dei rispettivi procedimenti di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006, qualora richiesti.</p>	<p>stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al presente comma, la valutazione tecnica della documentazione terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri: programma lavori presentato dai richiedenti; modalità di svolgimento degli stessi, con particolare riferimento alla sicurezza e salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi.</p>
<p>8. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione della Commissione europea le domande di autorizzazione entro un mese dalla loro ricezione e informa la Commissione europea di tutti gli schemi di provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altra documentazione presa in considerazione per l'adozione della decisione.</p>		
<p>9. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente, prima del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio,</p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE-MATTM
acquisiscono l'eventuale parere non vincolante espresso dalla Commissione europea.		
10. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla Commissione.		
11. Alle domande di autorizzazione relative allo stoccaggio geologico di CO ₂ effettuato ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, di cui al comma 2 dell'articolo 2, non si applicano i commi 2, 8, 9 e 10.		
ART. 17 (Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio)		
1. Il gestore comunica nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, le eventuali modifiche che intende apportare alla gestione del sito di stoccaggio. Sulla base di una valutazione dell'entità di tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in materia di valutazione di impatto ambientale concernenti le modifiche proposte, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato, adottano i relativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio.	Il gestore comunica nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, le eventuali modifiche che intende apportare alla gestione del sito di stoccaggio. Sulla base di una valutazione dell'entità di tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in materia di valutazione di impatto ambientale concernenti le modifiche proposte, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata , su parere del Comitato, adottano i relativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio.	ACCETTATO
2. Il gestore non può mettere in atto modifiche sostanziali in assenza di una nuova autorizzazione o di un aggiornamento di quella esistente a norma del presente decreto.		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>3. Il Ministero dello sviluppo economico, anche su proposta del Comitato, dichiara la decadenza, previa diffida, del soggetto titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:</p>	<p>Il Ministero dello sviluppo economico sentita la regione territorialmente interessata, anche su proposta del Comitato, dichiara la decadenza, previa diffida, del soggetto titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:</p>	<p>ACCETTATO</p>
<p>a) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dall'autorizzazione;</p>		
<p>b) se le comunicazioni di cui all'articolo 20 o le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 21 mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;</p>		
<p>c) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3 del presente decreto;</p>		
<p>d) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20.</p>		
<p>4. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto autorizzato provvede a tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale. In caso di revoca, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato, dispone l'immediata chiusura del sito di stoccaggio di CO₂ ai sensi dell'articolo 23 oppure mette a disposizione il sito di stoccaggio ad eventuali operatori interessati a proseguire le attività di stoccaggio. In caso di chiusura del sito, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura ai sensi dell'articolo 23, comma 6 a spese del gestore, affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora il gestore non fornisca garanzie sufficienti per una regolare chiusura e post-chiusura, ad altro soggetto in possesso delle</p>	<p>Nei casi di cui al comma 3, il soggetto autorizzato provvede a tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale. In caso di revoca, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su parere del Comitato, dispone l'immediata chiusura del sito di stoccaggio di CO₂ ai sensi dell'articolo 23 oppure mette a disposizione il sito di stoccaggio ad eventuali operatori interessati a proseguire le attività di stoccaggio. In caso di chiusura del sito, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente</p>	<p>ACCETTATO</p>



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>necessarie competenze tecniche. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione degli altri operatori, in concorrenza, tramite pubblicazione sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le procedure di cui all'articolo 12, comma 2 e degli articoli 13, 14 e 16.</p>	<p>dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura ai sensi dell'articolo 23, comma 6 a spese del gestore, affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora il gestore non fornisca garanzie sufficienti per una regolare chiusura e post-chiusura, ad altro soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione degli altri operatori, in concorrenza, tramite pubblicazione sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le procedure di cui all'articolo 12, comma 2 e degli articoli 13, 14 e 16.</p>	
<p>5. Fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito di stoccaggio di CO₂ è gestito dal Ministero dello sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, a spese del precedente gestore. In questo caso il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico del Comitato, assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti le attività di stoccaggio, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni del presente decreto, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1 e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. I relativi costi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte</p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.		
CAPO IV		
ESERCIZIO E OBBLIGHI DI CHIUSURA E POST-CHIUSURA		
ART. 18 (<i>Criteri e procedura di iniezione del flusso di CO₂</i>)		
1. Il flusso di CO ₂ può essere ammesso e quindi iniettato nel sito di stoccaggio a condizione che:		
a) sia composto almeno per l'85 % in volume da CO ₂ ;		
b) contenga, oltre alle sostanze necessarie per aumentare la sicurezza e migliorare il monitoraggio, unicamente quantità minime necessarie di sostanze provenienti dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio permanente;	<p>Risulta opportuno che le "quantità minime" vengano meglio definite in quantità e tipologia.</p> <p>I Ministeri hanno chiarito che le quantità saranno definite in ogni singola autorizzazione sino a quando la Comunità non fornirà chiari criteri in merito.</p>	
c) siano esclusi danni ai beni da proteggere di cui all'articolo 14 o che compromettano la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO ₂ e la sicurezza degli impianti di iniezione profonda e trasporto derivanti dalle sostanze di cui alla lettera b);		
d) non contenga rifiuti o altro materiale di smaltimento.		
2. Il gestore è tenuto a:		
a) iniettare flussi di CO ₂ solo se sono state effettuate le analisi della composizione, comprese le sostanze corrosive, ed una valutazione dei rischi dalla quale risulti che i livelli di contaminazione sono in linea con i criteri di cui al comma 1;		
b) conservare e aggiornare un registro dei quantitativi e delle		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>caratteristiche dei flussi di CO₂ conferiti e iniettati, con indicazione dell'origine, della composizione e delle informazioni sul trasporto di tali flussi.</p>		
<p>3. I criteri e le condizioni di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della salute, in funzione dello stato della conoscenze tecniche nonché sulla base di linee guida comunitarie.</p>	<p>I criteri e le condizioni di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della salute sentita la Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, in funzione dello stato della conoscenze tecniche nonché sulla base di linee guida comunitarie.</p>	<p>ACCETTATO</p>
<p>ART. 19 (Controllo e monitoraggio ambientale)</p>		
<p>1. Il gestore ha l'obbligo di monitorare la composizione del flusso di CO₂ prima dello stoccaggio permanente e a fornire certificazione al Comitato, ad intervalli regolari non superiori a sei mesi, con indicazioni sulla provenienza e, in particolare, i nominativi delle società che hanno effettuato le operazioni di cattura di CO₂ e delle sostanze di cui all'articolo 18, comma 1 lettere b) e d).</p>		
<p>2. L'attività di monitoraggio è definita in un piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell'allegato II, che comprende indicazioni precise sul monitoraggio conformemente agli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 13 del Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni ed è trasmesso al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o) e da questo approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera e). Il piano è aggiornato secondo i criteri stabiliti all'allegato II e comunque ogni cinque anni al fine di tener conto delle modifiche nella valutazione del rischio</p>	<p>2. L'attività di monitoraggio è definita in un un nel piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell'allegato II ed approvato all'atto dell'autorizzazione, che comprende indicazioni precise sul monitoraggio conformemente agli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 13 del Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni ed è trasmesso al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o) e da questo</p>	<p>ACCETTATO ACCETTATO</p>




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATM
di fuoriuscita, delle modifiche nella valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana, delle nuove conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili. I piani aggiornati sono trasmessi al Comitato per l'approvazione.	approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera e). Il piano è aggiornato secondo i criteri stabiliti all'allegato II e comunque ogni cinque anni al fine di tener conto delle modifiche nella valutazione del rischio di fuoriuscita, delle modifiche nella valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana, delle nuove conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili. I piani aggiornati sono trasmessi al Comitato per l'approvazione.	
3. Il Comitato, tramite gli organi di vigilanza e controllo di cui all'articolo 21, si accerta che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio e dell'ambiente circostante al fine di:		
a) verificare la rispondenza tra il comportamento effettivo di CO ₂ e dell'acqua di formazione nel sito di stoccaggio con quello ricavato dai modelli previsionali di cui all'allegato I;		
b) rilevare irregolarità significative;		
c) rilevare migrazioni di CO ₂ ;		
d) rilevare fuoriuscite di CO ₂ ;		
e) rilevare effetti negativi significativi sull'ambiente circostante, in particolare sull'acqua potabile, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante, nonché sulle eventuali attività minerarie preesistenti;	e) rilevare effetti negativi significativi sull'ambiente circostante, in particolare sull'acqua destinabile agli usi potabile ed irriguo , sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante, nonché sulle eventuali attività minerarie preesistenti;	ACCETTATO
f) valutare l'efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATM
adottati a norma dell'articolo 22;		
g) aggiornare la valutazione della sicurezza e dell'integrità del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO ₂ stoccato sarà completamente confinato in via permanente.		
4. Gli studi, le analisi e le attività di monitoraggio effettuati dal gestore, con oneri a proprio carico, sono certificati da Istituti indipendenti.		
ART. 20 (Relazione da parte del gestore)		
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al Comitato una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno:	Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al Comitato ed alla Regione territorialmente interessata una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno:	ACCETTATO
a) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 19 secondo le modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata;		
b) i quantitativi e le proprietà dei flussi di CO ₂ , con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati nel corso dell'anno, registrati a norma dell'articolo 18, comma 2, lettera b);		
c) la documentazione attestante l'eventuale avvenuto adeguamento della prestazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25, comma 4;		
d) ogni altra informazione ritenuta utile a valutare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio e ad ampliare le conoscenze sul comportamento di CO ₂ nel sito di stoccaggio.		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE MATTM
<p>2. In caso di revoca o di decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 17, il gestore fornisce al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Comitato tutti i dati relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla revoca o dalla dichiarazione di decadenza. Tali informazioni saranno incluse nella banca dati di cui all'articolo 6.</p>		
<p>ART. 21 (Vigilanza e controllo)</p>		
<p>1. Tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO₂ e gestione dei siti, regolate ai sensi del presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo. Per le attività di esplorazione e stoccaggio geologico di CO₂, trovano applicazione le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e successive modificazioni, nonché le norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 e successive modificazioni.</p>		
<p>2. Gli organi di vigilanza e controllo sono:</p>		
<p>a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4;</p>		
<p>b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4;</p>		
<p>c) il Corpo nazionale dei vigili del</p>		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
fuoco (VVFF), per gli aspetti di competenza in merito alla verifica dell'adozione di tutte le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle situazioni di emergenza.		
	2 bis. Ai fini delle attività di vigilanza e controllo ISPRA si avvale anche delle ARPA ed è a tal fine autorizzata a stipulare apposite convenzioni con oneri ricompresi nelle tariffe di cui all'articolo 27.	ACCETTATO
3. L'attività di vigilanza e controllo ha lo scopo di verificare che non siano violate le disposizioni del presente decreto, i provvedimenti e le prescrizioni contenute nella licenza di esplorazione e nell'autorizzazione allo stoccaggio.		
4. L'attività di vigilanza e controllo comprende le ispezioni presso il complesso di stoccaggio, gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore.		
5. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità di cui al successivo articolo 25.	Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità di cui al successivo articolo 25 24 .	ACCETTATO
6. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, lo ritenga opportuno e comunque:		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
a) nel caso di irregolarità significative o di fuoriuscite ai sensi dell'articolo 22, comma 1;		
b) nel caso in cui le relazioni di cui all'articolo 20 mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni;		
c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per l'ambiente o la salute e l'incolumità pubblica;		
7. Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente.		
8. Dopo ogni ispezione è predisposta una relazione sull'esito dell'attività ispettiva. La relazione riporta la valutazione sulla conformità alle disposizioni del presente decreto e indica eventuali ulteriori provvedimenti o adempimenti che il gestore deve porre in essere. La relazione è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, al gestore interessato e resa disponibile entro due mesi dall'ispezione per l'accesso agli atti ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni.	Dopo ogni ispezione è predisposta una relazione sull'esito dell'attività ispettiva. La relazione riporta la valutazione sulla conformità alle disposizioni del presente decreto e indica eventuali ulteriori provvedimenti o adempimenti che il gestore deve porre in essere. La relazione è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla Regione territorialmente interessata , al gestore interessato e resa disponibile entro due mesi dall'ispezione per l'accesso agli atti ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni.	ACCETTATO
ART. 22 <i>(Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità significative)</i>		
1. In caso di fuoriuscite o irregolarità significative il gestore è tenuto		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
immediatamente a:		
a) mettere in atto le procedure e le misure adeguate, atte ad eliminare completamente la fuoriuscita o le irregolarità significative previste nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p);		
b) darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato e agli organi di vigilanza in termini di tipologia ed entità;	darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla Regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza in termini di tipologia ed entità;	ACCETTATO
c) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse connessi.	comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla Regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse connessi.	ACCETTATO
2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, può prescrivere in qualsiasi momento ulteriori provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p). Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono altresì, in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi.		
3. Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo necessario a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente da eventuali gravi rischi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente adotta direttamente tali provvedimenti.	Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo necessario a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente da eventuali gravi rischi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la	




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
	Regione territorialmente interessata adotta direttamente tali provvedimenti.	ACCETTATO
4. I costi relativi ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.		
5. In caso di fuoriuscite è previsto l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate.		
ART. 23 <i>(Obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura)</i>	L'articolo non è chiaro. Non si capisce bene l'avvicinarsi delle fasi di chiusura e di post-chiusura. Se queste necessitano o meno di apposita autorizzazione da parte del MISE. Sembra di sì ma il riferimento normativo per l'autorizzazione del piano di post-chiusura è sempre all'articolo 15 (autorizzazione unica).	Il testo è fedele alla direttiva 2009/31/CE
1. Le attività di chiusura di un sito di stoccaggio di CO2 sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente.	Le attività di chiusura di un sito di stoccaggio di CO2 sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente d'intesa con la regione territorialmente interessata.	ACCETTATO
2. Un sito di stoccaggio è chiuso:		
a) se le condizioni indicate nell'autorizzazione relativamente alla chiusura sono soddisfatte;		
b) su richiesta motivata del gestore;		
c) in seguito alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio a		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
norma dell'articolo 17, commi 3 e 4.		
<p>3. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 1, lettera a) o b) e fino al trasferimento della responsabilità del sito ai sensi dell'articolo 24, il gestore continua ad essere responsabile del monitoraggio, delle relazioni informative e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto nel presente decreto, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della decreto legislativo n. 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma degli articoli da 304 a 308 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il gestore ha l'obbligo di sigillare il sito di stoccaggio e di smantellare gli impianti di iniezione.</p>		
<p>4. Gli obblighi di cui al comma 2 sono ottemperati sulla base di un piano relativo alla fase di post-chiusura che il gestore predispone facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri fissati nell'allegato II. Un piano provvisorio per la fase di post-chiusura deve essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera q), e da questi approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera g). Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 1, lettera a) o b) del presente articolo, il piano provvisorio relativo alla fase di post-chiusura è:</p>	<p>Quali sono gli obblighi di cui al comma 2? Ci si vuole riferire agli obblighi di chiusura? Non sembra un riferimento corretto. Non si comprende inoltre se il piano di post-chiusura, predisposto dal gestore, sia un atto necessario al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione alla chiusura ad opera del MISE, ovvero sia un atto da trasmettere sempre al MISE, successivamente. Ritengo che debba già essere allegato alla richiesta di autorizzazione alla chiusura.</p> <p>Gli obblighi di cui al comma 2 sono ottemperati. Le attività di chiusura sono autorizzate sulla base di un piano relativo alla fase di post-chiusura che il gestore predispone facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri fissati nell'allegato II. Un piano provvisorio per la fase di post-chiusura deve essere trasmesso al Ministero dello</p>	<p>ACCETTATO con la seguente riformulazione:</p> <p>Gli obblighi di cui al comma 3 sono ottemperati sulla base di un piano relativo alla fase di post-chiusura che il gestore predispone facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri fissati nell'allegato II. Un piano provvisorio per la fase di post-chiusura deve essere trasmesso</p>




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
	<p>sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente alla regione territorialmente interessata e per conoscenza al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera q), e da questi approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera g). Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 1, lettera a) o b) del presente articolo, il piano provvisorio relativo alla fase di post-chiusura è:</p> <p><u>Occorre di conseguenza effettuare la modifica dell'articolo in coerenza con il precedente emendamento</u></p>	<p>al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente alla regione territorialmente interessata e per conoscenza al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera q), e da questi approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera g). Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 1, lettera a) o b) del presente articolo, il piano provvisorio relativo alla fase di post-chiusura è:</p>
<p>a) trasmesso per approvazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente ed al Comitato dopo l'eventuale aggiornamento, tenendo conto dell'analisi dei rischi, delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici;</p>	<p>trasmesso per approvazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente alla Regione territorialmente interessata ed al Comitato dopo l'eventuale aggiornamento, tenendo conto dell'analisi dei rischi, delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici;</p>	<p>ACCETTATO</p>
<p>b) approvato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente come piano definitivo per la fase di post-chiusura.</p>	<p>approvato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente d'intesa con la Regione territorialmente interessata come piano definitivo per la fase di post-chiusura.</p>	<p>ACCETTATO</p>
<p>5. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 1, lettera c), il Ministero dello sviluppo economico è responsabile del monitoraggio e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto dal presente decreto, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, e delle azioni</p>		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1 e dell'articolo 305, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli obblighi relativi alla fase di post-chiusura fissati nel presente decreto sono soddisfatti sulla base del piano provvisorio, eventualmente aggiornato, relativo alla fase di post-chiusura di cui al comma 3 del presente articolo.</p>		
<p>6. I costi relativi ai provvedimenti di cui al comma 4 sono a carico del gestore cui fa fronte con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore medesimo.</p>	<p>I costi relativi ai provvedimenti di cui al comma 4 comma 5 sono a carico del gestore cui fa fronte con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore medesimo.</p> <p><u>Il riferimento al comma 4 pone qualche dubbio in quanto o ci si vuole riferire in genere ai costi di post-chiusura e allora non ha senso fare fronte agli stessi con le risorse di cui alla garanzia finanziaria, il cui utilizzo dovrebbe essere solo eventuale, oppure in realtà ci si vuole riferire ai soli costi di cui al comma 5 che compete al MISE in quanto al soggetto gestore è stata revocata l'autorizzazione. In questo caso l'utilizzo della garanzia è corretto.</u></p>	<p>ACCETTATO</p>



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>ART. 24 (Trasferimento di responsabilità)</p>	<p>Anche questo articolo non è chiaro.</p> <p>Trattandosi di trasferimento di responsabilità in capo all'ente pubblico occorre chiarire bene i presupposti del passaggio.</p> <p>La norma prevede un decreto attuativo, ma alcuni chiarimenti possono essere già forniti in questa norma.</p>	
<p>1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera a) o b), tutti gli obblighi relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi in conformità delle prescrizioni del presente decreto, alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216 e successive modificazioni e alle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</p>		
<p>a) tutti gli elementi disponibili indicano che il CO₂ stoccato sarà completamente confinato in via permanente;</p>		
<p>b) è trascorso un periodo non inferiore a venti anni, a meno che l'autorità competente non sia convinta che il criterio di cui alla lettera a) sia soddisfatto prima del termine di detto periodo;</p>	<p>Da quando decorrono i 20 anni? dalla data di chiusura, ma non è chiaro!</p> <p>L'espressione "non sia convinta" sembra rispondere a un criterio soggettivo.</p> <p>b) è trascorso un periodo non inferiore a venti anni, a meno che l'autorità competente non sia convinta che il criterio di cui alla lettera a) sia soddisfatto prima del termine di detto periodo;</p>	<p>ACCETTATO</p>



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
c) sono stati soddisfatti gli obblighi finanziari di cui all'articolo 26;		
d) il sito è stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati.		
2. Prima del trasferimento, in considerazione delle conoscenze acquisite in fase di monitoraggio post-chiusura sul comportamento di CO ₂ all'interno del sito di stoccaggio, il gestore presenta al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato, una dettagliata relazione conclusiva da cui si evinca in particolare:	2. Prima del trasferimento, in considerazione delle conoscenze acquisite in fase di monitoraggio post-chiusura sul comportamento di CO ₂ all'interno del sito di stoccaggio, il gestore presenta al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, alla Regione territorialmente interessata e per conoscenza al Comitato, una dettagliata relazione conclusiva da cui si evinca in particolare:	ACCETTATO
a) la conformità tra il comportamento effettivo del CO ₂ iniettato ed il comportamento ricavato dai modelli;		
b) l'integrità costruttiva del sistema di chiusura;		
c) l'assenza di fuoriuscite o irregolarità significative;		
d) la sussistenza di tutte le condizioni che possano garantire la stabilità futura a lungo termine del sito di stoccaggio di CO ₂ .		
Se il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente ritengono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2, non siano soddisfatte, il Comitato richiede informazioni aggiuntive, indicando al gestore le relative motivazioni.		
3. Quando è stato accertato che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soddisfatte, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente, predispone uno schema decreto di autorizzazione del trasferimento di responsabilità allo		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>stesso Ministero dello sviluppo economico. Il progetto di decisione precisa il metodo usato per determinare che le condizioni di cui al comma 2, lettera d) sono state soddisfatte così come eventuali prescrizioni aggiornate per la sigillazione del sito di stoccaggio e lo smantellamento degli impianti di iniezione.</p>		
<p>4. I termini e le modalità di trasferimento di responsabilità vengono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro ventiquattro mesi dall'individuazione delle aree di cui all'articolo 7 comma 1.</p>	<p>4. I termini e le modalità di trasferimento di responsabilità vengono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Regione territorialmente interessata, da emanarsi entro ventiquattro mesi dall'individuazione delle aree di cui all'articolo 7 comma 1.</p>	<p>ACCETTATO</p>
<p>5. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea le relazioni di cui al comma 3, entro un mese dalla loro ricezione, ai fini dell'espressione del prescritto parere non vincolante.</p>		
<p>6. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla Commissione europea.</p>		
<p>7. Dopo il trasferimento di responsabilità, le ispezioni periodiche di cui all'articolo 21, comma 5, cessano e il monitoraggio, che-può essere ridotto ad un livello tale che consenta comunque la rilevazione di fuoriuscite o di irregolarità significative, viene effettuato dal Ministero dello sviluppo economico, cui è stata trasferita la responsabilità, tramite il Comitato e gli organi di vigilanza a valere sul contributo finanziario di cui all'articolo 26 e per la parte eventualmente eccedente</p>		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>ricorrendo alle risorse economiche del gestore. Se sono rilevate fuoriuscite o irregolarità significative, il monitoraggio è intensificato secondo le modalità più opportune per valutare l'entità del problema e l'efficacia dei provvedimenti correttivi.</p>		
<p>8. In caso di colpa da parte del gestore, tra cui incompletezza dei dati forniti, occultamento di informazioni utili, negligenza, frode o mancato esercizio della dovuta diligenza, il Ministero dello sviluppo economico effettua le azioni di ripristino utilizzando le risorse di cui all'articolo 26. Fatto salvo l'articolo 26, dopo il trasferimento di responsabilità un ulteriore recupero dei costi non è più possibile.</p>	<p>La colpa del gestore deve essere determinata prima del passaggio di responsabilità?</p> <p>Non si capisce come opera questo comma</p> <p>Attenzione al termine "colpa" che ha un preciso significato giuridico</p>	<p>ACCOLTO con la seguente riformulazione:</p> <p>8. In caso di inosservanza da parte del gestore degli obblighi assunti ai sensi del presente provvedimento ovvero in caso di incompletezza dei dati forniti, occultamento di informazioni utili, negligenza, frode o mancato svolgimento delle attività con la diligenza dovuta, il Ministero dello sviluppo economico effettua le azioni di ripristino nel limite delle risorse di cui all'articolo 26. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dopo il trasferimento di responsabilità non è più possibile un ulteriore recupero dei costi.</p>
<p>ART. 25</p>		
<p><i>(Garanzie finanziarie)</i></p>		
<p>1. La garanzia finanziaria, da prestare a norma dell'articolo 1 della legge n. 348/1982, deve garantire il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nella disciplina di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n.</p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
216 e successive modificazioni.		
<p>2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono fissati i criteri per la determinazione dell'entità della garanzia finanziaria di cui al comma 1.</p>	<p>Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono fissati i criteri per la determinazione dell'entità della garanzia finanziaria di cui al comma 1.</p>	<p>ACCETTATO</p>
<p>3. La garanzia finanziaria, deve operare a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente entro i 15 giorni successivi, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. Per tale motivo, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1944 comma 2 del codice civile e l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente.</p>	<p>La garanzia finanziaria, deve operare a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente entro i 15 giorni successivi, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. Per tale motivo, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1944 comma 2 del codice civile e l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente.</p>	<p>ACCETTATO</p>
<p>4. Il gestore adegua periodicamente la garanzia finanziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, per tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata a norma della presente decreto nonché degli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nel decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e</p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
successive modificazioni.		
5. La garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti di cui al comma 1 restano validi e effettivi, oltre la durata dell'autorizzazione, in caso di:		
a) chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera a) o b), fino al trasferimento delle responsabilità secondo quanto stabilito all'articolo 24;		
b) revoca di un'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17, comma 3:		
i) fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio; se richiesta entro cinque anni dalla revoca		
ii) se la chiusura è avvenuta a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera c), fino al trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 24, a condizione che gli obblighi finanziari di cui all'articolo 26 siano stati adempiuti.		
	6 La durata della garanzia finanziaria è comunque posticipata a 10 anni dopo la chiusura dell'impianto di stoccaggio al fine di consentire il monitoraggio ed eventuali interventi di messa in sicurezza post-chiusura.	RIFIUTATO la garanzia resta valida fino al trasferimento di responsabilità (art.25, comma 5) che, ai sensi dell'art.24, comma 1, lettera b), può avvenire dopo almeno 20 anni dalla chiusura
ART. 26 <i>Meccanismo finanziario</i>		
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata	Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni e Province	ACCETTATO




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
l'entità del contributo finanziario che va versato dal gestore prima del trasferimento di responsabilità di cui all'articolo 24 e le relative modalità di versamento.	Autonome , da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata l'entità del contributo finanziario che va versato dal gestore prima del trasferimento di responsabilità di cui all'articolo 24 e le relative modalità di versamento.	
2. Il contributo di cui al comma 1, viene determinato sulla base dei criteri di cui all'allegato I e degli elementi legati ai dati storici di stoccaggio permanente di CO ₂ utili alla determinazione degli obblighi successivi al trasferimento di responsabilità e copre i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trenta anni, le spese atte a garantire che il CO ₂ sia completamente confinato in via permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento di responsabilità e, in caso di danno ambientale, i costi di ripristino del sito e quelli di altri danni collegati, nonché i costi relativi ai danni arrecati alla salute umana.		
3. Nel decreto di trasferimento di responsabilità di cui all'articolo 24 deve essere stabilito, in particolare:		
a) quali sono le spese che possono insorgere dopo il trasferimento di responsabilità;		
b) le modalità di quantificazione delle spese;		
c) la spesa da assumere come riferimento per il calcolo del contributo per la fase di post-chiusura.		
ART. 27		
<i>(Disposizioni finanziarie)</i>		
1. Gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli: 4; 6, comma 1; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6 e	Gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli: 4; 6, comma 1; 8, commi 2, 5, 7 e	



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
7; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 4 e 5; 23, commi 2 e 4, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.	9; 12, commi 2, 6 e 7; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 2 bis , 4 e 5; 23, commi 2 e 4, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio	ACCETTATO
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate con gli stessi criteri e modalità, almeno ogni due anni.	Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni e Province Autonome , da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate con gli stessi criteri e modalità, almeno ogni due anni.	ACCETTATO
3. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, poste al carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle attività di cui allo stesso comma 1. A tal fine, i suddetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 96 del 2010, ad appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.		
4. Le somme relative alle tariffe previste dal presente decreto vanno versate dai gestori prima dell'effettuazione delle relative attività.		
5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto al		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
comma 1.		
CAPO V		
ACCESSO DA PARTE DI TERZI		
ART. 28 <i>(Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio)</i>		
<p>1. I gestori delle reti di trasporto e dei siti di stoccaggio di CO₂ sono tenuti a garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.</p>		
<p>2. L'accesso di cui al comma 1 è garantito secondo modalità stabilite con decreto dal Ministero dello sviluppo economico ed dal Ministero dell'ambiente, tenuto conto della:</p>		
<p>a) capacità di stoccaggio disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile all'interno delle aree designate a norma dell'articolo 7 e della capacità di trasporto disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile;</p>		
<p>b) parte degli obblighi di riduzione di CO₂ assunti nell'ambito di strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria alla quale essi intendono ottemperare attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂;</p>		
<p>c) necessità di negare l'accesso in caso di incompatibilità delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;</p>		
<p>d) necessità di conciliare le esigenze debitamente motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente</p>		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
interessati.		
<p>3. Gli operatori della rete di trasporto e i gestori dei siti di stoccaggio possono negare l'accesso per mancanza di capacità o di collegamento. Il diniego deve essere debitamente motivato in forma scritta e deve essere immediatamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato.</p>		
<p>4. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente si adoperano affinché il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacità o mancanza di collegamento provveda al potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO₂.</p>		
<p>ART. 29 (<i>Risoluzione delle controversie</i>)</p>		
<p>1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di cui all'articolo 28, comma 2, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato di cui all'articolo 4.</p>		
<p>CAPO VI</p>		
<p>DISPOSIZIONI GENERALI</p>		
<p>ART. 30</p>		
<p>(<i>Cooperazione transnazionale</i>)</p>		
<p>1. Per il trasporto transfrontaliero di CO₂, i siti di stoccaggio o i complessi di stoccaggio ubicati in contesto transfrontaliero, il Ministero dello sviluppo economico ed il</p>		


Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
Ministero dell'ambiente adempiono le disposizioni del presente decreto e delle altre normative comunitarie applicabili, ovvero promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea.		
ART. 31 <i>(Informazione del pubblico)</i>		
1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO ₂ conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile.		
ART. 32 <i>(Comunicazione dei dati alla Commissione europea)</i>		
1. Ogni tre anni il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente ed il Comitato, presenta alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del presente decreto, compresi i dati del registro di cui all'articolo 5, comma 1.		
2. La prima relazione è trasmessa alla Commissione europea entro il 30 giugno 2011 sulla base di uno schema predisposto dalla stessa Commissione europea.		
ART. 33 <i>(Sanzioni)</i>		
1. Chiunque svolge attività di realizzazione, gestione o monitoraggio di un sito di stoccaggio di CO ₂ senza l'autorizzazione prevista dall'art. 12 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 ad euro 150.000.		
2. Il gestore che non effettua le comunicazioni di cui all'art. 17, comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATFM
10.000 ad euro 60.000.		
3. Il gestore che non presenta la relazione annuale di cui all'art. 20, comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.		
4. Gli enti autorizzati allo stoccaggio che non comunicano al Ministero dello sviluppo economico le operazioni di trasformazione societaria ovvero le cessioni di ramo d'azienda che comportano il trasferimento dell'autorizzazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 30.000.		
5. Il gestore che non osserva le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 60.000.		
6. Il gestore che non rispetta il piano di monitoraggio approvato, nonché gli obblighi, le condizioni e le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. e), g) e h) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 30.000.		
7. Il gestore che non osserva l'obbligo di informazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.		
8. Competente ad emettere ingiunzione di pagamento delle sanzioni è il Comitato di cui all'art. 4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili con il presente decreto.		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
CAPO VII		
MODIFICHE LEGISLATIVE		
ART. 34 <i>(Modifiche degli allegati)</i>		
1. Gli allegati fanno parte integrante del presente decreto e possono essere modificati anche a seguito di eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea.	1. Gli allegati fanno parte integrante del presente decreto e possono essere modificati, sentita la Conferenza Stato Regioni e Province Autonome , anche a seguito di eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea.	ACCETTATO con la seguente riformulazione: 1. Gli allegati fanno parte integrante del presente decreto e possono essere modificati, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato Regioni e Province Autonome , anche a seguito di eventuali modifiche legislative o regolamentari apportate dalla Commissione europea.
(ART. 35) <i>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni)</i>		
1. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:		
"5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di	"5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che	ACCETTATO




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
carbonio."	l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio."	
2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:		
"a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; "	"a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; "	ACCETTATO
3. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:		
" 16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, per gli impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 megawatt, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:		
a) disponibilità di appropriati siti di stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;		
b) fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;		
c) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO ₂ .		
16-ter. L'autorità competente, sulla base della documentazione di cui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede a riservare un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO ₂ ."		
	<p>scegliendo di non attribuire alla Regione la competenza VIA sulle licenze di esplorazione, in quanto in allegato II d. lgs. 152/2006 sono già inseriti soltanto in competenza statale i progetti di stoccaggio di gas combustibile e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi (punto n. 17 allegato II) che, vista la scelta ministeriale forse non esauriscono tutti i possibili siti di stoccaggio di cui al presente decreto legislativo.</p> <p>Merita porsi il problema, perché se la casistica è onnicomprensiva non serve inserire la categoria 17-bis (vedi art. 35, comma 5).</p>	VEDI POSIZIONE SUCCESSIVA
	<p>Nota bene: Conseguentemente a quanto disposto dall'art. 8, comma 7 dello schema di decreto, al</p>	




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
	<p>fine di poter effettuare la valutazione di impatto ambientale delle licenze di esplorazione in mare e sulla terraferma, deve essere inserita specifica categoria progettuale in allegato II alla Parte II del d.lgs. 152/2006, analogamente a quanto è previsto per la "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare" (vedi cat. n. 7 in allegato II d.lgs. 152/2006) ed alla "attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma" (vedi lettera g) allegato IV d.lgs. 152/2006), tenuto anche conto dell'attuale competenza statale per i progetti di stoccaggio di cui al n. 17 dell'allegato II al d.lgs. 152/2006.</p> <p>Vedi emendamento successivo (aggiunta all'art. 35 del comma 3-bis)</p>	
	<p><u>Nuovo comma</u></p> <p>3-bis. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo il punto n. 7, è aggiunto il seguente:</p> <p>"7-ter bis) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico"</p>	<p>ACCETTATO MODIFICANDO 7bis con 7ter</p>
<p>4. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, il punto 9 è sostituito</p>		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
dal seguente:		
<p>"9. oleodotti, gasdotti, condutture per prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO₂) ai fini dello stoccaggio geologico di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, comprese le relative stazioni di spinta intermedie di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km</p>	<p>Necessità di modifica. L'inciso: "comprese le relative stazioni di spinta intermedie" è riferito in direttiva alle sole condutture per trasporto di CO₂, conseguentemente è necessario riscrivere il punto come in direttiva: "9. Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km: - per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e - per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO₂) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie."</p>	<p>ACCETTATO</p>
<p>5. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti punti:</p>	<p>Il comma è da sopprimere qualora la casistica di cui all'attuale n. 17 dell'allegato II è già comprensiva di tutti i possibili siti di stoccaggio di cui al presente decreto: n. 17 stoccaggio di gas combustibile e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi</p>	<p>ACCETTATO</p>
<p>"17-bis. Siti di stoccaggio di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</p>		<p>DA CANCELLARE</p>
<p>17-bis. Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato o impianti di cattura nei quali il</p>		<p>ACCETTATO CON MODIFICA DI 17ter IN 17bis</p>



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>quantitativo complessivo annuo di CO₂ catturato è pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;"</p>		
	<p>Necessita di inserimento nuovo comma 5-bis.:</p> <p>5-bis. All'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il punto: "af" è aggiunto il seguente punto:</p> <p>"af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato."</p> <p>Motivazione: Il recepimento dell'art. 31, comma 1 della direttiva 2009/31/CE, comporta l'integrazione anche dell'allegato III del d.lgs. 152/2006, in cui sono confluiti parte dei progetti di cui all'allegato I della direttiva 85/337/CEE</p>	<p>ACCETTATO</p>
<p>6. All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, la lettera f) è sostituita dalla seguente:</p>		
<p>"f) Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km ".</p>		
<p>7. All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,</p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
n.152, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, dopo la lettera n) è aggiunta, in fine, la seguente:		
"n-bis). Impianti per la cattura di flussi di CO ₂ provenienti da impianti che non rientrano nell'Allegato II al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;"	<p><u>Necessario inserire il riferimento anche all'allegato II in cui sono confluiti parte degli impianti di cui all'allegato I della direttiva:</u></p> <p>"n-bis). Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;"</p>	ACCETTATO
8. All'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente punto:		
"6.8-bis. Cattura di flussi di CO ₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio".		
9. All'allegato 5 alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo il punto 12-bis è aggiunto il seguente:		
"12-ter. Gestione dei siti di stoccaggio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio."		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATM
	Art. 35 bis	
	(salvaguardia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome)	ACCETTATO
	Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.	
ART. 36		
(Entrata in vigore)		
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.		
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.		
ALLEGATO I		
CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL POTENZIALE COMPLESSO DI STOCCAGGIO E DELL'AREA CIRCOSTANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 5		
La caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante di cui all'articolo 7, comma 5 si articola in tre fasi secondo le migliori prassi al momento della valutazione e i criteri esposti di seguito. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono autorizzare deroghe a uno o più dei criteri stabiliti a condizione che il gestore abbia dimostrato che la caratterizzazione e la valutazione che ne risultano consentano di determinare gli		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
elementi indicati all'articolo 7.		
Fase 1: Raccolta dei dati		
Devono essere raccolti dati sufficienti a creare un modello geologico statico tridimensionale (3-D) e volumetrico per il sito di stoccaggio e il complesso di stoccaggio, compresa la roccia di copertura (caprock), e per l'area circostante, comprese le zone collegate per via idraulica. I dati devono riferirsi almeno alle seguenti caratteristiche intrinseche del complesso di stoccaggio:		
a) geologia e geofisica;		
b) idrogeologia (in particolare, esistenza di acque freatiche destinate al consumo);		
c) ingegneria della roccia serbatoio (compresi calcoli volumetrici del volume dei vuoti ai fini dell'iniezione di CO ₂ e della capacità di stoccaggio finale);		
d) geochimica (tassi di dissoluzione, tassi di mineralizzazione);		
e) geomeccanica (permeabilità, pressione di fratturazione, coefficienti di elasticità);		
f) sismicità e movimenti del suolo;		
g) presenza e condizione di vie naturali e artificiali, inclusi pozzi e trivellazioni che potrebbero costituire vie per la fuoriuscita di CO ₂ .		
Occorre documentare le seguenti caratteristiche dell'area circostante il complesso:		
h) domini circostanti il complesso di stoccaggio che possono essere interessati dallo stoccaggio di CO ₂ nel		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
sito di stoccaggio;		
i) distribuzione della popolazione nella regione che insiste sul sito di stoccaggio;		
l) prossimità a risorse naturali protette (in particolare le aree della rete Natura 2000 di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed al Decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 settembre 1997 sulle modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, acque freatiche potabili e idrocarburi ed al Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);		
m) attività nell'area e nel sottosuolo circostante il complesso di stoccaggio e possibili interazioni con tali attività (ad esempio, esplorazione, produzione e stoccaggio di idrocarburi, impiego di acquiferi a fini geotermici e uso di riserve idriche sotterranee);		
n) vicinanza alla o alle possibili fonti di CO ₂ (comprese le stime della potenziale massa complessiva di CO ₂ disponibile a condizioni economicamente vantaggiose ai fini dello stoccaggio) e a reti di trasporto adeguate.		
Fase 2: Creazione del modello terrestre geologico tridimensionale		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
statico		
<p>Sulla scorta dei dati rilevati nella fase 1, si deve creare un modello o una serie di modelli geologici statici e tridimensionali del complesso di stoccaggio da selezionare, compresa la roccia di copertura e le aree collegate per via idraulica e i fluidi, utilizzando simulazioni numeriche 3D della roccia serbatoio. Tali modelli devono caratterizzare il complesso in termini di:</p>		
<p>a) struttura geologica della trappola fisica</p>		
<p>b) caratteristiche geomeccaniche, geochimiche e di flusso della roccia serbatoio, carico litostatico (copertura, strati impermeabili, orizzonti porosi e permeabili) e formazioni circostanti;</p>		
<p>c) caratterizzazione del sistema di fratturazione e presenza di eventuali vie di fuoriuscita antropogeniche;</p>		
<p>d) superficie ed estensione verticale del complesso di stoccaggio;</p>		
<p>e) volume dei vuoti (compresa la distribuzione della porosità);</p>		
<p>f) distribuzione dei fluidi nelle condizioni di riferimento;</p>		
<p>g) altre caratteristiche rilevanti.</p>		
<p>L'incertezza associata a ciascuno dei parametri utilizzati per creare il modello deve essere valutata</p>		
<p>elaborando una serie di scenari per ciascun parametro e calcolando i limiti di confidenza del caso. È necessario valutare anche l'eventuale incertezza associata al modello in sé.</p>		
<p>Fase 3: Caratterizzazione del comportamento dinamico dello stoccaggio, caratterizzazione della sensibilità, valutazione del rischio</p>		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>Per la caratterizzazione e la valutazione si utilizza un modello dinamico, comprendente varie simulazioni dell'iniezione di CO₂ nel sito di stoccaggio a vari intervalli di tempo utilizzando il modello geologico statico tridimensionale del complesso di stoccaggio costruito nella fase 2.</p>		
<p><i>Fase 3.1: Caratterizzazione del comportamento dinamico di stoccaggio</i></p>		
<p>Devono essere presi in esame quanto meno i seguenti fattori:</p>		
<p>a) possibili portate e caratteristiche dei flussi di CO₂;</p>		
<p>b) efficacia dell'interazione accoppiata dei diversi processi (vale a dire le modalità di interazione dei singoli processi nel o nei simulatori);</p>		
<p>c) processi reattivi (ossia le modalità in cui le reazioni di CO₂ iniettato con i minerali in situ sono integrate nel modello);</p>		
<p>d) tipo di simulatore della roccia serbatoio utilizzato (per convalidare alcuni risultati possono essere necessarie varie simulazioni);</p>		
<p>e) simulazioni a breve e a lungo termine (per determinare il destino e il comportamento di CO₂ nei decenni e nei millenni, compreso il tasso di dissoluzione di CO₂ in acqua);</p>		
<p>Il modello dinamico deve consentire di determinare i seguenti elementi:</p>		
<p>f) pressione e temperatura della formazione di stoccaggio quale funzione del tasso di iniezione e del totale cumulativo di iniezione nel tempo;</p>		
<p>g) superficie e diffusione verticale di CO₂ rispetto al tempo;</p>		


Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
h) natura del flusso di CO ₂ nella roccia serbatoio, compreso il comportamento di fase;		
i) meccanismi e tassi di intrappolamento di CO ₂ (compresi i punti di fuoriuscita e gli strati impermeabili laterali e verticali);		
l) sistemi di confinamento secondari nell'ambito del complesso di stoccaggio globale;		
m) capacità di stoccaggio e gradienti di pressione nel sito di stoccaggio;		
n) rischio di fratturazione della(e) formazione(i) geologica(che) di stoccaggio e della copertura;		
o) rischio di penetrazione di CO ₂ nella copertura;		
p) rischio di fuoriuscite dal sito di stoccaggio (ad esempio, da pozzi abbandonati o non chiusi adeguatamente);		
q) tasso di migrazione (in serbatoi aperti);		
r) tassi di impermeabilizzazione delle fratture;		
s) cambiamenti nella chimica dei fluidi delle formazioni e reazioni conseguenti (ad esempio modifica del pH, formazione di minerali) e applicazione del modello reattivo per la valutazione degli effetti;		
t) spostamento dei fluidi di formazione;		
u) aumento della sismicità e deformazione a livello di superficie.		
<i>Fase 3.2: Analisi di sensibilità</i>		
Sono necessarie varie simulazioni per determinare la sensibilità della valutazione rispetto alle ipotesi		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>formulate su determinati parametri. Le simulazioni si basano sull'alterazione dei parametri nel modello geologico statico e sulla modifica delle funzioni e delle ipotesi di base durante la modellizzazione dinamica. In caso di notevole sensibilità la valutazione dei rischi deve tenerne conto.</p>		
<p><i>Fase 3.3: Valutazione dei rischi</i></p>		
<p>La valutazione dei rischi deve comprendere, tra l'altro, i seguenti elementi:</p>		
<p>3.3.1. Caratterizzazione dei rischi</p>		
<p>La caratterizzazione dei rischi è effettuata valutando la potenziale fuoriuscita dal complesso di stoccaggio, come determinato attraverso il modello dinamico e la caratterizzazione della sicurezza descritta in precedenza. Tra i vari elementi da considerare devono figurare i seguenti:</p>		
<p>a) possibili vie di fuoriuscita;</p>		
<p>b) potenziale entità delle fuoriuscite per le vie identificate (tassi di flusso);</p>		
<p>c) parametri critici che incidono sulle possibili fuoriuscite (ad esempio pressione massima nella roccia serbatoio, tasso massimo di iniezione, temperatura, sensibilità alle varie ipotesi del o dei modelli terrestri geologici statici);</p>		
<p>d) effetti secondari dello stoccaggio di CO₂ compreso lo spostamento di fluidi di formazione e le nuove sostanze che si formano con lo stoccaggio di CO₂;</p>		
<p>e) altri fattori che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio le strutture fisiche associate al progetto).</p>		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>La caratterizzazione dei pericoli dovrebbe comprendere la gamma completa delle potenziali condizioni di esercizio, al fine di testare provare la sicurezza del complesso di stoccaggio.</p>		
<p>3.3.2. Valutazione dell'esposizione – la valutazione deve basarsi sulle caratteristiche ambientali e sulla distribuzione e attività della popolazione umana che vive sopra il complesso di stoccaggio e il in relazione al potenziale comportamento e la destinazione finale della il destino potenziali di CO₂ che può in parte fuoriuscire dalle possibili vie individuate nella fase 3.3.1.</p>		
<p>3.3.3. Valutazione degli effetti – la valutazione deve tener conto della sensibilità di specie, comunità o habitat particolari in relazione alle fuoriuscite possibili individuate nella fase 3.3.1. Se opportuno, deve comprendere gli effetti dell'esposizione a concentrazioni elevate di CO₂ nella biosfera, compresi i suoli, i sedimenti marini e le acque bentoniche (asfissia, ipercapnia) e alla riduzione del pH in tali ambienti a seguito della fuoriuscita di CO₂. La valutazione deve esaminare anche gli effetti di altre sostanze eventualmente presenti nei flussi di CO₂ che fuoriescono (impurità presenti nel flusso di iniezione o sostanze nuove che si formano con lo stoccaggio di CO₂). Tali effetti devono essere esaminati a varie scale temporali e spaziali ed essere associati a fuoriuscite di CO₂ di diversa entità.</p>		
<p>3.3.4. Caratterizzazione del rischio: la valutazione deve comprendere la sicurezza e l'integrità del sito a breve e a lungo termine, compresa la valutazione del rischio di fuoriuscita alle condizioni di utilizzo proposte, e gli impatti su ambiente e salute nello scenario peggiore. La caratterizzazione del rischio deve basarsi sulla valutazione dei pericoli, dell'esposizione e degli effetti e deve</p>		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
comprendere una valutazione delle fonti di incertezza individuate durante le fasi di caratterizzazione e valutazione del sito di stoccaggio e, ove fattibile, una descrizione delle possibilità di ridurre l'incertezza.		
ALLEGATO II		
CRITERI PER LA PREPARAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, E PER IL MONITORAGGIO NELLA FASE DI POST-CHIUSURA		
1. Preparazione e aggiornamento del piano di monitoraggio		
Il piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2, è predisposto in conformità dell'analisi di valutazione del rischio effettuata nella fase 3 dell'allegato I e aggiornato secondo i criteri indicati di seguito al fine di soddisfare le disposizioni riguardanti il monitoraggio istituite all'articolo 19, comma 3.		
<i>1.1. Preparazione del piano</i>		
Il piano di monitoraggio deve fornire indicazioni precise sul monitoraggio da predisporre nelle principali fasi del progetto, in particolare il monitoraggio di riferimento, il monitoraggio in fase di esercizio e in fase di post-chiusura. Per ciascuna fase è necessario precisare i seguenti elementi:		
a) parametri monitorati;		
b) tecnica di monitoraggio utilizzata e motivazione della scelta;		
c) ubicazione del monitoraggio e logica del campionamento sotto il profilo spaziale;		
d) frequenza del monitoraggio e logica del campionamento sotto il		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
profilo temporale.		
I parametri da monitorare devono essere tali da soddisfare le finalità del monitoraggio; in ogni caso il piano deve comunque comprendere il monitoraggio in continuo o intermittente dei seguenti elementi:		
e) emissioni fuggitive di CO ₂ nell'impianto di iniezione;		
f) flusso volumetrico di CO ₂ nella testa pozzo di iniezione;		
g) pressione e temperatura di CO ₂ nella testa pozzo di iniezione (per determinare il flusso di massa);		
h) analisi chimica del materiale iniettato;		
i) temperatura e pressione del serbatoio (per determinare il comportamento di fase e lo stato di CO ₂).		
La tecnica di monitoraggio deve essere scelta in base alle migliori prassi disponibili al momento della progettazione. Devono essere prese in esame e utilizzate come opportune le seguenti opzioni:		
l) tecnologie in grado di rilevare la presenza, l'ubicazione e le vie di migrazione di CO ₂ nelle formazioni sub-superficiali e in superficie;		
m) tecnologie in grado di fornire informazioni sul comportamento pressione-volume e la distribuzione orizzontale/verticale del pennacchio di CO ₂ al fine di perfezionare i modelli di simulazione in 3-D fino a modelli geologici in 3-D della formazione di stoccaggio di cui all'articolo 7 e all'allegato I;		
n) tecnologie in grado di fornire una area adeguata di copertura per cogliere informazioni su eventuali vie di fuoriuscita potenziali non rilevate in		




Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>precedenza in tutta la superficie del complesso di stoccaggio e oltre, in caso di irregolarità significative o di migrazione di CO₂ al di fuori del complesso di stoccaggio.</p>		
<p><i>1.2. Aggiornamento del piano</i></p>		
<p>I dati rilevati con il monitoraggio devono essere riordinati e interpretati. I risultati ottenuti devono essere confrontati con il comportamento previsto nella simulazione dinamica pressione-volume in 3-D e del comportamento di saturazione realizzata nella caratterizzazione della sicurezza prevista dall'articolo 7 e dall'allegato I, fase 3.</p>		
<p>Se si registra una deviazione significativa tra il comportamento osservato e quello previsto, il modello in 3-D deve essere ricalibrato per rispecchiare il comportamento osservato. La ricalibratura deve basarsi sulle osservazioni dei dati ottenuti nell'ambito del piano di monitoraggio e, se è necessario per corroborare le ipotesi di ricalibrazione, è necessario ottenere dati supplementari.</p>		
<p>Le fasi 2 e 3 dell'allegato I devono essere ripetute con i modelli in 3-D ricalibrati per produrre nuovi scenari di pericolo e tassi di flusso e per rivedere e aggiornare la valutazione dei rischi.</p>		
<p>Se, a seguito del raffronto con i dati storici e della ricalibrazione del modello, sono individuate nuove fonti di CO₂, vie di fuoriuscita e tassi di flusso o constatate significative deviazioni rispetto a valutazioni precedenti, il piano di monitoraggio deve essere aggiornato di conseguenza.</p>		
<p><i>2. Monitoraggio nella fase di post-chiusura</i></p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>Il monitoraggio nella fase di post-chiusura deve fondarsi sulle informazioni raccolte ed elaborate con i modelli durante l'applicazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2, e al punto 1.2 del presente allegato. Il monitoraggio in questa fase deve servire, in particolare, a fornire le informazioni necessarie per determinare quanto indicato all'articolo 24.</p>		
<p><u>ALLEGATO III</u></p>		
<p>DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL RICHIEDENTE</p>		
<p>1. La licenza di esplorazione e l'autorizzazione allo stoccaggio sono conferite ai soggetti richiedenti che dispongano di requisiti di ordine generale, di capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, e, secondo condizioni di reciprocità, a persone giuridiche aventi sede sociale in Stati che ammettono i soggetti giuridici di nazionalità italiana allo stoccaggio sotterraneo di CO₂ nel territorio ricadente sotto la loro giurisdizione. I richiedenti devono possedere nella Comunità Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle.</p>		
<p>2. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente deve fornire:</p>		
<p>a) se il richiedente ha sede in Italia, il certificato camerale, in corso di validità, provvisto della dicitura antimafia e dell'inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta</p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>amministrativa, ammissione in concordato. Nel caso di associazione (RTI o Consorzio), il suddetto certificato è prodotto da ciascun componente l'associazione;</p>		
<p>b) se appartenente ad uno Stato membro dell'Unione o ad altro Stato, un certificato equipollente a quello indicato al punto a). Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero in Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dal soggetto interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese in cui ha sede giuridica l'Ente o la Società richiedente;</p>		
<p>c) dall'oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono attività minerarie o produzione e trasporto di energia elettrica e termica o trasporto fluidi;</p>		
<p>d) copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo, in lingua italiana; la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo originale.</p>		
<p>3. Per quanto riguarda la capacità economica, il soggetto richiedente deve presentare:</p>		
<p>a) copia dei bilanci, regolarmente approvati, degli ultimi tre anni (ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni), con le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori o dei sindaci sulla gestione della società;</p>		



Testo proposto	Emendamenti richiesti	MSE- MATTM
<p>b) prospetto riassuntivo delle seguenti voci e indici di bilancio: ricavi di vendita; utili di esercizio; ROI (Return On Investment), ROE (Return On Equity), MOL (Margine Operativo Lordo), LEVERAGE (Rapporto di indebitamento). In alternativa agli indici di bilancio, il soggetto richiedente può fornire il rating di merito creditizio.</p>		
<p>c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del DPR 445/2000, concernente il fatturato (volume d'affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni.</p>		
<p>4. Non sono attribuite licenze di esplorazione e concessioni di stoccaggio a società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 10 milioni di euro.</p>		
<p>5. Per quanto riguarda le capacità tecniche, gli enti di cui al comma 1 devono produrre la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui agli articoli 38, 47, 76 del DPR 445/2000 e in lingua italiana, la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo in lingua straniera:</p>		
<p>a) relazione con descrizione delle principali attività svolte in campo minerario o nella produzione e trasporto di energia elettrica e termica o trasporto fluidi, in Italia o all'estero; nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla società controllante o al gruppo societario di appartenenza;</p>		
<p>b) attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attività descritte nella</p>		

